

N. 161

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 12
della legge 21 febbraio 2024, n. 15)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 giugno 2024)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D82/24

Roma, 10 giugno 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2024, concernente "Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra".

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 10 MAGGIO 2023, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRIBUTO DEL TRASPORTO AEREO ALL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN TUTTI I SETTORI DELL'ECONOMIA DELL'UNIONE E RECANTE ADEGUATA ATTUAZIONE DI UNA MISURA MONDIALE BASATA SUL MERCATO, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/959 DEL 10 MAGGIO 2023, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA NELL'UNIONE, E DELLA DECISIONE (UE) 2015/1814, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DI UNA RISERVA STABILIZZATRICE DEL MERCATO NEL SISTEMA DELL'UNIONE PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA".

Premessa

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi unionali¹, che estendono il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e ne rafforzano il meccanismo al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1111² (c.d. legge UE sul clima). La revisione della direttiva costituiva parte del pacchetto di proposte «Pronti per il 55 %», presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.

In linea con la delega al governo derivante dalla legge di delegazione europea 2022/2023, lo schema di decreto legislativo in argomento contiene le disposizioni per l'attuazione della DIRETTIVA (UE) 2023/959 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei

¹ La direttiva 2003/87/CE è stata modificata da diversi atti legislativi, in particolare dalla: • Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, in GU L 130/134 del 16 maggio 2023; • Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999, in GU L 243 del 9 luglio 2021.



gas a effetto serra nonché della DIRETTIVA (UE) 2023/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Le due direttive emendano insieme la direttiva originaria 2003/87/CE contribuendo a costituire un unico testo consolidato. In tal senso si è ritenuto opportuno, ai sensi dell'articolo 32, lettera h) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, procedere al recepimento delle due direttive con un unico testo legislativo, in quanto le direttive riguardano la stessa materia (il sistema di scambio di quote di emissione), comportano modifiche agli stessi atti normativi e fissano i medesimi termini di recepimento.

Le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE riguardano diversi elementi sostanziali, tra cui:

Campo di applicazione. In primo luogo, è stato esteso il campo di applicazione della direttiva, con l'inclusione graduale di nuovi settori, oltre a quelli già regolati dell'industria e del trasporto aereo civile. A partire dal 2024 è infatti prevista la graduale estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5 000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate (direttiva (UE) 2023/959).

ETS 2. Dal 2025, inoltre, è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un quantitativo totale di quote (c.d. cap) separato rispetto a quello dell'EU ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione (direttiva (UE) 2023/959).

Aviazione. Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni al sistema economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, dopo le conclusioni della 42a Assemblea dell'ICAO, la Commissione europea valuterà lo stato di attuazione del sistema internazionale CORSIA e la sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima, nonché l'eventuale partecipazione dell'UE allo stesso sistema. Se CORSIA non avrà prodotto risultati tangibili in termini di riduzione dell'impatto delle emissioni degli aerei, la Commissione presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE (direttiva (UE) 2023/958).

Obiettivo di riduzione e cap. È stato modificato, inoltre, l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS -che passa dall'attuale -43% al-62% rispetto al 2005 entro il 2030 - e corrispondentemente riduce il quantitativo di quote dell'EU ETS a livello dell'Unione, da assegnare gratuitamente o tramite aste. È previsto che il quantitativo totale di quote venga ridotto nel 2024 e nel 2026 per essere allineato con le emissioni effettive (c.d. rebasing); nel 2024 e nel



2028 invece verrà rivisto il fattore di riduzione lineare, tenendo conto anche dell'inclusione delle emissioni generate dal trasporto marittimo.

Assegnazioni gratuite. Per quanto riguarda le assegnazioni gratuite, si prevede una loro progressiva riduzione, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per le emissioni del trasporto aereo e nel 2034 per quelle dei settori interessati dal nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM, con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni). A partire dal 2026, inoltre, per gli impianti fissi nei settori destinatari di assegnazione gratuita sono previsti dei meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (c.d. condizionalità). Nel caso in cui tali impianti siano soggetti all'obbligo di audit energetico, infatti, l'assegnazione gratuita viene subordinata alla realizzazione di investimenti in tecniche volte ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni. In aggiunta, il 20 % degli impianti fissi con la più alta intensità di emissioni nell'ambito di un determinato parametro di riferimento di prodotto possono ricevere quote gratuite solo a seguito dell'elaborazione e messa in atto di piani per la neutralità climatica.

Infine, non sono previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta.

Utilizzo proventi. È previsto che gli Stati membri utilizzino i proventi delle aste delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Nel contempo, si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di Modernizzazione, entrambi alimentati con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione, e volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Regolamento (UE) 2023/956). Obiettivo principale del CBAM è quello di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, ed agisce in particolare per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra-UE – dove non vige il sistema EU ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti in conseguenza dell'applicazione del sistema EU ETS.

Il CBAM, in particolare, è una misura economica che permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema EU-ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti e mantenendo il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli obblighi internazionali dell'UE in materia.

L'applicazione del sistema CBAM affronta il tema del Carbon Leakage; pertanto, avrà impatto sulle assegnazioni gratuite del vigente sistema ETS al quale, pertanto, è strettamente connesso nella sua applicazione operativa.

Conclusioni. L'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE implica la necessità di emendare il decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 (d'ora in poi 'il **d.lgs.47/2020**') per adeguare l'ordinamento interno



al nuovo quadro giuridico europeo e adattare l'impianto amministrativo in essere alle nuove e molteplici esigenze di regolazione.

Di seguito si illustrano le disposizioni del decreto legislativo in esame, che emendano il d. lgs 47/2020.

Articolo 1-->Modifica del titolo del d.lgs. 47/2020

L'articolo 1 del decreto legislativo in esame modifica il titolo del d.lgs. 47/2020 per inserire il riferimento al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959.

Articolo 2, comma 1-->Modifica dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 47/2020 per inserire il riferimento al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959.

Articolo 2, comma 2-->Modifica dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame recepisce l'articolo 1, punto 2, della direttiva (UE) 2023/959, che modifica l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE.

L'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 47/2020 è stato modificato per riferire l'applicazione delle disposizioni del decreto alle attività riportate negli allegati e non alle emissioni collegate al loro esercizio. Tale modifica è collegata alla scelta del legislatore europeo di includere nell'ambito di applicazione dell'EU ETS (anche con riferimento all'assegnazione di quote gratuite) gli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato I e che soddisfano le soglie previste, ma senza emettere gas a effetto serra.

Articolo 2, comma 3 -->Modifica dell'articolo 3 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame introduce all'articolo 3) del d.lgs. 47/2020 diverse nuove definizioni normative.

L'introduzione delle definizioni che seguono rispecchia le nuove definizioni aggiunte dalle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959. Quando necessario, i riferimenti normativi esterni sono stati riadattati al contesto nazionale:

hhh) «combustibile»;

ppp) «effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂»;

rrr) «immissione in consumo»;



ttt) «nave da crociera»;

aaaa) «porto di scalo»;

bbbb) «società di navigazione»;

cccc) «Soggetto regolamentato»;

eeee) «tratta».

Per quanto riguarda la definizione *cccc) «Soggetto regolamentato»*, in ragione delle specificità del contesto italiano, i soggetti regolamentati sono i debitori dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per le tipologie di combustibile rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS 2.

Altre definizioni sono state introdotte per illustrare il significato di locuzioni utilizzate nel testo del d. lgs 47/2020. In molti casi, si è fatto riferimento alle definizioni utilizzate in altri atti normativi di derivazione europea, nazionale e/o internazionale. Si tratta delle seguenti definizioni:

ggg) «classe ghiaccio»;

lll) «dati aggregati sulle emissioni a livello di società»;

mmm) «depositario autorizzato»;

nnn) «deposito fiscale»;

ooo) «destinatario registrato»;

sss) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»;

uuu) «paesi e territori non europei»;

vvv) «periodo di conformità CORSIA»;

qqq) «esercizio della nave»;

ddd) «speditore registrato».

Ulteriori definizioni, inoltre, sono state introdotte per definire le strutture e gli strumenti amministrativi e regolamentari necessari per adattare l'impianto amministrativo e di governance in essere alle nuove esigenze di regolazione:

iii) «Focal Point CORSIA»;

fff) «Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis»;

zzz) «portale ETS 2».

In alcuni casi, infine, le definizioni esistenti sono state modificate o soppresse, al fine di adeguarsi agli aggiornamenti della direttiva 2003/87/CE, ovvero al fine di un migliore coordinamento con le correlate disposizioni del d. lgs. 47/2020:



- h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»;
- p) «emissioni»;
- v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.; [soppressa];
- dd) «nuovo entrante»;
- ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»;
- ll) «periodo di riferimento»; [soppressa]
- oo) «molto piccolo emettitore»;
- pp) «portale ETS»;
- aaa) «riserva speciale»; [soppressa]
- eee) «verificatore».

Articolo3, comma 1-->Modifica dell'articolo 4, d.lgs. 47/2020

L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva e il rafforzamento del meccanismo di scambio delle quote di emissioni previsti dalla modifica della direttiva 2003/87/CE, implica la necessità di rivedere la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente definita dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Pertanto, l'articolo 4 del d.lgs. 47/2020 è stato modificato al fine di rispondere alle previsioni di un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente in linea con quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge di delegazione europea 2022-2023. Tale revisione è necessaria per allineare le competenze dell'Autorità con il campo di applicazione della nuova direttiva EU ETS e in relazione alle incombenze derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) 2023/956.

In particolare:

La **lettera a)**: prevede la sostituzione del comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs. 47/2020 con un nuovo testo, che aggiorna le competenze del Comitato ETS, estendendole:

- i) al settore marittimo, ora rientrante tra le attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, come modificata;
- ii) alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 in materia di CBAM;
- iii) alle disposizioni per l'attuazione delle attività derivanti dal sistema CORSIA.

Il Comitato ETS non ha competenze per l'attuazione delle disposizioni relative all'ETS 2, che sono state attribuite ad una nuova Autorità di cui al successivo articolo 4 bis.

La **lettera b)**: prevede l'introduzione di 2 nuovi commi, il comma 1 bis e 1 ter, che disciplinano la nuova composizione del Comitato, incrementandone il numero di componenti a ventidue e prevedendone l'articolazione in due Sezioni, denominate Sezione 1 e Sezione 2. Il numero dei componenti del Comitato è stato aumentato per rispondere alle previsioni di rafforzare la struttura



a seguito dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva EU ETS e dell'importante aumento della mole di lavoro. La creazione di una Sezione separata per le questioni CBAM è invece stata adottata in considerazione della specificità delle questioni legate all'applicazione del regolamento CBAM, che esulano dall'ambito tipico di attività del Comitato in materia EU ETS. Tali commi specificano, inoltre, il ruolo di Presidente e Vicepresidente e il loro diritto di voto in entrambe le sezioni.

La **lettera c)**: sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 del d. lgs. 47/2020 con un nuovo testo che disciplina le competenze, il numero dei componenti, le modalità di designazione e i diritti di voto dei componenti della Sezione 1. La Sezione 1 è composta da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. In particolare, tale sezione è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, ad esclusione delle disposizioni ricomprese nel Capo V bis, e per l'attuazione delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia.

La **lettera d)**: prevede l'inserimento di un nuovo comma, il comma 2 bis, che disciplina le competenze, il numero dei componenti, le modalità di designazione e il diritto di voto dei componenti della Sezione 2. In particolare, la Sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956. La sezione 2 è composta da sei membri: tre sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli. Tale configurazione è stata prevista in ragione della competenza prelevante delle due amministrazioni sulle tematiche CBAM (il MASE relativamente alle interazioni con il sistema EU ETS e il MEF e l'ADM relativamente alla gestione doganale delle merci importate). Inoltre, le amministrazioni citate hanno partecipato attivamente alla fase ascendente della legislazione primaria e secondaria europea sulle tematiche inerenti al CBAM.

La **lettera e)**: prevede l'inserimento di un nuovo comma, il comma 4-bis, che disciplina le modalità di convocazione delle Sezioni da parte del Presidente. La decisione circa la composizione del Comitato viene effettuata dal Presidente in considerazione degli argomenti in discussione all'ordine del giorno. La convocazione può essere fatta per sezione competente, qualora l'ordine del giorno riguardi argomenti attribuiti alla competenza esclusiva di una di esse.



La **lettera f)**: prevede la soppressione del comma 5, relativo ai quorum richiesti per la costituzione e le deliberazioni del Comitato. Tali aspetti potranno essere disciplinati con il decreto di cui al comma 11 del medesimo d.lgs. n. 47 del 2020.

La **lettera g)**: prevede la sostituzione del comma 6 e disciplina competenze e composizione della Segreteria tecnica istituita presso la Direzione generale competente del Ministero. In particolare, si prevede che la Segreteria tecnica è composta da 11 membri e un coordinatore. I membri sono i medesimi previsti dal previgente comma 7-bis, integrati da sei membri, tre dei quali sono individuati dalle medesime società già previste dal previgente comma 7-bis (la società in house del MASE avente compiti in materia di ETS e CBAM, Unioncamere e GSE) per le medesime ragioni e competenze che già ne hanno previsto il coinvolgimento, mentre i tre ulteriori membri sono individuati dal MEF tra gli appartenenti ad ADM, data la specifica competenza già descritta alla lettera d) e dal MIT tra le società in house del medesimo Ministero. L'aumento del numero è necessario a fronte della necessità di rafforzare la struttura della Segreteria tecnica a seguito dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva EU ETS e dell'atteso importante aumento della mole di lavoro, nonché della specificità delle questioni legate all'applicazione del regolamento CBAM.

La **lettera h)** prevede l'inserimento del nuovo comma 6-bis, volto ad assicurare il supporto logistico, e per l'eventuale contenzioso della Direzione generale competente.

La **lettera i)**: sostituisce il comma 7, prevedendo in un unico comma le disposizioni relative alle convenzioni che potranno essere sottoscritte per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria.

La **lettera j)** prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il MASE e ADM a fini di indirizzo in materia di CBAM.

La **lettera k)** **precisa** le competenze del Comitato in relazione al settore aereo, specificando che lo stesso svolge anche attività relative al sistema CORSIA fatta eccezione, tuttavia, per le attribuzioni del Focal Point CORSIA e che, in dette attività, il Comitato si avvale del supporto MIT e dall'ENAC.

La **lettera l)** elimina la previsione del concerto del Ministro della pubblica amministrazione per il decreto di funzionamento del Comitato, il quale rientra esclusivamente nelle competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **lettera m)** elimina la previsione del concerto del Ministro dello sviluppo economico per il decreto con cui sono definiti i compensi del Comitato e della Segreteria tecnica, considerato che le competenze del predetto Ministero in materia sono confluite nell'allora Ministero della transizione ecologica per effetto di quanto disposto dal decreto-legge del 2 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

Articolo3, comma 2-->Introduzione nuovo articolo 4-bis del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame risponde al principio direttivo della legge di delegazione europea che prevede l'istituzione di un'autorità nazionale competente le cui responsabilità rispetto al nuovo sistema



europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS 2) sono definite nel nuovo capo IV bis e nelle nuove lettere da a e) ad ai) dell'articolo 3 della Direttiva UE 2003/87, introdotti dalla Direttiva UE 2023/959.

Tale nuova Autorità competente, denominata Comitato ETS 2, è una struttura separata e autonoma rispetto al Comitato ETS, con il quale mantiene tuttavia il necessario coordinamento operativo, nel pieno rispetto delle disposizioni unionali.

La scelta di tale architettura amministrativa, prevista, peraltro, dalla normativa comunitaria (articolo 18 della direttiva 2003/87/CE), risponde pertanto ai principi e criteri direttivi di cui alla legge di delegazione europea 2022-2023, in particolare al suo articolo 12, lettera b), che prevede l'istituzione di una autorità competente separata per la gestione del sistema ETS 2 in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito di regolazione.

Il sistema ETS 2 è in effetti un sistema distinto e parallelo rispetto all'attuale EU ETS, che prevede un *cap* di quote differente e separato e l'infungibilità delle rispettive quote di emissione. La previsione di una autorità nazionale dedicata garantisce la sua autonomia e consente di evitare interferenze con il funzionamento consolidato dell'EU ETS, nonché di assicurare le risorse e le competenze tecniche necessarie per il funzionamento di un sistema nuovo, diverso e complesso. L'ETS 2 coinvolge una quantità rilevante di operatori, c.d. soggetti regolamentati, definiti come i soggetti che, in base alla normativa fiscale vigente, devono provvedere al pagamento dell'accisa sui carburanti e combustibili immessi in consumo ad uso energetico (combustione) nei tre settori di applicazione dell'ETS 2.

Il nuovo Comitato ETS 2 sarà responsabile del rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché del rispetto del ciclo di compliance (monitoraggio, comunicazione, restituzione) da parte dei soggetti regolamentati, che nel 2025 si stima saranno circa 1300. Le attività da svolgere (ad eccezione delle assegnazioni e rilasci di quote gratuite) e il numero di pratiche da seguire sono dunque assimilabili a quelle seguite dal Comitato ETS.

Quanto alla composizione del Comitato ETS 2, anche in considerazione di questa rispondenza, si è definita una struttura composta da 11 membri, tutti aventi diritto di voto, così articolata:

- Tre membri, compresi Presidente e Vicepresidente, espressione del MASE in ragione della sua prevalente e pregressa competenza sull'EU ETS. È da evidenziare che il MASE, possiede un'expertise elevata e specifica in quanto responsabile della fase ascendente e discendente della legislazione primaria e secondaria nelle materie unionali relative alla materia tratta;
- due membri espressione del MEF, di cui uno appartenente ad ADM, in ragione della specificità del sistema che vede l'individuazione dei soggetti regolamentati nel soggetto obbligato al pagamento dell'accisa in ragione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in base alla tipologia di combustibile immesso in consumo. Inoltre, la presenza di due membri in rappresentanza del MEF è anche legata alla specifica competenza in termini di aste e gestione dei proventi da esse derivanti;
- due espressione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle competenze nei settori edilizio e del trasporto stradale;



- un membro espressione del Ministero della giustizia, in ragione della competenza del Comitato ETS 2 in materia sanzionatoria;
- un membro espressione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in ragione del suo ruolo di Amministratore nazionale del Registro;
- due membri del GSE, in ragione della specifica competenza tecnica nelle materie che saranno oggetto dell'attività del Comitato ETS 2, come più avanti specificato.

Il comma 5 prevede l'istituzione di un'apposita Segreteria tecnica presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la preliminare attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi. La Segreteria tecnica ETS 2 è composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. In analogia a quanto previsto per la composizione del Comitato ETS 2, si dispone che il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i restanti tre membri sono designati due dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nello svolgimento della preliminare attività istruttoria di cui al predetto comma 5, il comma 6 del nuovo articolo 4-bis prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga del GSE, con il quale il medesimo Ministero può a tal fine sottoscrivere apposite convenzioni.

Si è ritenuto che il GSE fosse il soggetto in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tale attività, in quanto è già in possesso della competenza tecnica e organizzativa necessarie per il monitoraggio delle emissioni e per gestire le procedure in cui saranno coinvolti i soggetti regolamentati nell'ambito del nuovo sistema ETS 2. Si ricorda infatti che:

- il GSE è membro del Comitato tecnico consultivo biocarburanti, istituito presso il MASE, e, a partire dal 2013, gestisce operativamente, a supporto del MASE, il sistema dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti per i fornitori di benzina e gasolio carburanti fossili. Tale obbligo riguarda i fornitori che corrispondono, in sostanza, ai Soggetti regolamentati nei cui confronti trova applicazione il nuovo sistema ETS 2 nell'ambito dei trasporti stradali;
- Il GSE, nell'ambito della gestione dell'obbligo di immissione in consumo sopra descritto, riceve le comunicazioni dei fornitori obbligati e di altri vettori energetici per i trasporti affinché possa verificare l'assolvimento dell'obbligo del risparmio emissivo. Inoltre, sempre nell'ambito del suddetto Comitato tecnico consultivo, verifica, ai sensi del d.lgs. 199/2021, la sostenibilità dei biocarburanti, biocombustibili e carburanti da biomassa nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa europea e nazionale di settore. Inoltre, presso il GSE, ai sensi del decreto del MASE del 14 luglio 2023, è istituito il registro nazionale di gestione delle Garanzie di Origine. Tali Garanzie di Origine sono rilasciate, anche dallo stesso GSE, alla produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, e utilizzabili nell'ambito del sistema di Emission Trading, nel rispetto dei regolamenti unionali e delle linee guida settoriali;
- Il GSE fin dal 2011 si è occupato dell'elaborazione delle misure equivalenti per i piccoli emettitori con la deliberazione del Comitato ETS n. 35 del 7 novembre 2011 "Istituzione del



gruppo di lavoro “Piccoli Emettitori” per l’elaborazione delle “misure equivalenti” ex articolo 27 della direttiva 2003/87/CE” e , in forza dell’Accordo di Cooperazione, stipulato in data 9 dicembre 2020, confermato con la Convenzione approvata con decreto n.91 del 19 dicembre 2023, fornisce fin dal 2020 al MASE supporto tecnico specialistico relativo all’attività istruttoria inerente i procedimenti amministrativi degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 47/2020, nonché le connesse attività di analisi e gestione dei dati da svolgersi ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2003/87;

- In forza della citata convenzione, registrata dalla Corte dei Conti, di dicembre 2023, il GSE già fornisce al MASE il necessario supporto alla fase propedeutica finalizzata alla definizione e all’adozione del quadro normativo e regolatorio del nuovo ETS 2.

Per assicurare, infine, l’efficienza nelle interlocuzioni con i soggetti regolamentati e nella gestione delle pratiche amministrative, in linea con la lettera c) dell’articolo 12 della legge di delegazione europea 2022 – 2023, è previsto che il Comitato ETS 2 si avvalga di un portale distinto ma collegato al Portale ETS, il c.d. Portale ETS 2. Per la definizione e gestione di tale portale, il comma 8 del nuovo articolo 4 bis, prevede che il MASE sottoscriva appositi Accordi di cooperazione con Unioncamere che già propone tecnicamente il Portale ETS, anche in ragione delle connessioni con il sistema camerale. Tale scelta è in linea con quanto già previsto per il portale ETS, di cui si mutueranno le caratteristiche e funzionalità.

In riguardo allo specifico funzionamento del Comitato ETS 2 e della sua Segreteria tecnica, nonché ai relativi compensi dei rispettivi membri, i commi 9 e 10 prevedono la necessità di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per quanto riguarda il funzionamento, e di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto riguarda i compensi.

Articolo4, comma 1--> Modifica della rubrica del capo III del d.lgs. 47/2020

Il punto in esame modifica la rubrica del Capo III per riflettere l’allargamento del campo di applicazione dell’EU ETS al settore marittimo.

Articolo4, comma 2 -->Introduzione di una nuova partizione del Capo III del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame introduce una nuova partizione del Capo III al fine di separare le disposizioni relative al settore del trasporto aereo, ora contenute nella Sezione I del d. lgs. 47/2020, da quelle relative al settore del trasporto marittimo che, come vedremo, sono ora contenute nella successiva Sezione II.

Articolo4, comma 3--> Modifica dell’articolo 5 del d.lgs. 47/2020

L’articolo 5 del d. lgs. 47/2020 recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2023/958 [articolo 1, punto 9), lettera b)] in materia di esenzione dagli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione delle quote di emissioni per determinate categorie di voli [lettere d) ed e)], nonché per



introdurre modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e il coordinamento con altre disposizioni [lettere a), b) e c)]. In particolare:

La **lettera d)**: -estende lo stop the clock³ al 31 dicembre 2026 per tutti i voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (d'ora in poi 'SEE') ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera; - introduce una ulteriore esenzione agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione per i voli da, verso e tra regioni ultraperiferiche di uno Stato membro.

La **lettera e)**: introduce l'esenzione dall'obbligo di restituzione per le emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli CORSIA.

Articolo4, comma 4 --> Inserimento nuovo articolo 5 bis del d.lgs. 47/2020

Il nuovo articolo 5 bis chiarisce le modalità di assegnazione delle quote agli operatori aerei, profondamente modificate dalla direttiva (UE) 2023/958 [articolo 1, punto 3), lettera a)]. La direttiva ha infatti previsto che la percentuale di quote da assegnare a titolo gratuito venga ridotta a circa il 60% nel 2024, al 40% nel 2025, e venga completamente azzerata nel 2026, quando è prevista la vendita all'asta integrale delle quote. Nel periodo 2024 - 2030, è prevista tuttavia l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. In tale periodo, infatti, al fine di incentivare lo sviluppo del mercato dell'Unione per i carburanti sostenibili e la decarbonizzazione del trasporto aereo commerciale, è prevista l'assegnazione di 20 milioni di quote gratuite a copertura parziale del differenziale di prezzo tra il cherosene fossile e i carburanti sostenibili.

Tramite un rimando ai nuovi articoli 6 e 7 bis del d. lgs 47/2020, l'articolo 5 bis chiarisce dunque che gli operatori aerei individuati ai sensi dell'articolo 7 bis, primo comma, avranno diritto all'assegnazione di quote gratuite solo nel 2024 e nel 2025. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote verranno assegnate esclusivamente tramite asta. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 2, tuttavia, per il periodo 2024 – 2030, gli operatori aerei potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali è prevista un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 comma 4, lettere a) e b).

Articolo4, comma 5--> Modifica dell'articolo 6 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 6 del d. lgs. 47/2020 - dedicato all'assegnazione di quote agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta – introducendo una serie di

³ Meccanismo che rinvia l'applicazione delle norme europee in materia di EU ETS ai voli da o per gli aerodromi situati in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo in attesa di verificare l'efficacia di un accordo internazionale sulla limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra del settore dell'aviazione civile, accordo da adottarsi in seno all'ICAO (International Civil Aviation Organisation).



modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e ad aggiornare rimandi e riferimenti. In particolare:

La **lettera a)**: elimina il riferimento al sorvegliante d'asta in quanto obsoleto.

La **lettera b)**: introduce un nuovo comma 1 bis per chiarire che il quantitativo di quote che l'Italia deve emettere all'asta per il settore aereo è calcolato tenendo conto delle deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).

Si segnala che - in considerazione dalla necessità di attendere le decisioni degli organi competenti - la modifica dell'articolo 6 non ha provveduto ad aggiornare le disposizioni del comma 2 relative alla riassegnazione dei proventi delle aste ai Ministeri, né ad aggiornare gli usi consentiti per i proventi delle aste che, a partire dal 1° gennaio 2025, si svolgeranno congiuntamente alle aste del settore marittimo e del settore degli impianti fissi. La lista degli usi consentiti per le aste dei diversi settori è unica e riportata all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE (come modificata dall'articolo 1, punto 12), lettera c) della direttiva (UE) 2023/959 e recepita all'articolo 23, comma 7 del d. lgs 47/2020. L'articolo 6 prevede ancora una lista di usi propri per le aste del settore aereo; la scelta di lasciare tale lista immutata in attesa delle decisioni dei competenti organi in merito, deriva dalla considerazione tecnica che tali finalità specifiche non sono in contrasto con le finalità generali previste dalla normativa comunitaria.

Vista tuttavia l'esigenza di adeguare quanto prima la norma all'ordinamento comunitario, l'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo in esame, prevede che il meccanismo di ripartizione descritto all'articolo 6, comma 2 (e all'articolo 23, commi 4, 5 e 8 bis), si applichi alla ripartizione dei proventi delle aste espletate fino al 2023, e che tale ripartizione debba comunque avvenire nel rispetto delle pertinenti norme unionali. Successivamente, per assicurare la corretta destinazione dei proventi delle aste, sarà dunque necessaria l'adozione di una nuova disposizione di legge che allinei compiutamente la disciplina nazionale alla normativa comunitaria.

Articolo4, comma 6-->Suppressione dell'articolo 7 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame abroga l'articolo 7 del d. lgs. 47/2020 in considerazione della modifica delle procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei operate dalla direttiva (UE) 2023/959. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite attraverso l'introduzione dell'articolo 7 bis.

Articolo4, comma 7--> Inserimento dell'articolo 7 bis del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame introduce un nuovo articolo per disciplinare l'assegnazione delle quote gratuite per il trasporto aereo. Come già riportato nell'illustrazione dell'articolo 1, comma 2, punto 9 del decreto in esame, negli anni 2024 e 2025, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023, nel rispetto della normativa unionale. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte



dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per tutto il periodo 2024 – 2030, tuttavia, gli operatori aerei potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali è prevista un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 comma 4, lettere a) e b) del decreto.

Articolo4, comma 8 --> Soppressione dell'articolo 8 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame sopprime l'articolo 8 in considerazione della modifica delle condizioni per l'assegnazione delle quote gratuite effettuata dalla direttiva (UE) 2023/958 (articolo 1, punto 4), ed in particolare dell'eliminazione della riserva speciale per i nuovi entranti prima prevista dall'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE. A seguito della revisione, recepita dai nuovi articoli 5 bis e 7 bis del decreto, le quote gratuite possono essere attribuite solo negli anni 2024 e 2025 e solo agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023.

Articolo4, comma 9--> Modifica dell'articolo 9 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica profondamente l'articolo 9 del d. lgs 47/2020, prima dedicato alle modalità di assegnazione e rilascio delle quote gratuite agli operatori aerei. In particolare, viene abrogato il comma 1, relativo alle modalità di assegnazione, ora disciplinate dal nuovo articolo 7 bis. Coerentemente, viene aggiornato anche il comma 2, relativo ai rilasci delle quote gratuite per gli anni 2024 e 2025 di cui all'articolo 7 bis, comma 1, che allinea alla normativa comunitaria anche la data entro la quale tali rilasci devono essere effettuati. Viene infine aggiunto un nuovo comma 3, che disciplina i rilasci delle quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili.

Articolo4, comma 10--> Inserimento nuovo articolo 9 bis del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame introduce il nuovo articolo 9 bis, che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA. Il CORSIA è uno schema internazionale di monitoraggio, comunicazione e compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dall'aviazione civile. La compensazione avviene attraverso l'acquisizione sul mercato e la cancellazione di unità di emissione da parte degli operatori aerei.

Con la modifica della Direttiva ETS, il meccanismo CORSIA è stato integrato a tutti gli effetti nella legislazione europea. Il nuovo articolo 9 bis richiama dunque le pertinenti disposizioni della direttiva per :i) definire l'ambito di applicazione delle norme CORSIA; ii) attribuire le responsabilità del calcolo degli obblighi di compensazione annuali e finali totali all'ENAC; iii) disciplinare la procedura di



comunicazione di tali obblighi agli operatori aerei; iv) definire le modalità di cancellazione delle unità CORSIA.

La scelta di ENAC quale ente attuatore delle attività correlate al sistema CORSIA (Focal Point CORSIA all'ICAO, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera iii)) è stata fatta in considerazione del suo ruolo istituzionale e delle sue specifiche competenze. ENAC, infatti, in quanto Ente Nazionale per l'Aviazione Civile collabora, su delega del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, direttamente con l'ICAO e l'ECAC per quanto attiene la regolazione del trasporto aereo. ENAC rappresenta inoltre l'Italia nel Comitato consultivo per la protezione ambientale nel trasporto aereo del Consiglio ICAO - CAEP (Committee on Aviation Environmental Protection) e nei suoi Gruppi di Lavoro, dove esperti internazionali contribuiscono a definire le future politiche, regole, standard e pratiche raccomandate per l'Aviazione Civile internazionale adottando le Risoluzioni stabilite, ogni tre anni, dall'Assemblea generale dell'ICAO.

Articolo4, comma 11--> Modifica dell'articolo 10 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame apporta modifiche relative alla presentazione dei Piani di monitoraggio degli operatori aerei. In particolare, la **lettera a)** prevede che, entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente Piano di monitoraggio, gli operatori aerei debbano inviare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato. Tale disposizione, non necessaria in senso stretto ai fini del recepimento, è stata inserita per far fronte al fatto che, nella prassi, in assenza di modifiche sostanziali, gli operatori aerei aggiornano di rado il Piano di monitoraggio. Tale nuova norma si propone dunque di rafforzare l'obbligo di aggiornamento ed assicurare una maggiore supervisione sulle attività di monitoraggio delle emissioni.

La **lettera b)** invece, recepisce il nuovo obbligo previsto dalla direttiva (UE) 2023/958 per gli operatori aerei a partire dal 1° gennaio 2025, di integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformità alle disposizioni unionali.

Articolo4, comma 12 --> Inserimento nuova partizione

Dopo l'articolo 12 è inserita una nuova Sezione II dedicata al trasporto marittimo, incluso dalla direttiva (UE) 2023/959 nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS. La nuova sezione segue da vicino l'approccio della direttiva, introducendo nella nuova sezione solo un numero esiguo di norme, e lasciando piuttosto a modifiche puntuali degli articoli dedicati alle disposizioni comuni agli altri settori, l'applicabilità di tali disposizioni al settore marittimo.

La Sezione II introduce dunque 7 nuovi articoli dedicati al trasporto marittimo, che disciplinano i seguenti aspetti:

i) la definizione dell'ambito e delle tempistiche di applicazione (artt. 12 bis e 12 ter, rispettivamente). In particolare, l'articolo 12 bis recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce il paragrafo 1 dell'articolo 3 octies bis della direttiva



2003/87/CE, prevedendo che l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applichino: -al 100% delle emissioni delle navi che effettuano tratte intra UE e delle emissioni delle navi all'interno di un porto di uno Stato membro; al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte con origine o destinazione un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro. L'articolo 12 ter invece, recepisce l'articolo 12 bis recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce l'articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE, prevedendo quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, 2026 e dal 2027 (rispettivamente il 40%, il 70% e il 100%).

ii) gli obblighi relativi al monitoraggio (articolo 12 quater). Le norme relative al monitoraggio, la comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo sono contenute negli articoli 3 octies quinquies e 3 octies sexies della direttiva 2003/87/ CE, come modificata dall'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nonché nel regolamento (UE) 2015/757, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/957. Nonostante tali ultime norme siano direttamente applicabili, il loro coordinamento con le disposizioni della direttiva 2003/87CE non è di immediata percezione. Per tale motivo, nell'articolo 12 quater si è ritenuto opportuno riportare quantomeno le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757 relative alla presentazione del piano di monitoraggio sia per le società di navigazione ricadenti nell'ambito di applicazione del solo regolamento (UE) 2015/757, sia per quelle ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Per quanto riguarda la tempistica relativa agli adempimenti a carico delle società di navigazione, i termini previsti derivano dalla corrispondente previsione unionale, contenuta nel regolamento 2015/757 come modificato dal regolamento 2023/958, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Tali termini si riferiscono peraltro ad attività già in corso.

iii) il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto (articolo 12 quinquies). L'articolo 12 quinquies recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce l'articolo 3 octies quater della direttiva 2003/87/CE, disponendo che, nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, sia tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote. Al fine di assicurare il rispetto di tale disposizione, le si è conferito carattere imperativo e inderogabile, sancendo la nullità di qualsiasi patto contrario.

iv) le modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente (articolo 12 sexies). L'articolo 12 sexies recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce l'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, stabilendo le modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e ponendone sotto l'Autorità del Comitato ETS.

v) la comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia (articolo 12 septies). L'introduzione di una norma relativa alle modalità per la comunicazione della cessazione di attività o fusione con altra società di navigazione non era strettamente necessaria ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2023/959. Si è ritenuto tuttavia



opportuno procedere in tal senso per ragioni di coerenza con la struttura del decreto. Norme speculari, infatti, sono contenute all'articolo 12 per gli operatori aerei e agli articoli 17 e 26 per i gestori di impianti fissi.

vi) l'assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta (articolo 12 octies). L'articolo 12 octies recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce il disposto del paragrafo 3 dell'articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE, stabilendo che le disposizioni dell'articolo 23 del d. lgs 47/2020 si applichino anche alle attività di trasporto marittimo.

Articolo 5, comma 1 --> Modifica dell'articolo 13 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 13 del decreto per escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli impianti fissi, anche le attività di trasporto marittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies in materia di assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta e destinazione dei relativi proventi.

Articolo 5, comma 2 --> Modifica lessicale all'articolo 14, comma 2 del d. lgs. 47/2020

Articolo 5, comma 3 --> Soppressione del comma 3 dell'articolo 15 del d. lgs. 47/2020

Il comma in esame sopprime il comma 3 dell'articolo 15 del decreto, relativo all'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 del decreto (piccoli e molto piccoli emettitori). Tale modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs 47/2020 per rendere le disposizioni relative ai piccoli e molto piccoli emettitori attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea. In particolare, la modifica è necessaria in quanto il comma 3 dell'articolo 15 non aveva avuto attuazione nella pratica; conformemente agli articoli 31, comma 1 e 32, comma 1, infatti, gli impianti di piccole e molto piccole dimensioni possono essere esclusi dall'EU ETS solo se hanno comunicato al Comitato emissioni inferiori ai limiti rispettivamente previsti in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica della lista di impianti in questione alla Commissione. Tale disposizione implica di fatto l'esistenza di una autorizzazione già esistente e rende dunque inattuabile la previsione di una autorizzazione semplificata.

Articolo 5, comma 4 --> Modifica della rubrica dell'articolo 16 del d. lgs. 47/2020

Articolo 5, comma 5 --> Modifica dell'articolo 18 del d. lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 18 del d. lgs. 47/2020 integrando gli elementi che deve contenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti fissi.



In particolare, la **lettera a)** recepisce le modifiche operate dall'articolo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2023/959 al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2003/87/CE. L'obbligo di restituzione delle quote di emissioni, previsto come obbligatorio dal comma 3, lettera e) dell'articolo 18 del d.lgs. 47/2020, è stato aggiornato e contiene ora il riferimento temporale alla nuova scadenza per la restituzione prevista dalla direttiva 2003/87/CE, come modificata, cioè il 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione.

La stessa **lettera** inserisce inoltre una nuova lettera al comma 3 dell'articolo 18 del d.lgs 47/2020 - la lettera g) - che prevede l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso. L'introduzione di tale disposizione, non prevista in direttiva, è stata ritenuta essenziale per rendere manifesto sin dalla concessione dell'autorizzazione che, nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto venga modificata successivamente al rilascio delle quote per una data annualità, il gestore deve provvedere tempestivamente alla loro resa. Per assicurare l'osservanza di tale obbligo, sono state introdotte ulteriori nuove previsioni, in particolare i commi 2, lettera e), 4 e 5 dell'articolo 27 e il comma 22 bis dell'articolo 42 del d. lgs. 47/2020, previsioni che verranno illustrate nel prosieguo.

La **lettera b)** invece, specifica gli elementi che deve contenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. L'attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW è stata infatti inclusa nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE dall'allegato della direttiva (UE) 2023/959, punto 1), lettera c), punto i), ma limitatamente ai fini di monitoraggio, verifica e comunicazione delle emissioni. Conseguentemente, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non deve contenere i seguenti elementi: i) il piano della metodologia di monitoraggio; ii) la dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni; iii) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.

Articolo 5, comma 6--> Inserimento nuovi commi all'articolo 19 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame inserisce due nuovi commi all'articolo 19 del decreto per regolare le modalità di revoca dell'autorizzazione ad emettere nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'articolo 26, comma 1 bis del d.lgs. 47/2020. Tale articolo, anch'esso di nuova introduzione, prevede la possibilità per gli impianti che scendono al di sotto della soglia di potenza termica nominale di 20 MW a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni, di rimanere nel campo di applicazione del sistema EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale in corso o anche nel periodo quinquennale successivo.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs. 47/2020, dunque, prevede che, nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non sia soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.



Il nuovo comma 3, invece, prevede che entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1bis, il Comitato proceda alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

Articolo5, comma 7 -->Modifica dell'articolo 23 del d.lgs 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 23 del d.lgs. 47/2020 - dedicato alla messa all'asta delle quote per i gestori di impianti – introducendo alcune modifiche necessarie ad aggiornare rimandi e riferimenti. In particolare:

La **lettera a)** elimina il riferimento al sorvegliante d'asta in quanto obsoleto.

La **lettera b)** modifica l'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo in parola, prevedendo che con il decreto ministeriale si proceda alla riassegnazione del 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, poiché un ammontare equivalente delle risorse nazionali è già assegnato per finalità ambientali. La **lettera c)** modifica il comma 7 relativo agli usi consentiti per i proventi delle aste. La lista degli usi consentiti per le aste è riportata all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959. La scelta nella modifica del comma 7 è stata quella di aggiornare le finalità già riportate con le revisioni apportate al paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva, senza però limitare l'applicabilità di quanto già previsto. La scelta è stata basata sulla considerazione che tali finalità specifiche non appaiono in contrasto con le finalità generali previste dalla normativa comunitaria e che sia opportuno lasciare ulteriori considerazioni sulla modifica della lista alle decisioni dei competenti organi politici in merito. Una modifica specifica è quella relativa alla lettera n) del comma 7, atta ad includere, in linea con la lettera i) dell'articolo 10, paragrafo3, della direttiva, le spese derivanti dalle possibili nuove convenzioni, accordi o protocolli d'intesa, previsti, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis, e all'articolo 43, comma 6.

Inoltre, già in questa fase si è ritenuto opportuno prevedere due ulteriori finalità:

- la prima dedicata alla decarbonizzazione del settore marittimo compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili (lettera t)), recependo la nuova lettera f) dell'articolo 10 bis, paragrafo3;
- la seconda (lettera s)) dedicata ad affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956.

Infine, la **lettera d)**, inserendo un nuovo comma, in ottemperanza alle previsioni di cui alla lettera f) dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2022/2023, recepisce l'articolo1, punto 7) della direttiva (UE) 2023/959, che, a sua volta introduce l'articolo 3 octies bis, paragrafo3, secondo periodo della direttiva 2003/87/CE. Il nuovo comma 9, destina il 50% degli extra proventi derivanti dall'applicazione del citato articolo della direttiva, ove assegnati all'Italia, a finalità dedicate alla decarbonizzazione del settore marittimo, qualora l'Italia rientrasse nei criteri ivi evidenziati.



Articolo 5, comma 8 --> Modifica dell'articolo 24 del d.lgs 47/2020

Le modifiche all'articolo 24, relativo ai criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato, recepiscono le modifiche introdotte all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE dalla direttiva (UE) 2023/959.

In particolare, la **lettera a)**, al punto 1, recependo il modificato articolo 10 bis, paragrafo 19, integrando la lettera d) del comma 2, prevedendo oltre alla revoca dell'autorizzazione anche la cessazione dell'attività tra le cause di mancata assegnazione di quote gratuite. Inoltre, al punto 2, introducendo le nuove lettere g) e h), recepisce l'articolo 1, punto 13, lettera b) della direttiva (UE) 2023/959, che introduce il nuovo paragrafo 1 bis della direttiva 2003/87/CE. Le nuove disposizioni stabiliscono che gli impianti ricompresi nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 (cd. CBAM) pur essendo in via generale esclusi dalle assegnazioni gratuite (lettera g)), nel periodo tra il 2024 e il 2033 potranno ricevere assegnazioni gratuite in misura gradualmente ridotta sulla base dell'applicazione di un fattore correttivo (c.d. fattore CBAM) (lettera h)). Tale fattore è pari al 100% fino al 2025 e si riduce fino ad arrivare al 14% nel 2033. Nel 2034 invece, terminata la deroga, verrà applicata nuovamente la lettera g) e gli impianti in questione non riceveranno più alcuna quota gratuita. Tale previsione, prevista dalla direttiva, è necessaria per coordinare le disposizioni sulle assegnazioni gratuite alla graduale applicazione del CBAM. Infatti, affinché il CBAM sia conforme alle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, le assegnazioni gratuite per i settori rientranti nell'allegato I del citato regolamento non possono essere previste.

La **lettera b)** introduce i commi dal 3 bis al 3 sexies al fine di prevedere le nuove norme relative alla condizionalità delle assegnazioni gratuite e all'obbligo di predisporre i piani di neutralità climatica per alcune tipologie di impianti, in recepimento dell'articolo 1, punto 13, lettera a), punto i) della direttiva (UE) 2023/959 che modifica l'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva.

Infatti, al comma 3 bis si prevede la riduzione del 20% dell'assegnazione gratuita per quegli impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato, se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Si recepiscono, inoltre, le condizioni che il gestore deve dimostrare per evitare la riduzione e si statuisce che, nello svolgimento della preliminare attività istruttoria, il MASE può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

La scelta di ENEA dipende dal fatto che, come pubblica amministrazione classificata da ISTAT tra gli Enti e Istituzioni di ricerca, può assicurare supporto al MASE per le attività di verifica degli obblighi di effettuare audit energetici e di attuare sistemi di gestione dell'energia certificati nell'ambito della direttiva 2003/87/CE. Tale supporto può essere assicurato solo da ENEA in ragione della sua specifica competenza derivante dal ruolo di "Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica" assegnatole dal D.lgs. n. 115/2008 e dell'essere riferimento nazionale in tema di efficienza energetica nei confronti della Pubblica Amministrazione (centrale e locale), dei cittadini, delle imprese e più in generale del territorio, rendendo disponibili metodologie e soluzioni innovative nonché svolgendo attività di supporto tecnico-scientifico per l'uso efficiente dell'energia, la



riduzione dei consumi energetici e l'ottimizzazione dei processi, con forte attenzione alla qualità e alla responsabilità sociale delle scelte operate.

Il nuovo comma 3 ter introduce l'obbligo di presentare un piano di neutralità climatica per gli impianti le cui emissioni sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, pena la riduzione del 20% delle assegnazioni gratuite. Il comma 3 quinquies definisce le caratteristiche dei suddetti piani, mentre il comma 3 quater chiarisce che, anche se un impianto contemporaneamente non rispetta gli obblighi di audit e non presenta il piano di neutralità climatica, pur se obbligato, la riduzione delle assegnazioni è sempre pari al 20% e non è cumulativa.

Articolo5, comma 9 -->Modifica dell'articolo 25 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 25, relativo alle misure nazionali di attuazione, prevede al comma 1 l'estensione della disposizione relativa alla comunicazione quinquennale del Comitato alla Commissione (raccolta dati) anche agli impianti che richiedono di rimanere nell'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 bis e 1 ter, recependo il modificato articolo 2, paragrafo1, della direttiva.

Al comma 8, invece, al fine di rendere più efficace e attinente alla prassi il sistema, è stato inserito il riferimento anche al Portale ETS come luogo di pubblicazione dell'elenco previsto dall'articolo.

Articolo5, comma 10 -->Inserimento nuovi commi all'articolo 26 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 26, relativo alla cessazione di attività di un impianto, interruzione e ripresa, regola la disposizione prevista dal modificato articolo 2, paragrafo1, della direttiva, per consentire agli impianti che, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiungono più la soglia di potenza termica nominale superiore a 20 MW, di rimanere inclusi nel campo di applicazione del d.lgs. 47/2020 fino alla fine del periodo quinquennale in corso o anche nel periodo quinquennale successivo.

Nel nuovo comma 1 bis viene descritta la fattispecie sopra menzionata e le modalità di richiesta da parte del gestore; mentre al comma 1 ter si statuiscono gli obblighi di valutazione e comunicazione alla Commissione del Comitato.

Articolo5, comma 11 -->Modifica dell'articolo 27 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 27, relativo a Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito, è modificato per due motivazioni principali:

- 1) Modificare la data di rilascio delle quote gratuite da parte del Comitato dal 28 febbraio al 30 giugno di ciascun anno, in recepimento delle modifiche introdotte dall'articolo 1, punto 19 della direttiva (UE) 2023/959 all'articolo 11, paragrafo2, della direttiva 2003/87/CE. Tale modifica è stata apportata al comma 1;



- 2) Disciplinare nel decreto la fattispecie per la quale l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote con conseguente integrazione delle quote rilasciate o recupero delle quote rilasciate in eccesso, circostanza non infrequente nella pratica date le criticità del ciclo di assegnazione e rilascio, come previsto dalla direttiva. Per introdurre questa fattispecie, oltre ad aggiornare la rubrica del titolo, si sono previste:
- L'inserimento della lettera e) al comma 2, per estendere la sospensione del rilascio delle quote gratuite al caso di mancata resa delle quote in eccesso;
 - L'inserimento del comma 4, che descrive la fattispecie oggetto dell'aggiornamento;
 - L'inserimento del comma 5, che regola gli obblighi per il gestore a seguito della richiesta del Comitato di rendere le quote rilasciate in eccesso.

Articolo5, comma 12 -->Sostituzione del comma 2 dell'articolo 30 del d.lgs. 47/2020

La sostituzione del comma 2 aggiorna le disposizioni all'effettiva pratica relativa al Fondo per l'Innovazione, nei confronti del quale il Comitato ETS non ha competenze, mentre il National Contact Point è incardinato nella direzione competente del MASE.

Articolo5, comma 13 -->Modifica dell'articolo 31 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 31, relativo all'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti, rientra nelle modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.

In particolare,

- si è abrogato l'ultimo periodo della lettera b) del comma 1, in quanto si trattava di una disposizione ormai obsoleta e quindi superflua;
- è stato inserito il comma 2 bis per stabilire la possibilità di accedere alle quote gratuite per quelli impianti che rientrano nel sistema EU ETS;
- stante l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15, si ribadisce al nuovo comma 7, l'esenzione dagli obblighi di restituzione delle quote derivante dall'articolo 36 per la tipologia di impianti trattati da questo articolo e si statuisce l'obbligo di compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite per dare corrispondenza nel decreto legislativo alla sanzione prevista all'articolo 21, in cui pertanto è inserito il riferimento a questo comma.



Articolo5, comma 14 -->Modifica dell'articolo 32 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 32, relativo all'esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno, rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea. In particolare, si è ritenuto utile, stante l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15, ribadire al nuovo comma 7, l'esenzione dagli obblighi di restituzione delle quote derivante dall'articolo 36 per la tipologia di impianti trattati da questo articolo.

Articolo5, comma 15 -->Modifica dell'articolo 33 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche introdotte all'articolo 33, relativo all'analisi del profilo di rischio e ispezioni, aggiornano il testo alla prassi e abrogano le disposizioni non attinenti e superflue.

In particolare, il comma 3 è abrogato poiché anche gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono soggetti alle attività ispettive di cui al comma 1; in conseguenza dell'abrogazione, è necessario inserire al comma 4 il GSE tra i soggetti che possono svolgere le attività citate, in considerazione del fatto che quest'ultimo, in forza della Convenzione del dicembre 2023 con il MASE fornisce supporto tecnico specialistico relativamente a queste tipologie di impianti.

Il comma 5, invece, è abrogato in quanto la disposizione risulta superflua e nella pratica inapplicata.

Articolo6, comma 1 -->Modifica della rubrica del capo V del d.lgs. 47/2020

La disposizione aggiorna la rubrica del capo V per estendere l'applicabilità delle disposizioni comuni anche alle società di navigazione.

Articolo6, comma 2 -->Modifica dell'articolo 34 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche apportate all'articolo 34, relativo al Sistema di registri, prevedono al comma 4 l'estensione dell'applicabilità alla società di navigazione, conseguentemente all'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva, e revisionano complessivamente il testo per renderlo maggiormente efficace e aderente alla pratica di gestione del Registro.

Articolo6, comma 3 -->Modifica dell'articolo 35 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche introdotte all'articolo 35, relativo al monitoraggio e comunicazione delle emissioni, introducono le disposizioni relative al trasporto marittimo e alcune modifiche relative al trasporto aereo.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo si prevede al comma 1 ter l'obbligo di monitoraggio delle emissioni a carico delle società di navigazione e al comma 2 quater l'obbligo di comunicazione dei



dati delle emissioni aggregati a livello di società di navigazione, in recepimento dell'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959 che introduce il nuovo articolo 3 octies quinquies della direttiva 2003/87/CE.

Rispetto al trasporto aereo, invece, i nuovi commi 1 bis e 2 bis regolano l'obbligo di monitoraggio e comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂, recependo l'articolo 1, punto 7) della direttiva (UE) 2023/958 che introduce il nuovo paragrafo 5 dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE. Il comma 2 ter, recependo l'articolo 1, punto 10 della direttiva (UE) 2023/958, che modifica l'articolo 28 bis, paragrafo 4 della direttiva, disciplina l'utilizzo dello strumento di determinazione delle emissioni per gli emettitori di entità ridotta.

Articolo6, comma 4 -->Modifica dell'articolo 36 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche all'articolo 36, relativo al trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni, sono introdotte per le seguenti ragioni: spostare il limite dell'obbligo di restituzione delle quote dal 30 aprile al 30 settembre, recependo la modifica al paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE; estendere le disposizioni dell'articolo al trasporto marittimo; introdurre l'esenzione dall'obbligo di restituzione per le emissioni catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto, recependo l'articolo 1, punto 21, lettera f) della direttiva (UE) 2023/959 che introduce il nuovo paragrafo 3 ter della direttiva 2003/87/CE.

Nell'estendere l'applicazione dell'articolo 36 al trasporto marittimo, in recepimento dell'articolo 1, punto 21, lettere d) ed e) della direttiva (UE) 2023/959, che introducono i nuovi paragrafi da 3 – sexies a 3 – bis dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, dal nuovo comma 3 ter al nuovo comma 3 quinquies, sono previste le seguenti deroghe alla restituzione per le società di navigazione:

- Deroga per le navi di classe ghiaccio;
- Deroga per piccole isole;
- Deroga per servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale;
- Deroga per tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro.

Articolo6, comma 5 -->Modifica dell'articolo 38 del d.lgs. 47/2020

La disposizione prevede la revisione formale dei riferimenti presenti nell'articolo alle attività di attuazione congiunta e all'Accordo di Parigi, al fine di rendere il testo maggiormente fruibile ed efficace.

Articolo6, comma 6 -->Inserimento di un nuovo comma all'articolo 41 del d.lgs. 47/2020

L'aggiunta del comma 1 bis all'articolo 41, riferito alla verifica e all'accreditamento, prevede l'obbligo di verifica della comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di



navigazione in recepimento dell'articolo 1, punto 7) della direttiva (UE) 2023/959 che ha introdotto il nuovo articolo 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 6, comma 7 --> Modifica dell'articolo 42 del d.lgs. 47/2020

Le disposizioni che modificano l'articolo 42 del d.lgs. 47/2020 rivedono il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Le modifiche introdotte riguardano soprattutto la necessità di estendere il sistema sanzionatorio previsto alle società di navigazione incluse nell'EU ETS dalla recente revisione della direttiva, la previsione di una nuova sanzione in caso di mancata restituzione delle quote rilasciate in eccesso, in conseguenza dei nuovi commi 4 e 5 dell'articolo 27, e l'aggiornamento di alcune previsioni per rendere il testo e di conseguenza l'applicabilità di quanto previsto maggiormente efficace.

Rispetto all'estensione del trasporto marittimo, le sanzioni previste sono:

- Mancata presentazione del Piano di monitoraggio (comma 6 e 8 bis);
- Mancata presentazione del Piano di monitoraggio modificato; tale nuova disposizione si applica anche ai gestori di impianti e agli operatori aerei (comma 9 bis);
- Mancata comunicazione delle emissioni (comma 12 bis);
- Mancata restituzione delle quote (comma 14);
- Obbligo di restituzione delle quote delle quote non restituite per cui si è applicata la sanzione dei cui al comma 14; tale nuova disposizione si applica anche ai gestori di impianti e agli operatori aerei (articolo 14 bis);
- Pubblicazione del nome di chi ha violato l'obbligo di restituzione (comma 15);
- Mancata trasmissione delle comunicazioni o informazioni richieste dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie (comma 19).

La nuova sanzione di cui al comma 22 bis è stata introdotta perché, come precedentemente argomentato, all'articolo 27 sono stati inseriti i nuovi commi 4 e 5, che circostanziano la fattispecie di modifica dell'assegnazione di quote successivamente al rilascio e il relativo obbligo di resa delle quote in caso si sia verificato un rilascio in eccesso. Infatti, la direttiva al paragrafo 1 dell'articolo 16 prevede la necessità di determinare *norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva* e che tali sanzioni risultino *efficaci, proporzionate e dissuasive*.

Per rispettare i criteri da ultimo citati, nell'articolazione della sanzione si sono prese a riferimento le esistenti disposizioni relative a "indebito rilascio", sebbene rappresenti una fattispecie diversa.

Per questa fattispecie, in armonia con quella relativa all'indebito rilascio, si prevedere una sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro nel caso di mancata restituzione nei termini (60 giorni dalla richiesta del Comitato) previsti dall'articolo 27 comma 5, prima parte, e di applicare l'ulteriore sanzione pari al valore medio delle quote nel limite di 100 euro nel caso di mancata restituzione negli ulteriori



termini previsti (45 giorni dalla successiva diffida del Comitato) dall'articolo 27, comma 5, seconda parte.

Inoltre, rispetto alle modifiche relative all'aggiornamento di previsioni esistenti, al comma 22 è stata modificata la lettera b) al fine di rendere il testo più aderente alla pratica della Delibera ETS n. 119/2019 - Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2012-2030.

Infine, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 2022/2023, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonché da quelle di cui al comma 22-bis, in quanto di nuova istituzione sono assegnati al MASE, destinati al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Articolo 6, comma 8 --> Inserimento nuovo articolo 42 bis del d.lgs. 47/2020

È previsto l'inserimento dell'articolo 42 bis - *Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni* - al fine di recepire nella legislazione nazionale l'articolo 1, punto 23), lettera d), della direttiva (UE) 2023/959, che modifica l'articolo 42 della direttiva 2003/87/CE con l'introduzione del paragrafo 12 bis, contenente le sanzioni verso le società di navigazione che non rispettano gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36 per due o più periodi consecutivi.

Il comma 1 disciplina le azioni che adotta l'autorità marittima territorialmente competente nei confronti di una nave di una società di navigazione attribuita all'Italia *“che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3 bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42”*, nel momento in cui si trova o arriva in un porto situato in Italia. Nel caso in cui la nave batta bandiera italiana, si emette un provvedimento di diniego delle spedizioni alla nave, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, oppure, nel caso in cui la nave non batta bandiera italiana, viene emesso un provvedimento di espulsione. In entrambe le circostanze, l'autorità marittima territorialmente competente comunica il provvedimento al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), agli altri Stati membri e, nel caso di bandiera straniera, allo stato di bandiera interessato.

Il comma 2 regola la circostanza in cui a rientrare nella fattispecie prevista dal comma 1 sia una società di navigazione non attribuita all'Italia. In questo caso, i riferimenti normativi per circoscrivere la fattispecie differiscono da quelli del comma 1, in quanto devono riferirsi alla direttiva 2003/87/CE, in quanto gli obblighi richiamati al comma 1, previsti dal d.lgs. 47/2020, non sono applicabili a società di navigazione non attribuite all'Italia.

Come previsto ai commi 5 e 6, l'autorità marittima territorialmente competente, per irrogare le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o dalla



Commissione europea e, in ogni caso, prima di irrogarle consente alla società di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni.

Il comma 5 regola invece il caso di una nave di una società di navigazione già interessata *“da un ordine di espulsione emesso ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 11 bis della direttiva 2003/87/CE da parte dell’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea, o da un provvedimento di diniego delle spedizioni o di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2”* che si trova o arriva in un porto italiano. In questa circostanza *“fino a quando la società di navigazione interessata non adempia i suoi obblighi di restituzione a norma dell’articolo 36 comma 3 bis del presente decreto o dell’articolo 12 della direttiva 2003/87/CE”* si *“nega il rilascio delle spedizioni a norma dell’articolo 181 del Codice della navigazione”* se la nave batte bandiera italiana, altrimenti si *“emette un provvedimento di rifiuto di accesso al porto”*.

Per la corretta applicazione della sanzione di cui al comma 5, è necessario che il Comitato comunichi al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera *“le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei provvedimenti di diniego delle spedizioni emessi da un altro Stato membro”* (comma 6).

In ogni caso il nuovo articolo 42 bis non deve pregiudicare *“le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.”* (comma 8).

Il comma 9, infine, rimanda ad un successivo decreto interministeriale per la definizione degli aspetti procedurali connessi all’intervento dell’Autorità marittima (termine per la presentazione delle osservazioni, valutazione dei presupposti del mancato rispetto degli obblighi di restituzione, termine per l’adozione del provvedimento, forma del provvedimento, comunicazione del provvedimento, ecc.). Ciò al fine di disciplinare più compiutamente le fasi del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordine di espulsione della nave o del diniego delle spedizioni.

Articolo7, comma 1 -->Introduzione dei nuovi capi V bis e V ter del d.lgs. 47/2020

Il **nuovo capo V bis** inserisce nel d. lgs 47/2020 l’intero corpo di disposizioni relative al funzionamento del nuovo sistema ETS 2. In particolare, alcuni degli articoli introdotti derivano direttamente dalle disposizioni presenti in direttiva, mentre altri sono stati introdotti al fine di rendere applicabile il testo a livello nazionale e per ragioni di coerenza e omogeneità con le disposizioni già previste nel decreto emendato.

L’articolo 42 ter statuisce l’ambito di applicazione del capo *“[...] alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all’attività di cui all’allegato I bis.”*, escludendo pertanto l’applicazione delle disposizioni ai capi III (Trasporto aereo e marittimo) e IV (Impianti fissi) del decreto.

Gli articoli dal 42 quater al 42 decies, regolano le modalità con cui i soggetti regolamentati devono gestire l’ingresso e l’uscita dal sistema. In particolare, gli articoli 42 quater, 42 quinquies, 41 sexies e 42 septies, recependo quanto previsto dall’articolo 1, punto 29) della direttiva (UE) 2023/959 che



introduce l'articolo 30 ter nella direttiva 2003/87/CE, normano le modalità di richiesta, modifica, rilascio e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra nei settori dell'ambito di applicazione. Infatti, *"A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2" (articolo 42 quater).*

Rispetto alla scelta normativa della direttiva che concentra tutte le disposizioni relative all'autorizzazione in un unico macro-articolo, si è optato, invece, in conformità con quanto già previsto per l'autorizzazione degli impianti di cui al capo IV, di dedicare un articolo specifico a ciascuna delle disposizioni relative alla fase autorizzatoria.

Per consentire ai soggetti regolamentati già in attività nel corso del 2024, di poter esercire la propria attività in presenza di autorizzazione già dal 1° gennaio 2025, la domanda di autorizzazione e l'eventuale rilascio dovrà avvenire nel corso del 2024. Nelle more della costituzione del Comitato ETS 2 e nella fase di avvio del nuovo sistema, dato il prevedibile alto numero di pratiche di richiesta di autorizzazione da parte dei soggetti già in attività (circa 1300), si prevede nel decreto una procedura specifica per la richiesta e rilascio dell'autorizzazione per questi soggetti. Infatti, l'articolo 42 quinquies al comma 2 prevede una specifica finestra temporale nel corso del 2024 per la presentazione della domanda e l'articolo 42 septies, comma 3, prevede uno specifico processo autorizzatorio da parte del Comitato ETS 2 per garantire da un lato i necessari tempi istruttori e dall'altro il rilascio delle autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche previste dal sistema.

Gli articoli 42 octies e 42 decies regolano rispettivamente le modalità di comunicazione della cessazione delle attività di cui all'allegato I bis del decreto e la relativa revoca dell'autorizzazione ad emettere. Tali articoli, pur se non espressamente previsti dal dettato della direttiva 2003/87/CE, risultano necessari per disciplinare il funzionamento del sistema nel contesto italiano, in analogia con quanto previsto per gli impianti fissi di cui al capo IV.

Analogamente, in conformità con quanto previsto al capo IV, è introdotto l'articolo 42 novies, che regola le disposizioni relative al Piano di monitoraggio e alle sue eventuali modifiche. Le disposizioni di questo articolo sono necessarie al fine di consentire ai soggetti regolamentati di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 75 ter del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122, tramite la previsione di specifiche norme nazionali.

L'articolo 42 undecies è relativo alla vendita all'asta delle quote ETS 2. Tale articolo rispecchiando la struttura del già applicato articolo 23 del decreto, consente di recepire l'articolo 1 punto 29) della direttiva 2023/959, che introduce l'articolo 42 quinquies nella direttiva 2003/87/CE. In particolare, i commi 1 e 2 sono necessari a indicare la messa all'asta totale delle quote dal 2027 e la distinzione di questa tipologia di quote da quelle di cui al capo III e IV. Il comma 7 dispone l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste verso le medesime finalità previste dall'articolo 23 comma 7 e ad ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2 come la decarbonizzazione degli edifici e del trasporto, il sostegno finanziario alle famiglie a medio e basso reddito, l'integrazione delle risorse del Fondo Sociale per il Clima (regolamento (UE) 2023/955) e le compensazioni per i soggetti che potrebbero subire una doppia imposizione a causa dell'EU ETS e dell'ETS 2.



I commi 3,4 e 6, regolano il ruolo del GSE come responsabile per il collocamento delle quote in ragione della sua comprovata esperienza, e le modalità di versamento dei proventi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione. Il comma 5 stabilisce invece l'assegnazione dei proventi disponibili al MASE. Tali disposizioni non derivano direttamente dalla direttiva, ma sono necessarie per garantire il funzionamento del sistema.

L'articolo 42 duodecies è introdotto per recepire i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 30 sexies della direttiva 2003/87/CE, introdotti dal punto 29) dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/959. Questo articolo aggiuntivo è necessario per stabilire le modalità di trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni nel nuovo ETS 2. In particolare, al comma 3, si introduce l'obbligo di restituzione delle quote entro il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2028.

Il nuovo articolo 42 ter decies è relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni del comma V bis. Questo articolo recepisce l'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE, come introdotto dal punto 29) della direttiva (UE)2023/959, ad eccezione del comma 7. In particolare, poiché il primo paragrafo della direttiva rimanda all'applicabilità dell'articolo 14 della stessa, al primo comma si rimanda alle normative unionali pertinenti, direttamente applicabili ai soggetti regolamentati. Nell'articolo inoltre, viene recepito l'obbligo di monitoraggio a decorrere dal 2025, l'obbligo di monitoraggio storico semplificato per le emissioni occorse nel 2024, le scadenze per la comunicazione delle emissioni, prevista per il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2025, la scadenza, 30 aprile, per la comunicazione relativa alla quota media dei costi ai consumatori finali, dal 2028 al 2030, l'obbligo di procedere a stima conservativa da parte del comitato in caso di mancata comunicazione delle emissioni e la possibilità per il Comitato ETS 2 di concedere procedure di monitoraggio semplificate in caso di piccoli emettitori.

L'articolo 42 quater decies recepisce le disposizioni relative alla verifica delle emissioni, di cui al nuovo articolo 30 sexies, paragrafi 1 e 7, della direttiva. In particolare, è stata recepita l'applicabilità dell'articolo 15 della direttiva stessa all'ETS 2. Rispetto alla scelta del legislatore europeo di prevedere le norme relative a monitoraggio e verifica in un unico articolo, si è optato di prevedere due articoli separati in conformità con quanto previsto per le disposizioni analoghe già presenti per gli impianti fissi.

L'articolo 42 quindicies recepisce la norma introdotta con il nuovo articolo 30 octies della direttiva 2003/87/CE, che statuisce l'applicabilità di numerosi articoli già esistenti al nuovo ETS 2. In questo articolo sono richiamati gli articoli del d.lgs 47/2020 corrispondenti agli articoli della direttiva per la cui applicazione è necessario il recepimento nazionale e non già recepiti con un articolo dedicato in questo capo. In particolare, l'articolo 34 (*Sistema di registri*) per il riferimento agli artt. 19 e 20 della direttiva, l'articolo 40 (*Validità delle quote*) per il riferimento all'articolo 13 della direttiva, l'articolo 43 (*Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e, accesso all'informazione e previsione flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading*) per il riferimento agli artt. 15 bis e 17 della direttiva e l'articolo 44 (*Relazione alla Commissione europea*) per riferimento all'articolo 21 della direttiva. I riferimenti all'articolo 16 e 18 del nuovo articolo 30 octies sono stati recepiti rispettivamente all'articolo 42 octies decies, relativo al sistema sanzionatorio del nuovo ETS 2, e all'articolo 4 bis che introduce il Comitato ETS 2.



L'articolo 42- sexdecies recepisce la norma introdotta con il nuovo articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE ed è necessario per regolare, a partire dal 2027, la possibilità di estendere unilateralmente le attività di cui all'allegato I bis, applicando il nuovo ETS 2 a nuovi settori non previsti dalla direttiva. Il recepimento di tale disposizione non era necessario in senso stretto in quanto statuisce disposizioni solo in caso lo Stato membro desideri avvalersene. Si è optato per il recepimento in questa forma in conformità con quanto previsto per capo IV all'articolo 14.

Poiché il nuovo articolo 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE prevede, al verificarsi di specifiche condizioni relative al prezzo del gas e del petrolio, lo slittamento della messa all'asta delle quote e degli obblighi di restituzione, è stato introdotto l'articolo 42 septies decies per prevedere, nel caso in cui la Commissione comunichi lo slittamento del sistema, la deroga all'articolo 42 undecies, comma 1, per la messa all'asta delle quote a partire dal 2028, e la deroga all'articolo 42 duodecies, comma 3, per l'obbligo di restituire le quote il 31 maggio di ogni anno a decorrere dal 2029.

Il già citato articolo 42 octies decies introduce il sistema sanzionatorio recependo l'articolo 30 octies della direttiva che estende l'applicabilità dei paragrafi 1,2,3,4 e 12, dell'articolo 16 al nuovo ETS 2. In particolare, in ottemperanza al paragrafo 1, e in analogia con quanto previsto per le sanzioni già previste per gli impianti fissi di cui all'articolo 42, sono state definite le seguenti fattispecie nel contesto ETS 2:

- Esercizio dell'attività in mancanza di autorizzazione;
- Mancata comunicazione verificata delle emissioni entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Falsa attestazione di verifica;
- Mancata comunicazione di cessazione attività;
- Mancate comunicazioni o trasmissione di informazioni richieste ai sensi degli articoli 42 septies e 42 decies;
- False o errate comunicazioni di cui agli articoli 42 septies, 42 decies e 42 terdecies, comma 5.

In ottemperanza all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva, al comma 8 è prevista la sanzione in caso di mancata restituzione delle quote entro il termine del 30 maggio di ciascun anno.

In linea con i criteri di proporzionalità ed efficacia che le sanzioni debbono soddisfare ed in considerazione della confrontabilità, in prima battuta, dei gestori in ambito EU ETS con i soggetti regolamentati in ambito ETS 2 – sia dal punto di vista economico sia dell'impatto emissivo - la struttura delle sanzioni e i relativi importi delle quote fisse nei due ambiti sono stati equiparati.

Contestualmente, è rimasto immutato anche l'importo della quota variabile, laddove prevista, nella misura espressamente stabilita all'articolo 16, comma 3 della direttiva.

L'introduzione dell'articolo 42 octies decies è avvenuta in ottemperanza dei principi e criteri direttivi dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2022/2023, in particolare nel rispetto della lettera d) per quanto riguarda la strutturazione del sistema sanzionatorio e della lettera e) per quanto riguarda l'assegnazione al MASE dei proventi derivanti da queste sanzioni di nuova istituzione.



L'articolo 42 novies decies è introdotto per dare applicazione a quanto previsto al nuovo articolo 30 septies, paragrafo 5, che prevede:

- l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al capo V bis e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonché il rischio di restituzione di quote per emissioni non contemplate dal capo V bis;
- Una compensazione finanziaria ai consumatori finali dei combustibili nei casi in cui non sia possibile evitare tale doppio conteggio o restituzione;
- La necessità di atti di esecuzione della Commissione riguardanti questi argomenti.

Pertanto, il comma 1 richiama gli obblighi di monitoraggio dei soggetti regolamentati al fine di evitare doppi conteggi. Il comma 2 impegna il Comitato ETS 2 a rendere disponibili sul Portale ETS 2 le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 terdecies del Regolamento 2018/2066/UE contenute nella comunicazione delle emissioni di cui al comma 2 dell'articolo 36, in quanto il rischio maggiore di doppi conteggi ricade in un circoscritto numero di gestore di impianti nell'ambito di applicazione dell'EU ETS, e al comma 3 la previsione relativa ad una compensazione finanziaria in questi specifici casi, ai sensi delle norme unionali, a cui destinare parte dei proventi delle aste del nuovo ETS 2, ai sensi della lettera d) del comma 7 dell'articolo 42 undecies. Si prevede la possibilità di avvalersi del GSE tramite apposita convenzione, data la specifica e unica professionalità e competenza in termini di ETS 2 e gestione dei proventi delle aste in qualità di auctioneer. Al comma 4, invece, si prevede la possibilità di estendere le misure di compensazione anche agli ospedali che non rientrano tra gli impianti di cui al capo IV, recependo quanto previsto al nuovo articolo 30 sexies, paragrafo 4, della direttiva.

Il **nuovo capo V ter** "Disposizioni relative al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere", introduce disposizioni sanzionatorie legate alle violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, il c.d. regolamento CBAM, in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022/2023, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2022/2023, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Il nuovo articolo 42 vicies, al comma 1, definisce le seguenti fattispecie:

- Mancata adozione di misure necessarie per adempiere all'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, commi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 (cosiddetta relazione CBAM);
- Presentazione relazione CBAM incompleta o inesatta.



Nei commi successivi sono descritte le modalità applicative di dette sanzioni. Il comma 6, invece, definisce la competenza del Comitato ETS per le disposizioni del capo V ter e infine il comma 7 destina al MASE i proventi di dette sanzioni, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea, in particolare rispetto alla lettera e).

Articolo8, comma 1 -->Modifica dell'articolo 43 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 43 del d.lgs. 47/2020 è stato modificato con l'introduzione dei commi 3,4,5 e 6 e con il conseguente aggiornamento della rubrica dell'articolo. In particolare, i commi 3 e 4 recepiscono il nuovo paragrafo6 dell'articolo 14 della direttiva, introdotto dal punto 79 dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/958. Tali commi statuiscono le modalità di trasmissione alla Commissione dei dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo e per disciplinare la richiesta di pubblicazione dei dati ad un livello di aggregazione più elevato nei casi in cui la divulgazione ordinaria possa essere considerata lesiva degli interessi commerciali dell'operatore.

Il comma 5, invece, dà applicazione a quanto previsto all'articolo 27, paragrafo1, lett. a) e all'articolo 27 bis, paragrafo1, lett. a), della direttiva, relative alla pubblicazione di informazioni relative agli impianti che rientrano nel regime dei piccoli o molto piccoli emettitori; inoltre, tali informazioni sono utili a integrare riferimenti a informazioni pubblicabili relative al registro nazionale dei piccoli emettitori (Renape) già applicate dal 2017.

Il comma 6, infine, consente un corretto funzionamento del sistema ETS 2 e prevede una fattiva collaborazione con ADM nell'individuazione dei soggetti regolamentati in quanto pagatori di accisa. Il coinvolgimento di ADM risulta giustificato dall'expertise specifica e dalla mole di informazioni in possesso all'Agenzia legate all'identificazione dei soggetti pagatori di accisa e, di conseguenza, agli usi finali dei combustibili. Per tali ragioni, inoltre, l'ADM è coinvolta direttamente nell'organizzazione del Comitato ETS 2 e nei gruppi esperti della Commissione europea dedicati a questo nuovo sistema.

Articolo8, comma 2 -->Inserimento nuovi articoli 43 bis e 43 ter del d.lgs. 47/2020

L'articolo 43 bis recepisce il nuovo articolo 30 quater decies della direttiva, in particolare le disposizioni relative al paragrafo3. In questo articolo si statuisce la competenza del MASE nel garantire la visibilità delle fonti di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui all'articolo 6, all'articolo 23 e all'articolo 42 undecies.

L'articolo 43 ter recepisce l'articolo 1, punto 18 della direttiva (UE) 2023/959, che statuisce l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste delle quote di emissione in conformità al principio del "non arrecare danno ambientale significativo". Pur se il recepimento di tale articolo non era necessario, in quanto dispone un obbligo a carico degli Stati membri, si è ritenuto opportuno provvedere al recepimento per rimanere coerenti con la scelta del d.lgs. 47/2020 di statuire gli usi consentiti per i proventi delle aste di cui all'articolo 23, comma 7.



Articolo8, comma 3 -->Modifica lessicale all'articolo 45 del d. lgs. 47/2020

Articolo8, comma 4-->Modificadell'articolo 46 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 46 aggiorna il sistema tariffario in considerazione dell'introduzione dei nuovi settori all'interno dell'ambito di applicazione dell'EU ETS, dell'istituzione del sistema ETS 2 e dell'aggiornamento delle disposizioni per i settori già coinvolti dal sistema. Tali disposizioni sono state novellate in linea con il principio per cui le tariffe siano sufficienti a coprire interamente i servizi resi in forza degli articoli individuati, in linea con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 46, che recita: *"Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

La **lettera a)** modifica il comma 2 già esistente, al fine di estenderne l'applicazione anche alle società di navigazione, prevedendo i riferimenti agli articoli e commi, corrispondenti a quelli riportati, ad esse riferiti: articolo 12 quater, commi 1,2,3,4,7 e 8, 12 septies, articolo 26 commi 1 bis e 1 ter e articolo 35 commi 2 bis e 2 ter. Inoltre, poiché gli artt. 7 e 8, relativi al trasporto aereo, sono abrogati, sono stati eliminati i relativi riferimenti e inserito il riferimento all'articolo 7 bis, ed è anche inserito il riferimento all'articolo 9 bis, commi 2 e 3, relativamente alle comunicazioni del Comitato relativamente alla compliance Corsia.

La **lettera b)** introduce nel nuovo comma 2 bis la disposizione che consente di prevedere tariffe a copertura dei servizi derivanti da quanto previsto nel decreto rispetto al nuovo sistema ETS 2. I servizi derivano dai corrispondenti articoli già previsti per gli impianti fissi se applicabili. In particolare:

- Articolo 34, commi 2,4,5,6 e 7, relativamente al funzionamento del Registro;
- Articolo 4 bis, comma 8, relativi alle attività di supporto al Comitato e alla relativa Segreteria tecnica, svolte dalla direzione generale competente del MASE, nonché al funzionamento del Portale ETS 2;
- Articolo 42 septies, commi 1,2 e 3, relativamente al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;
- Articolo 42 octies, relativamente alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;
- Articolo 42 novies, commi 2 e 5, relativamente alla presentazione e approvazione del Piano di monitoraggio;
- Articolo 42 decies, relativamente alla cessazione dell'attività;
- Articolo 42 ter decies, commi 2, 4, 6 e 7, relativamente alle comunicazioni delle emissioni e dei costi trasferiti ai consumatori finali;
- Articolo 42 quater decies, commi 3 e 4, relativamente alla verifica della comunicazione delle emissioni;
- Articolo 42 novies decies, comma 2, relativamente allo scambio di informazioni su portale relative all'articolo 75 ter vices del Regolamento 2018/2066/UE.



I nuovi commi 2 ter e 2 quater, prevedono una tariffa annua una tantum per i servizi citati ai commi 2 e 2 bis, compresi i servizi del Registro, per i soggetti regolamentati e le società di navigazione nelle more della revisione del decreto 6 dicembre 2021 Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System) al fine di una loro inclusione. Questi commi sono propedeutici al fine di rispettare il criterio per cui il pagamento dei costi relativi ai servizi resi deve essere effettuato prima dell'espletamento delle attività amministrative allo scopo, tra l'altro, di garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere e introiti tariffari.

La **lettera c)** estende la previsione del comma 3 anche agli introiti tariffari derivanti dai nuovi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. Allo stesso modo la lettera e) estende le disposizioni del comma 4 a quanto previsto al nuovo comma 2 bis.

La **lettera d)** sopprime il comma 4 ormai obsoleto, in quanto contenente disposizioni da applicarsi nelle more della definizione dell'ormai applicato decreto 6 dicembre 2021 Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System).

La **lettera f)** introduce due nuovi commi. Il comma 6 definisce la riassegnazione e gli usi delle risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31. Pertanto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica utilizza queste risorse per finalità coerenti con quelle previste all'articolo 23, comma 7, in favore degli impianti di cui agli articoli 31 e 32. Il comma 7, invece, ribadisce, il criterio per cui il pagamento dei costi relativi ai servizi resi deve essere effettuato prima dell'espletamento delle attività amministrative allo scopo, tra l'altro, di garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere e introiti tariffari.

Articolo 8, comma 5 --> Modifica dell'articolo 47 del d.lgs. 47/2020

La revisione dell'articolo 47 aggiorna e allinea le disposizioni transitorie e abrogazioni del d.lgs. 47/2020 alle modifiche introdotte dalle revisioni alla direttiva 2003/87/CE con effetti sull'ordinamento interno.

In particolare:

- Le **lettere a) e b)** prevedono la modifica del comma 1 e l'abrogazione del comma 2 e 3 per rispecchiare la circostanza attuale per cui il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è totalmente abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo, relativamente all'istituzione del "*Fondo per la transizione energetica nel settore industriale*";
- La **lettera c)** aggiorna la denominazione del Comitato ETS in linea con le modifiche introdotte all'articolo 4.

Articolo 9 --> Modifica dell'allegato I del d.lgs. 47/2020

Le lettere a), b) e c) recepiscono le modifiche introdotte all'Allegato I, punti 1) e 3) della direttiva, la cui applicazione ha effetto dal 1° gennaio 2026, come da disposizione transitoria ex articolo 4 della direttiva stessa. In particolare, nuovo punto 1 bis) è necessario per inserire il criterio di esclusione dall'ambito di applicazione delle emissioni generate almeno al 95% da biomassa invece che dal



100%; mentre il nuovo punto 3 bis) è necessario per consentire di prendere in considerazione ai fini del punto 3) anche gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa.

La lettera d) introduce numerose modifiche alla tabella dell'Allegato I per quanto riguarda la colonna attività. Le modifiche principali, in linea con le modifiche introdotte all'allegato I della direttiva, riguardano:

- Inserimento di nuove attività:
 - **Combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani** con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, **esclusivamente** ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni.

- Modifica dei processi inclusi nell'attività e inserimento di soglia in MWt:
 - **Raffinazione di petrolio, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.** L'elemento principale di novità è che nel settore della raffinazione l'attività non è più limitata alla sola raffinazione degli oli minerali, ma vi è una apertura ad altre materie di input al processo. Questa modifica non si percepisce nella traduzione italiana della direttiva perché l'attività indicata nell'Allegato I continua a chiamarsi "Raffinazione di petrolio".

Inoltre, poiché tale modifica potrebbe interessare anche impianti relativamente piccoli, è stata aggiunta una nuova soglia di 20 MWt per la potenza termica nominale.

- Modifica soglia da MW a t/g per le attività di:
 - **Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di gesso** e altri prodotti a base di gesso, con gesso calcinato o gesso secondario essiccato con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. Prima la capacità era espressa in MWt, dal 2024 la soglia di capacità dell'attività è espressa in termini di produzione, e fissata in 20 tonnellate al giorno.
 - **Produzione di nerofumo** che comporta la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno. Prima la capacità era espressa in MWt, dal 2024 la soglia di capacità dell'attività è espressa in termini di produzione, e fissata in 50 tonnellate al giorno.

- Modifica della soglia in t/g e tipologia di processo produttivo per l'attività di:
 - **Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi** con una capacità di produzione superiore a 5 tonnellate al giorno. È stata abbassata la soglia, che prima era 25 t/g, ed eliminata la limitazione specifica ai processi di produzione "reforming o ossidazione parziale". Considerato il fatto che non risulta più elemento necessario l'emissione di GHG da parte



dell'impianto per l'inclusione in ETS, saranno inclusi gli impianti sopra soglia in cui la produzione avviene mediante tutti i tipi di processi di elettrolisi.

- Modifica dell'attività in termini di processi o produzioni inclusi, per le attività di:
 - **Produzione di ferro o acciaio** (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. Cambia la definizione dell'attività in quanto si estende al "ferro" mentre prima era inclusa solo la "ghisa".
 - **Produzione di alluminio primario o di allumina**. L'attività è estesa alla "allumina" mentre prima era incluso solo l'alluminio primario. L'attività rimane senza soglie di inclusione.
 - **Trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi della presente direttiva**. Due modifiche essenziali: 1) rimozione della tipologia specifica di trasporto (prima era esclusivamente previsto il trasporto e mezzo tubazioni), e 2) prima della revisione non era specificata l'esclusione delle emissioni già coperte da altra attività della Direttiva ETS.
- **Modifiche alle attività di "Trasporto aereo"** per inserire l'ambito di applicazione del CORSIA e per variare la capacità massima dei voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche.
- Inserimento dell'attività di "**Trasporto marittimo**" e le relative emissioni.

Articolo 10 --> Inserimento dell'Allegato I bis del d.lgs. 47/2020

L'articolo introduce nel d.lgs. 47/2020 l'Allegato I bis nella medesima forma e contenuto previsto dall'Allegato III della direttiva, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/959. La tabella circoscrive e definisce le attività e i gas serra rientranti nel campo di applicazione del nuovo ETS 2.

Articolo 11 --> Modifica dell'Allegato III del d.lgs. 47/2020

Le disposizioni prevedono nell'allegato III del d.lgs 47/2020 le modifiche introdotte all'Allegato IV della direttiva dalle direttive (UE)2023/958 e 2023/959. In particolare, le lettere a), d) ed e) specificano il riferimento ai criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001. La lettera i), invece, introduce la Parte C "*Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis*", necessaria per inserire le pertinenti disposizioni relative al capo V bis.



Articolo 12 --> Modifica dell'Allegato IV del d.lgs. 47/2020

Le disposizioni prevedono nell'allegato IV del d.lgs 47/2020 le modifiche introdotte all'Allegato V della direttiva dalla direttiva (UE) 2023/959.

Le lettere dalla a) alla f) aggiornano il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove era mancante, al fine di rendere il testo maggiormente efficace. Inoltre, la lettera g) introduce la Parte C "C Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di cui all'allegato I bis", necessaria per inserire le pertinenti disposizioni relative al capo V bis.

Articolo 13 --> Abrogazioni e disposizioni transitorie

Il comma 1 prevede la soppressione a partire dal 1° gennaio 2026 dell'articolo 3, comma 1, lettera bb) e dell'articolo 24 comma 2 lettera b) e lettera c), relativi alla definizione di "impianto di produzione di elettricità" e alle correlate norme sulle assegnazioni gratuite a tali impianti. Tale disposizione è necessaria in applicazione dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/959.

I commi 2, 3 e 4 assicurano la presenza e la continuità amministrativa di un'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto e ne definiscono struttura e governance nelle more dell'aggiornamento dei decreti atti al suo funzionamento.

In particolare, il comma 2 garantisce che il comitato e la segreteria tecnica in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad assolvere le loro funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato e della sua segreteria tecnica anche relativamente all'inclusione del settore marittimo in ETS, ad eccezione delle funzioni relative al CBAM, che rimangono in capo alla direzione competente.

I commi 3 e 4 prevedono che il presidente, il vicepresidente e i rimanenti membri del comitato nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, costituiscano, rispettivamente, il presidente e il vicepresidente e la Sezione 1 di cui all'articolo 4, comma 2, del d. lgs 47/2020, come modificato dal presente decreto.

Articolo 14 --> Clausola di invarianza finanziaria

La disposizione introduce la clausola per cui dall'attuazione dello stesso non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 --> Entrata in vigore

La disposizione definisce la data di entrata in vigore del decreto.



La trasposizione delle modifiche alla direttiva 2003/87/CE implica l'abrogazione delle disposizioni esistenti in contrasto o comunque incompatibili e il coordinamento delle correlate disposizioni legislative per garantire la coerenza del provvedimento legislativo assicurando nel contempo la neutralità sui saldi di finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Schema di decreto legislativo concernente “Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra”.

Premessa

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell’Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Tale sistema è stato recentemente modificato tramite l’adozione di diversi atti legislativi unionali¹, che estendono il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e ne rafforzano il meccanismo al fine di contribuire all’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111² (c.d. legge UE sul clima). La revisione della direttiva costituiva parte del pacchetto di proposte «Pronti per il 55 %», presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell’Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.

In linea con la delega al governo derivante dalla legge di delegazione europea 2022/2023, lo schema di decreto legislativo in argomento contiene le disposizioni per l’attuazione della DIRETTIVA (UE) 2023/959 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nonché della DIRETTIVA (UE) 2023/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Le due direttive emendano insieme la direttiva originaria 2003/87/CE contribuendo a costituire un unico testo consolidato. In tal senso si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 32, lettera h) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, procedere al recepimento delle due direttive con un unico testo legislativo, in quanto le direttive riguardano la stessa materia (il sistema di scambio di quote di emissione), comportano modifiche agli stessi atti normativi e fissano i medesimi termini di recepimento.

Le principali modifiche alla direttiva 2003/87/CE, recepite tramite lo schema di decreto in argomento, hanno riguardato principalmente:



- **L'estensione dell'ambito di applicazione** con l'inclusione graduale di nuovi settori, oltre a quelli già regolati dell'industria e del trasporto aereo civile. A partire dal 2024 è infatti prevista la graduale estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo;
- la creazione di un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (**ETS 2**) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni);
- Per quanto riguarda il settore dell'**aviazione**, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni al sistema economico europeo (SEE) fino al 2027;
- Per quanto riguarda le **assegnazioni gratuite**, si prevede una loro progressiva riduzione, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per le emissioni del trasporto aereo e nel 2034 per quelle dei settori interessati dal nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM, con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni);
- È previsto che gli Stati membri utilizzino i **proventi delle aste** delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio;
- Introduzione del **CBAM** per contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria e, in particolare, per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra-UE – dove non vige il sistema EU ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti in conseguenza dell'applicazione del sistema EU ETS.

Conclusioni. In linea con la disposizione prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo in argomento le innovazioni introdotte al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (d'ora in poi 'il d. lgs. 47/2020'), per adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo e adattare l'impianto amministrativo in essere alle nuove e molteplici esigenze di regolazione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione continua ad essere assicurata dai proventi delle aste delle quote di emissioni su cui gravano le spese di funzionamento e gestione del sistema oltre che dall'indotto proveniente dalle tariffe a carico dei gestori di impianti fissi, degli operatori aerei, delle società di navigazione e dei soggetti regolamentati, coinvolti dal sistema, quando implementate.

Di seguito si illustrano da un punto di vista finanziario le disposizioni del decreto legislativo in oggetto.

Articolo 1-->Modifica del Titolo del d.lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione, necessaria ad aggiornare la rubrica del titolo del d.lgs. 47/2020 per inserire il riferimento al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 1 -->Modifiche dell'Articolo 1, comma 1, del d.lgs. 47/2020



Dall'attuazione della presente disposizione, necessaria a inserire il riferimento al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 2-->Modifica dell'Articolo 2, comma 2, del d.lgs. 47/2020

L'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 47/2020 è stato modificato per riferire l'applicazione delle disposizioni del decreto alle attività riportate nell'allegato I e non solamente alle emissioni collegate al loro esercizio, nonché alle attività elencate nell'allegato I bis, relative all'ETS 2.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 3-->Modifica dell'articolo 3 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 3 del d.lgs. 47/2020 è stato modificato per inserire diverse nuove definizioni normative.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 3, comma 1 -->Modifica dell'articolo 4 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 4 del d.lgs. 47/2020 è stato ampiamente modificato al fine di rivedere le competenze, la composizione, e la struttura dell'Autorità nazionale competente, in linea con quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge di delegazione europea 2022-2023. Tale revisione risulta necessaria per allineare le competenze dell'Autorità con il campo di applicazione della direttiva EU ETS, come modificata ed integrata dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, e per rafforzarne la struttura organizzativa in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere, anche in relazione alle incombenze derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) 2023/956.

Dall'aumento del numero dei membri del Comitato da 15 a 22, in ragione dei componenti della nuova Sezione 2, ai sensi del nuovo comma 2-bis, e della Segreteria tecnica da 5 a 11 membri, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere, ai sensi del nuovo comma 6, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica. Infatti, si consideri che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato e della Segreteria tecnica, stabiliti con il decreto di cui al comma 12, e per la copertura di eventuali attività di supporto tecnico-giuridico mediante accordi e convenzioni, sono utilizzati i proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal d.lgs. n. 47/2020 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Tanto premesso, inoltre:

- A) si esclude la possibilità che la disposizione generi ulteriori oneri di diversa natura rispetto a quelli sopraindicati,. Infatti, il supporto logistico ed organizzativo al Comitato è prestato dalla Direzione generale competente per materia;
- B) in riferimento al supporto prestato dalla Direzione generale competente per materia all'eventuale contenzioso di cui alla lettera h), si precisa che le attività correlate verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- C) si precisa che gli accordi di cooperazione con Unioncamere ed Enac, ovvero le convenzioni con GSE e Sogesid, saranno sottoscritti in continuità con quelli attualmente in essere;
- D) si precisa che il protocollo di intesa con l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli in materia di CBAM sarà finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.



- E) si precisa che qualsiasi ulteriore supporto fornito dalle Amministrazioni interessate dall'attuazione delle disposizioni in esame (Ministeri, Enti, Istituti di ricerca) non potrà produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le relative attività saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Pertanto, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 3, comma 2-->Inserimento del nuovo articolo 4-bis del d.lgs. 47/2020

Tale disposizione disciplina l'istituzione il funzionamento di una nuova Autorità nazionale competente, dedicata allo svolgimento delle funzioni previste dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non già coperti dall'attuale EU ETS (c.d. ETS 2), disciplinato dal nuovo Capo V bis del d. lgs. n. 47/2020. Tale nuova Autorità competente, denominata Comitato ETS 2, è una struttura separata e autonoma rispetto al Comitato ETS, con il quale mantiene tuttavia il necessario coordinamento operativo, nel pieno rispetto delle disposizioni unionali.

L'ETS 2 coinvolge una quantità rilevante di operatori, c.d. soggetti regolamentati, definiti come i soggetti che, in base alla normativa fiscale vigente, debbono provvedere al pagamento dell'accisa sui carburanti e combustibili immessi in consumo ad uso energetico (combustione) nei tre settori di applicazione dell'ETS 2.

Il nuovo Comitato ETS 2 sarà responsabile del rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché del rispetto del ciclo di compliance (monitoraggio, comunicazione, restituzione) da parte dei soggetti regolamentati, che nel 2025 si stima saranno circa 1300. Le attività da svolgere (ad eccezione delle assegnazioni e rilasci di quote gratuite) e il numero di pratiche da seguire sono dunque assimilabili a quelle seguite dal Comitato ETS.

Le previsioni circa la composizione del Comitato ETS 2 (11 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente) e della Segreteria tecnica ETS 2 (5 membri, compreso il coordinatore) non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica. Infatti, si consideri che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica, da stabilire con il decreto di cui al comma 10, per il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e per la copertura delle eventuali attività di supporto tecnico-giuridico, mediante apposita convenzione con il GSE e accordo di cooperazione con Unioncamere, sono utilizzati i proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS. L'articolo 23, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 47/2020, al quale fa rinvio il nuovo articolo 42-undecies relativo agli specifici proventi derivanti dall'ETS 2, prevede infatti tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Tanto premesso, si prevede l'istituzione di una nuova Autorità competente, denominata Comitato ETS 2, che è una struttura separata e autonoma rispetto al Comitato ETS, con il quale mantiene tuttavia il necessario coordinamento operativo, nel pieno rispetto delle disposizioni unionali; tale Autorità istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, l'attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la relativa istituzione della segreteria tecnica,



l'avvalimento del GSE da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria, il portale ETS2, il cui funzionamento è stato ampiamente descritto anche nella relazione illustrativa, che qui si richiama, non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente., I costi relativi al portale ETS2 saranno coperti dai proventi delle tariffe di cui al nuovo comma 2 bis dell'articolo 46 del d.lgs. 47/2020.

Inoltre, gli oneri per le convenzioni con GSE e ADM sono posti a carico dei proventi delle aste ai sensi dall'articolo 23, comma 7, lettera n). Si fa presente che le convenzioni con il GSE, a differenza di quelle stipulate con la Società in house del MASE, non rientrano nel limite massimo di 3 milioni di euro annuo previsto dall'art. 45 d.l. 13/2023, secondo quanto chiarito dalla pertinente relazione tecnica.

Pertanto, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo4, comma 1--> Modifica della rubrica del capo III del d.lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione, necessaria ad aggiornare la rubrica del Capo III per riflettere l'allargamento del campo di applicazione dell'EU ETS al settore marittimo, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 2 -->Introduzione di una nuova partizione del Capo III del d.lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione, necessaria a prevedere una nuova partizione del Capo III al fine di separare le disposizioni relative al settore del trasporto aereo, ora contenute nella Sezione I del d. lgs. 47/2020, da quelle relative al settore del trasporto marittimo, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 3 -->Modifica dell'articolo 5 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 5 del d. lgs. 47/2020 è stato modificato al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2023/958 in materia di esenzione dagli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione delle quote di emissioni per determinate categorie di voli, nonché per introdurre modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e il coordinamento con altre disposizioni.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 4-->Inserimento nuovo articolo 5 bis del d.lgs. 47/2020

Il nuovo articolo 5 bis è stato introdotto per chiarire le modalità di assegnazione delle quote agli operatori aerei, profondamente modificate dalla direttiva (UE) 2023/958 [articolo 1, punto 3, lettera a)]. La direttiva ha infatti previsto che la percentuale di quote da assegnare a titolo gratuito venga ridotta a circa il 60% nel 2024, al 40% nel 2025, e venga completamente azzerata nel 2026, quando è prevista la vendita all'asta integrale delle quote. Nel periodo 2024 - 2030, è prevista tuttavia l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili.



Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 5 -->Modifica dell'articolo 6 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 6 del d. lgs. 47/2020 - dedicato all'assegnazione di quote agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta – introducendo una serie di modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e ad aggiornare rimandi e riferimenti.

Si segnala che - in considerazione della necessità di attendere le decisioni degli organi competenti - la modifica dell'articolo 6 non ha provveduto ad aggiornare le disposizioni del comma 2 relative alla riassegnazione dei proventi delle aste ai Ministeri, né ad aggiornare gli usi consentiti per i proventi delle aste che, a partire dal 1° gennaio 2025, si svolgeranno congiuntamente alle aste del settore marittimo e del settore degli impianti fissi. La lista degli usi consentiti per le aste dei diversi settori è unica e riportata all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE (come modificata dall'articolo 1, punto 12), lettera c) della direttiva (UE) 2023/959 e recepita all'articolo 23, comma 7 del d. lgs. 47/2020. L'articolo 6 prevede ancora una lista di usi propri per le aste del settore aereo; la scelta di lasciare tale lista immutata in attesa delle decisioni dei competenti organi in merito, deriva dalla considerazione tecnica che tali finalità specifiche non sono in contrasto con le finalità generali previste dalla normativa comunitaria.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 6 -->Soppressione dell'articolo 7 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame sopprime l'articolo 7 del d. lgs. 47/2020 in considerazione della modifica delle procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei operate dalla direttiva (UE) 2023/959. Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto le nuove disposizioni in materia sono state recepite attraverso l'introduzione dell'articolo 7 bis.

Articolo 4, comma 7 -->Inserimento dell'articolo 7 bis del d.lgs.47/2020

La disposizione introduce un nuovo articolo per disciplinare l'assegnazione delle quote gratuite per il trasporto aereo. Le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023, nel rispetto della normativa unionale. Per tutto il periodo 2024 – 2030, tuttavia, gli operatori aerei potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore degli operatori aerei di cui all'articolo 7 bis, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 8 -->Soppressione dell'articolo 8 del d.lgs. 47/2020

La disposizione sopprime l'articolo 8 in considerazione della modifica delle condizioni per



l'assegnazione delle quote gratuite effettuata dalla direttiva (UE) 2023/958 (articolo 1, punto 4), ed in particolare dell'eliminazione della riserva speciale per i nuovi entranti prima prevista dall'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 9 -->Modifica dell'articolo 9 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica profondamente l'articolo 9 del d.lgs. 47/2020, ora dedicato al solo rilascio delle quote gratuite, assegnate secondo le disposizioni del nuovo articolo 7 bis.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore degli operatori aerei di cui all'articolo 9, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 10 --> Inserimento nuovo articolo 9 bis del d.lgs. 47/2020

Il punto in esame introduce il nuovo articolo 9 bis, che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA. Il CORSIA è uno schema internazionale di monitoraggio, comunicazione e compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dall'aviazione civile.

Il nuovo articolo 9 bis richiama le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/87/CE per: i) definire l'ambito di applicazione delle norme CORSIA; ii) attribuire le responsabilità del calcolo degli obblighi di compensazione annuali e finali totali all'ENAC; iii) disciplinare la procedura di comunicazione di tali obblighi agli operatori aerei, in particolare tale procedura è prevista ai commi 2 e 3; iv) definire le modalità di cancellazione delle unità CORSIA.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore degli operatori aerei di cui all'articolo 9 bis, commi 2 e 3, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 11 -->Modifica dell'articolo 10 del d.lgs. 47/2020

La disposizione apporta modifiche relative alla presentazione dei Piani di monitoraggio degli operatori aerei: in particolare, circa la cadenza della presentazione del piano di monitoraggio aggiornato e relativamente ai nuovi obblighi di monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore degli operatori aerei di cui all'articolo 10, comma 3, relativo all'aggiornamento e all'invio del piano di monitoraggio, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 12 -->Inserimento nuova partizione

La disposizione prevede una nuova partizione del Capo III per separare le disposizioni relative al settore del trasporto aereo, ora contenute nella Sezione I del d. lgs. 47/2020, da quelle relative al



settore del trasporto marittimo.

La disposizione introduce sette nuovi articoli dedicati al trasporto marittimo, che disciplinano i seguenti aspetti:

i) la definizione dell'ambito e delle tempistiche di applicazione (articoli 12 bis e 12 ter, rispettivamente). In particolare, l'articolo 12 bis prevede che l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applichino: - al 100% delle emissioni delle navi che effettuano tratte intra UE e delle emissioni delle navi all'interno di un porto di uno Stato membro; al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte con origine o destinazione un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro. L'articolo 12 ter invece, prevede quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, 2026 e dal 2027 (rispettivamente il 40%, il 70% e il 100%). Pertanto, le disposizioni contenute agli articoli 12 bis e 12 ter non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica.

ii) gli obblighi relativi al monitoraggio (articolo 12 quater). Le norme relative al monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo sono contenute nel regolamento (UE) 2015/757, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/957. Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore delle società di navigazione di cui all'articolo 12 quater, commi da 1, 2, 3, 4, 7 e 8, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 12 quater non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

iii) il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto (articolo 12 quinquies). L'articolo 12 quinquies dispone che, nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, sia tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote. Al fine di assicurare il rispetto di tale disposizione, le si è conferito carattere imperativo e inderogabile, sancendo la nullità di qualsiasi patto contrario. Dall'attuazione dell'articolo 12 quinquies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

iv) le modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente (articolo 12 sexies). Dall'attuazione dell'articolo 12 sexies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

v) la comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia (articolo 12 septies). Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore delle società di navigazione di cui all'articolo 12 septies, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 12 septies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

vi) l'assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta (articolo 12 octies). L'articolo 12 octies stabilisce che le disposizioni dell'articolo 23 del d. lgs 47/2020 si applichino anche alle attività di trasporto marittimo, in deroga all'articolo 13.

Dall'attuazione dell'articolo 12 octies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 1 --> Modifica dell'articolo 13 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 13 del decreto per escludere le attività di trasporto marittimo dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli impianti fissi.



Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 2 --> Modifica lessicale dell'articolo 14, comma 2, del d. lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 3 --> Soppressione del comma 3 dell'articolo 15 del d. lgs. 47/2020

La disposizione sopprime il comma 3 dell'articolo 15 del decreto, relativo all'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 del decreto (piccoli e molto piccoli emettitori). Tale modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs 47/2020 per rendere le disposizioni relative ai piccoli e molto piccoli emettitori maggiormente efficaci e attinenti alla pratica derivante dalla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE. In particolare, la modifica è stata apportata in quanto il comma 3 dell'articolo 15 non aveva mai avuto attuazione nella pratica.

Pertanto, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 4 --> Modifica della rubrica dell'articolo 16 del d.lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 5 --> Modifica dell'articolo 18 d. lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 18 del d. lgs. 47/2020 integrando gli elementi che deve contenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti fissi.

In particolare, la **lettera a)** inserisce la nuova scadenza per la restituzione prevista dalla direttiva 2003/87/CE, come modificata, cioè il 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione.

La stessa lettera inoltre inserisce una nuova lettera al comma 3 dell'articolo 18 del d. lgs 47/2020 - la lettera g) - che prevede l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.

La **lettera b)** invece, specifica gli elementi che deve contenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. L'attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW è stata infatti inclusa nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE dall'allegato della direttiva (UE) 2023/959, punto 1), lettera c), punto i), ma limitatamente ai fini di monitoraggio, verifica e comunicazione delle emissioni.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 18, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 6 --> Inserimento nuovi commi all'articolo 19 del d.lgs. 47/2020

Il punto in esame inserisce due nuovi commi all'articolo 19 del decreto per regolare le modalità di revoca dell'autorizzazione ad emettere nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'articolo 26,



comma 1 bis del d.lgs. 47/2020. Tale articolo, anch'esso di nuova introduzione, prevede la possibilità per gli impianti che scendono al di sotto della soglia di potenza termica nominale di 20 MW a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni, di rimanere nel campo di applicazione del sistema EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale in corso o anche nel periodo quinquennale successivo.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 19, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 7 -->Modifica dell'articolo 23 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 23 del d.lgs. 47/2020 - dedicato alla messa all'asta delle quote per i gestori di impianti – introducendo una serie di modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e ad aggiornare rimandi e riferimenti.

La **lettera b)** conferma la destinazione del 50 % dei proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, anche al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica. In ogni caso, tale destinazione è coerente con l'articolo 10, paragrafo 3, terzultimo capoverso, della direttiva 2003/87/CE in quanto viene precisando che si tiene conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate a misure di cui al comma 7.

La **lettera c)** modifica il comma 7 relativo agli usi consentiti per i proventi delle aste. La scelta è stata quella di aggiornare le finalità già riportate con le revisioni apportate al paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva, senza però limitare l'applicabilità di quanto già previsto. Una modifica specifica è quella relativa alla lettera n) del comma 7, atta ad includere, in linea con la lettera i) dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva, le spese derivanti dalle possibili nuove convenzioni, accordi o protocolli d'intesa, previsti all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis, e all'articolo 43, comma 6. Inoltre, si sono previste due ulteriori finalità:

- la prima dedicata alla decarbonizzazione del settore marittimo (lettera t);
- la seconda (lettera s)) dedicata ad affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956.

Le modifiche al comma 7 non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica. La medesima ragione è valida per il nuovo comma 10, introdotto dalla lettera f).

Pertanto, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 8 -->Modifica dell'articolo 24 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 24, relativo ai criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato, per recepire le modifiche introdotte all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE dalla direttiva (UE) 2023/959.

In particolare, la **lettera a), al punto 1)**, recependo il modificato articolo 10 bis, paragrafo 19, integra la lettera d) del comma 2, prevede oltre alla revoca dell'autorizzazione anche la cessazione dell'attività tra le cause di mancata assegnazione di quote gratuite.

Inoltre, **al punto 2)**, introducendo le nuove lettere g) e h), recepisce l'articolo 1, punto 13, lettera b)



della direttiva (UE) 2023/959, che introduce il nuovo paragrafo 1 bis della direttiva 2003/87/CE. Le nuove disposizioni stabiliscono che gli impianti ricompresi nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 (cd. CBAM) in generale sono esclusi dal ricevere le quote gratuite, ma, in deroga a tale principio per il periodo 2024 – 2033, le continueranno a ricevere in misura annualmente decrescente.

La **lettera b)** introduce i commi dal 3 bis al 3 sexies al fine di prevedere le nuove norme relative alla condizionalità delle assegnazioni gratuite e all'obbligo di predisporre i piani di neutralità climatica per alcune tipologie di impianti, in recepimento dell'articolo 1, punto 13, lettera a), punto i) della direttiva (UE) 2023/959 che modifica l'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva. La copertura dei costi delle apposite convenzioni, di cui al comma 3 bis, con cui il MASE può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è garantita dai proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 24, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 9 --> Modifica all'articolo 25, d.lgs. 47/2020

La disposizione, che modifica l'articolo 25 del d.lgs. 47/2020, non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 10 -->Inserimento nuovi commi all'articolo 26, d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 26, relativo alla cessazione di attività di un impianto, interruzione e ripresa, regola la disposizione prevista dal modificato articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, per consentire agli impianti che, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiungono più la soglia di potenza termica nominale superiore a 20 MW, di rimanere inclusi nel campo di applicazione del d.lgs. 47/2020 fino alla fine del periodo quinquennale in corso o anche nel periodo quinquennale successivo.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 26, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 11 -->Modifiche dell'articolo 27 del d.lgs. 47/2020

La disposizione in esame apporta le seguenti modifiche all'articolo 27:

- 1) Modifica la data di rilascio delle quote gratuite da parte del Comitato dal 28 febbraio al 30 giugno di ciascun anno. Tale modifica dettata, come descritto in relazione illustrativa, dalla direttiva (UE)2023/959, comporterà variazioni dei flussi economici derivanti dalla vendita delle quote di CO2 nell'arco dell'anno; tuttavia, non dovrebbe comportare annualmente a consuntivo alcuna variazione di rilievo valutabile a priori.
- 2) Disciplina il caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata



successivamente al rilascio delle quote, con conseguente integrazione delle quote rilasciate o recupero delle quote rilasciate in eccesso.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 27, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 12 -->Sostituzione del comma 2 dell'articolo 30 del d.lgs. 47/2020

La disposizione, che modifica l'articolo 30 del d.lgs. 47/2020 relativo al Fondo per l'Innovazione, non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività prevista con le risorse disponibili a legislazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, il National contact point è già operativo e gli oneri derivanti dallo svolgimento della sua attività sono già assorbiti nell'ambito della convenzione in essere con Sogesid.

Articolo 5, comma 13, -->Modifica dell'articolo 31 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 31, relativo all'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti, rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.

Tale esclusione non ha impatto sui proventi delle aste ad oggi prevedibili poiché già attualmente il sistema esclude tale categoria di impianti, la cui quantificazione nel tempo non è soggetta a significative variazioni.

A tal proposito si conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5, comma 14 -->Modifica dell'articolo 32 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 32, relativo all'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti, rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.

Tale esclusione non ha impatto sui proventi delle aste ad oggi prevedibili poiché già attualmente il sistema esclude tale categoria di impianti, la cui quantificazione nel tempo non è soggetta a significative variazioni.

A tal proposito si conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 5, comma 15 -->Modifica dell'articolo 33 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche introdotte all'articolo 33, relativo all'analisi del profilo di rischio e ispezioni, aggiornano il testo alla prassi e abrogano le disposizioni non attinenti e superflue.

In particolare, il comma 3 è abrogato poiché anche gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono soggetti alle attività ispettive di cui al comma 1; in conseguenza dell'abrogazione, è necessario inserire al comma 4 il GSE tra i soggetti che possono svolgere le attività citate, in considerazione del fatto che quest'ultimo, in forza della Convenzione del dicembre 2023 con il MASE, fornisce supporto tecnico-specialistico relativamente a queste tipologie di impianti. La copertura delle convenzioni stipulate con il GSE ai sensi dell'articolo 4, comma 7, è garantita dai proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 33, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 1 -->Modifica della rubrica capo V del d.lgs. 47/2020

Dalla disposizione, che aggiorna la rubrica del capo V per estendere l'applicabilità delle disposizioni comuni anche alle società di navigazione, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 2-->Modifica dell'articolo 34 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche apportate all'articolo 34, relativo al Sistema di registri, prevedono al comma 4 l'estensione dell'applicabilità alla società di navigazione, conseguentemente all'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva, e revisionano complessivamente il testo per renderlo maggiormente efficace e aderente alla pratica di gestione del Registro.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore delle società di navigazione di cui all'articolo 34, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 3 --> Modifica dell'articolo 35 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 35, relativo al monitoraggio e comunicazione delle emissioni, al fine di introdurre le disposizioni relative al trasporto marittimo e alcune modifiche relative al trasporto aereo.

In particolare, per quanto riguarda il trasporto marittimo si prevede al comma 1 ter l'obbligo di monitoraggio delle emissioni a carico delle società di navigazione e al comma 2 quater l'obbligo di comunicazione dei dati delle emissioni aggregati a livello di società di navigazione.

Rispetto al trasporto aereo, invece, i nuovi commi 1 bis e 2 bis regolano l'obbligo di monitoraggio e comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.

Pertanto, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso



articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei degli operatori aerei e delle società di navigazione di cui all'articolo 35, commi 2 bis e 2 quater, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 4 -->Modifica dell'articolo 36 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche all'articolo 36, relativo al trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni, sono introdotte per le seguenti ragioni: spostare il limite dell'obbligo di restituzione delle quote dal 30 aprile al 30 settembre, recependo la modifica al paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE; estendere le disposizioni dell'articolo al trasporto marittimo, con le relative deroghe; introdurre l'esenzione dall'obbligo di restituzione per le emissioni catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto.

Tale disposizione non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 5 --> Modifica dell'articolo 38 del d.lgs. 47/2020

Dalla disposizione, che prevede la revisione formale dei riferimenti presenti nell'articolo alle attività di attuazione congiunta e all'Accordo di Parigi, al fine di rendere il testo maggiormente fruibile ed efficace, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 6 -->Inserimento di un nuovo comma all'articolo 41 del d.lgs. 47/2020

La disposizione prevede l'introduzione del comma 1 bis all'articolo 41, che dispone l'obbligo di verifica della comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione.

Pertanto, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore delle società di navigazione di cui all'articolo 41, comma 4, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 7 -->Modifica dell'articolo 42 del d.lgs. 47/2020

Le disposizioni che modificano l'articolo 42 del d.lgs. 47/2020 rivedono il sistema sanzionatorio nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Le modifiche introdotte riguardano soprattutto la necessità di estendere il sistema sanzionatorio alle società di navigazione incluse nell'EU ETS dalla recente revisione della direttiva, la previsione di una nuova sanzione in caso di mancata restituzione delle quote rilasciate in eccesso, in conseguenza dei nuovi commi 4 e 5 dell'articolo 27, e l'aggiornamento di alcune previsioni per rendere il testo e di conseguenza l'applicabilità di quanto previsto maggiormente efficace.

Rispetto all'estensione del trasporto marittimo, le sanzioni impattate sono:

- Mancata presentazione del Piano di monitoraggio (comma 6 e 8 bis);
- Mancata presentazione del Piano di monitoraggio modificato; tale nuova disposizione si applica anche ai gestori di impianti e agli operatori aerei (comma 9 bis);
- Mancata comunicazione delle emissioni (comma 12 bis);



- Mancata restituzione delle quote (comma 14);
- Obbligo di restituzione delle quote delle quote non restituite per cui si è applicata la sanzione dei cui al comma 14; tale nuova disposizione si applica anche ai gestori di impianti e agli operatori aerei (articolo 14 bis);
- Pubblicazione del nome di chi ha violato l'obbligo di restituzione (comma 15);
- Mancata trasmissione delle comunicazioni o informazioni richieste dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie (comma 19).

La nuova sanzione di cui al comma 22 bis è stata introdotta perché, come precedentemente argomentato, all'articolo 27 sono stati inseriti i nuovi commi 4 e 5, che circostanziano la fattispecie di modifica dell'assegnazione di quote successivamente al rilascio e il relativo obbligo di resa delle quote in caso si sia verificato un rilascio in eccesso. Infatti, la direttiva al paragrafo 1 dell'articolo 16 prevede la necessità di determinare *norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva* e che tali sanzioni risultino *efficaci, proporzionate e dissuasive*.

Infine, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 2022/2023, i proventi derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione sono assegnati al MASE, destinati al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

A seguito della estensione della disciplina a nuovi settori, nonché degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori e dei gestori già inclusi, si prevede un significativo incremento degli adempimenti a carico del MASE, poiché il Ministero svolge attività istruttoria preliminare a supporto del Comitato ETS, anche nell'ambito dei procedimenti sanzionatori.

Le sanzioni introdotte, peraltro, costituiranno un sistema nuovo, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalle direttive in questione.

Si rappresenta che in ogni caso il sistema sanzionatorio così descritto non comporterà alcun aggravio per la finanza pubblica, poiché alle attività del MASE potranno essere destinati esclusivamente i proventi delle sanzioni di nuova istituzione, in particolare le nuove sanzioni irrogate per le violazioni riguardanti l'attività del trasporto marittimo sopra elencate. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio del MASE.

Pertanto, dalla disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 8 -->Inserimento nuovo articolo 42 bis, d.lgs. 47/2020

È previsto l'inserimento dell'articolo 42 bis - *Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni* - al fine di recepire nella legislazione nazionale l'articolo 1, punto 23), lettera d), della direttiva (UE) 2023/959, che modifica l'articolo 42 della direttiva 2003/87/CE con l'introduzione del paragrafo 12 bis, contenente le sanzioni verso le società di navigazione che non rispettano gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36 per due o più periodi consecutivi. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83, rientra tra le competenze dell'autorità marittima territorialmente competente.

Le attività di cui al presente articolo 42-bis, rientrando nelle ordinarie attività di vigilanza dell'Autorità marittima competente, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie



previste a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 7, comma 1 -->Introduzione dei nuovi capi V bis e V ter del d.lgs. 47/2020

Il nuovo capo V bis inserisce nel d. lgs 47/2020 l'intero corpo di disposizioni relative al funzionamento del nuovo sistema ETS 2.

La quantificazione stimata dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote del nuovo sistema ETS2 presenta variabili dovute alle caratteristiche tecniche del nuovo meccanismo. In ogni caso, prendendo come base:

- la stima elaborata all'interno della *task force* MASE dedicata relativa alle tonnellate di CO2 equivalente rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS2 nel 2021, pari circa 175 milioni di ton CO2eq;
- e il prezzo medio valutato rispetto al valore delle quote previsto dall'articolo 30 nonies della direttiva 2003/87/CE, ovvero pari a 22,5 euro

si arriva a stimare un importo potenziale annuale pari 3.937.500.000,00 €, prodotti dall'Italia.

In particolare, alcuni degli articoli introdotti derivano direttamente dalle disposizioni presenti in direttiva, mentre altri sono stati introdotti al fine di rendere applicabile il testo a livello nazionale e per ragioni di coerenza e omogeneità con le disposizioni già previste nel decreto emendato.

Per quanto riguarda la definizione di "soggetto regolamentato", ci si attiene strettamente alle definizioni di cui all'articolo 3, lettera ae), della direttiva 2003/87/CE. Avuto riguardo alla normativa statale di riferimento, tale definizione rientra in una delle seguenti categorie:

- i. se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- ii. se il punto i) non è applicabile, la persona di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- iii. se i punti i) e ii) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle;
- iv. se i precedenti punti i), ii) e iii) non sono applicabili, qualsiasi altra persona designata dall'Autorità nazionale competente.

L'**articolo 42 ter**, che statuisce l'ambito di applicazione del capo, non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Gli **articoli dal 42 quater al 42 decies**, regolano le modalità con cui i soggetti regolamentati devono gestire l'ingresso e l'uscita dal sistema. In particolare, gli articoli 42 quater, 42 quinquies, 41 sexies e 42 septies, recependo quanto previsto dall'articolo 1, punto 29) della direttiva (UE) 2023/959 che introduce l'articolo 30 ter nella direttiva 2003/87/CE, normano le modalità di richiesta, modifica, rilascio e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra nei settori dell'ambito di applicazione. Gli articoli 42 octies e 42 decies regolano rispettivamente le modalità di comunicazione della cessazione delle attività di cui all'allegato I bis del decreto e la relativa revoca



dell'autorizzazione ad emettere. Tali articoli, pur se non espressamente previsti dal dettato della direttiva 2003/87/CE, risultano necessari per disciplinare il funzionamento del sistema nel contesto italiano, in analogia con quanto previsto per gli impianti fissi di cui al capo IV.

Analogamente, in conformità con quanto previsto al capo IV, è introdotto l'articolo 42 novies, che regola le disposizioni relative al Piano di monitoraggio e alle sue eventuali modifiche. Le disposizioni di questo articolo sono necessarie al fine di consentire ai soggetti regolamentati di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 75 ter del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122, tramite la previsione di specifiche norme nazionali.

Pertanto, gli articoli dal 42 quater al 42 decies, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 42 septies, commi 1, 2 e 3, all'articolo 42 octies, all'articolo 42 novies, commi 2 e 5 e 42 decies, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dei citati articoli non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'**articolo 42 undecies** è relativo alla vendita all'asta delle quote ETS 2. Tale articolo rispecchiando la struttura del già applicato articolo 23 del decreto, consente di recepire l'articolo 1 punto 29) della direttiva 2023/959, che introduce l'articolo 42 quinquies nella direttiva 2003/87/CE. In particolare, i commi 1 e 2 sono necessari a indicare la messa all'asta totale delle quote dal 2027 e la distinzione di questa tipologia di quote da quelle di cui al capo III e IV. Il comma 7 dispone l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste verso le medesime finalità previste dall'articolo 23 comma 7 e ad ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2 come la decarbonizzazione degli edifici e del trasporto, il sostegno finanziario alle famiglie a medio e basso reddito, l'integrazione delle risorse del Fondo Sociale per il Clima (regolamento (UE) 2023/955) e le compensazioni per i soggetti che potrebbero subire una doppia imposizione a causa dell'EU ETS e dell'ETS 2.

I commi 3, 4 e 6, regolano il ruolo del GSE come responsabile per il collocamento delle quote in ragione della sua comprovata esperienza, e le modalità di versamento dei proventi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione.

L'apposita convenzione del GSE con il Ministero dell'economia e delle finanze non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica in quanto la copertura dei costi deriva dai proventi delle aste, e il suo controvalore viene sottratto preliminarmente alla riassegnazione ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, ai sensi del comma 4.

Il comma 5 stabilisce invece l'assegnazione dei proventi disponibili al MASE.

Pertanto, dall'articolo 42 undecies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'**articolo 42 duodecies** è introdotto per stabilire le modalità di trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni nel nuovo ETS 2. In particolare, al comma 3, si introduce l'obbligo di restituzione delle quote entro il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2028. Da questo articolo non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Il nuovo **articolo 42 ter decies** è relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni del comma V bis. Al primo comma si rimanda alle normative unionali pertinenti, direttamente applicabili ai soggetti regolamentati. Nell'articolo inoltre, viene recepito l'obbligo di monitoraggio a decorrere dal 2025, l'obbligo di monitoraggio storico semplificato per le emissioni occorse nel 2024, le scadenze per la comunicazione delle emissioni, prevista per il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2025, la scadenza, 30 aprile, per la comunicazione relativa alla quota media dei costi ai consumatori finali, dal 2028 al 2030, l'obbligo di procedere a stima conservativa da parte del



comitato in caso di mancata comunicazione delle emissioni e la possibilità per il Comitato ETS 2 di concedere procedure di monitoraggio semplificate in caso di piccoli emettitori.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 42 ter decies, commi 2, 4, 6 e 7, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 42 ter decies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'**articolo 42 quater decies** recepisce le disposizioni relative alla verifica delle emissioni, in particolare, l'applicabilità dell'articolo 15 della direttiva all'ETS 2.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 42 quater decies, commi 3 e 4, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 42 quater decies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'**articolo 42 quindicies** recepisce la norma introdotta con il nuovo articolo 30 octies della direttiva 2003/87/CE, che statuisce l'applicabilità di numerosi articoli già esistenti al nuovo ETS 2. In questo articolo sono richiamati gli articoli del d.lgs 47/2020 corrispondenti agli articoli della direttiva per la cui applicazione è necessario il recepimento nazionale e non già recepiti con un articolo dedicato in questo capo. In particolare, l'articolo 34 (*Sistema di registri*) per il riferimento agli articoli 19 e 20 della direttiva, l'articolo 40 (*Validità delle quote*) per il riferimento all'articolo 13 della direttiva, l'articolo 43 (*Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e, accesso all'informazione e previsione flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading*) per il riferimento agli articoli 15 bis e 17 della direttiva e l'articolo 44 (*Relazione alla Commissione europea*) per riferimento all'articolo 21 della direttiva.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 42 quindicies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'**articolo 42 sedecies** è necessario per regolare, a partire dal 2027, la possibilità di estendere unilateralmente le attività di cui all'allegato I bis, applicando il nuovo ETS 2 a nuovi settori non previsti dalla direttiva. Da questo articolo non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Poiché il nuovo articolo 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE prevede, al verificarsi di specifiche condizioni relative al prezzo del gas e del petrolio, lo slittamento della messa all'asta delle quote e degli obblighi di restituzione, è stato introdotto l'**articolo 42 septies decies** per prevedere, nel caso in cui la Commissione comunichi lo slittamento del sistema, la deroga all'articolo 42 undecies, comma 1, per la messa all'asta delle quote a partire dal 2028, e la deroga all'articolo 42 duodecies, comma 3, per l'obbligo di restituire le quote il 31 maggio di ogni anno a decorrere dal 2029. Da questo articolo non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'**articolo 42 octies decies** introduce il sistema sanzionatorio recependo l'articolo 30 octies della direttiva che estende l'applicabilità dei paragrafi 1,2,3,4 e 12, dell'articolo 16 al nuovo ETS 2. In particolare, in ottemperanza al paragrafo 1, e in analogia con quanto previsto per le sanzioni già previste per gli impianti fissi di cui all'articolo 42, sono state definite le seguenti fattispecie nel contesto ETS 2:

- Esercizio dell'attività in mancanza di autorizzazione;
- Mancata comunicazione verificata delle emissioni entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Falsa attestazione di verifica;



- Mancata comunicazione di cessazione attività;
- Mancate comunicazioni o trasmissione di informazioni richieste ai sensi degli articoli 42 septies e 42 decies;
- False o errate comunicazioni di cui agli articoli 42 septies, 42 decies e 42 terdecies, comma 5.

In ottemperanza all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva, al comma 8 è prevista la sanzione in caso di mancata restituzione delle quote entro il termine del 30 maggio di ciascun anno.

In linea con i criteri di proporzionalità ed efficacia che le sanzioni debbono soddisfare ed in considerazione della confrontabilità, in prima battuta, dei gestori in ambito EU ETS con i soggetti regolamentati in ambito ETS 2 – sia dal punto di vista economico sia dell'impatto emissivo - la struttura delle sanzioni e i relativi importi delle quote fisse nei due ambiti sono stati equiparati.

Contestualmente, è rimasto immutato anche l'importo della quota variabile, laddove prevista, nella misura espressamente stabilita all'articolo 16, comma 3 della direttiva.

L'introduzione dell'articolo 42 octies decies è avvenuta in ottemperanza dei principi e criteri direttivi dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2022/2023, in particolare nel rispetto della lettera d) per quanto riguarda la strutturazione del sistema sanzionatorio e della lettera e) per quanto riguarda l'assegnazione al MASE dei proventi derivanti da queste sanzioni di nuova istituzione.

Gli eventuali proventi derivanti dalle sanzioni amministrative concorrono al perseguimento delle attività di cui al presente articolo.

Le sanzioni che saranno introdotte, peraltro, costituiranno un sistema nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalla direttiva in questione.

Pertanto, dall'articolo 42 octies decies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'articolo **42 novies decies** introduce al comma 1 gli obblighi di monitoraggio dei soggetti regolamentati al fine di evitare doppi conteggi. Al comma 2 impegna il Comitato ETS 2 a rendere disponibili sul Portale ETS 2 le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 terdecies del Regolamento 2018/2066/UE, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui al comma 2 dell'articolo 36, e al comma 3 prevede una compensazione finanziaria in questi specifici casi, a cui destinare parte dei proventi delle aste del nuovo ETS 2, ai sensi della lettera d) del comma 7 dell'articolo 42 undecies. Si prevede la possibilità di avvalersi del GSE tramite apposita convenzione, data la specifica e unica professionalità e competenza in termini di ETS 2 e gestione dei proventi delle aste in qualità di auctioneer. La copertura delle convenzioni stipulate con il GSE ai sensi dell'articolo 4, comma 7, è garantita dai proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal d.lgs 47/2020 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali. Al comma 4, invece, si prevede la possibilità di estendere le misure di compensazione anche agli ospedali che non rientrano tra gli impianti di cui al capo IV, recependo quanto previsto al nuovo articolo 30 sexies, paragrafo 4, della direttiva.

Poiché, ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 42 novies decies, comma 2, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 42 novies decies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Pertanto, dalle disposizioni non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.



Il **nuovo capo V ter** introduce disposizioni sanzionatorie legate alle violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, il c.d. regolamento CBAM, in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022/2023, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2022/2023, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

I proventi di dette sanzioni, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea, in particolare rispetto alla lettera e), sono assegnati al MASE. Infatti, a seguito della estensione della disciplina a nuovi settori, si prevede un significativo incremento degli adempimenti a carico del MASE, poiché il Ministero svolge attività istruttoria preliminare a supporto del Comitato ETS, anche nell'ambito dei procedimenti sanzionatori. Gli eventuali proventi derivanti dalle sanzioni amministrative concorrono al perseguimento delle attività di cui al presente articolo.

Le sanzioni che saranno introdotte, peraltro, costituiranno un sistema nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalle direttive in questione. Pertanto, dalle disposizioni non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 8, comma 1 -->Modifica dell'articolo 43 del d.lgs 47/2020

L'articolo 43 del d.lgs. 47/2020 è stato modificato con l'introduzione dei commi 3, 4, 5 e 6 e con il conseguente aggiornamento della rubrica dell'articolo. In particolare, i commi 3 e 4 statuiscono le modalità di trasmissione alla Commissione dei dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo e per disciplinare la richiesta di pubblicazione dei dati ad un livello di aggregazione più elevato nei casi in cui la divulgazione ordinaria possa essere considerata lesiva degli interessi commerciali dell'operatore.

Il comma 5, invece, prevede la pubblicazione di informazioni relative agli impianti che rientrano nel regime dei piccoli o molto piccoli emettitori.

Il comma 6, infine, consente un corretto funzionamento del sistema ETS 2 e prevede una fattiva collaborazione con ADM nell'individuazione dei soggetti regolamentati in quanto pagatori di accisa. Il coinvolgimento di ADM risulta giustificato dall'expertise specifica e dalla mole di informazioni in possesso all'Agenzia legate all'identificazione dei soggetti pagatori di accisa e, di conseguenza, agli usi finali dei combustibili. Per tali ragioni, inoltre, l'ADM è coinvolta direttamente nell'organizzazione del Comitato ETS 2 e nei gruppi esperti della Commissione europea dedicati a questo nuovo sistema. La copertura dei costi di tale collaborazione con l'ADM ai sensi del comma 6 è garantita dai proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal d.lgs 47/2020 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, dalla disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.



Articolo 8, comma 2 -->Inserimento nuovi articoli 43 bis e 43 ter del d.lgs. 47/2020

La disposizione introduce l'articolo 43 bis per statuire la competenza del MASE nel garantire la visibilità delle fonti di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui all'articolo 6, all'articolo 23 e all'articolo 42 undecies.

L'articolo 43 ter, invece, recepisce l'articolo 1, punto 18 della direttiva (UE) 2023/959, che statuisce l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste delle quote di emissione in conformità al principio del "non arrecare danno ambientale significativo".

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 8, comma 3 -->Modifica lessicale dell'articolo 45 del d. lgs. 47/2020

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 8, comma 4 --> Modifica dell'articolo 46 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 46 per aggiornare il sistema tariffario in considerazione dell'introduzione dei nuovi settori all'interno dell'ambito di applicazione dell'EU ETS, dell'istituzione del sistema ETS 2 e dell'aggiornamento delle disposizioni per i settori già coinvolti dal sistema. Tali disposizioni sono state novellate in linea con il principio per cui le tariffe siano sufficienti a coprire interamente i servizi resi in forza degli articoli individuati, in linea con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 46, che recita: "*Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*"

Il comma 2 già è modificato al fine di estenderne l'applicazione anche alle società di navigazione, prevedendo i riferimenti agli articoli e commi ad esse riferiti. Inoltre, sono stati aggiornati i riferimenti relativi al trasporto aereo.

Il comma 2 bis prevede tariffe a copertura dei servizi derivanti da quanto previsto nel decreto rispetto al nuovo sistema ETS 2. Sono riportati i riferimenti agli articoli già previsti per gli impianti fissi se applicabili, tra i quali si annovera l'art. 4-bis, commi 7 e 8.

I nuovi commi 2 ter e 2 quater, prevedono una tariffa annua una tantum per i servizi citati ai commi 2 e 2 bis, compresi i servizi del Registro, per i soggetti regolamentati e le società di navigazione nelle more della revisione del *decreto 6 dicembre 2021 Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)* al fine di una loro inclusione. Questi commi sono propedeutici al fine di rispettare il criterio per cui il pagamento dei costi relativi ai servizi resi deve essere effettuato prima dell'espletamento delle attività amministrative allo scopo, tra l'altro, di garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere e introiti tariffari.

La modifica al comma 3 destina al MASE gli introiti tariffari derivanti dai nuovi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. Il comma 4, ormai obsoleto, è stato soppresso in quanto contenente disposizioni da applicarsi nelle more della definizione dell'ormai applicato *decreto 6 dicembre 2021 Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*.

Il nuovo comma 6 definisce la riassegnazione e gli usi delle risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 7. Pertanto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica utilizza queste risorse per finalità coerenti con quelle previste all'articolo 23, comma 7, in favore degli impianti di cui agli articoli 31 e 32.



Il nuovo comma 7, invece, ribadisce, il criterio per cui il pagamento dei costi relativi ai servizi resi deve essere effettuato prima dell'espletamento delle attività amministrative allo scopo, tra l'altro, di garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere e introiti tariffari.

Si segnala che il capitolo su cui potrebbero essere versate, nelle more del decreto MASE-MEF, le tariffe di cui ai commi 2 ter e 2 quater, è quello attualmente in uso per le tariffe vigenti. Pertanto, da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 8, comma 5 -->Modifica dell'articolo 47 del d.lgs. 47/2020

La revisione dell'articolo 47 aggiorna e allinea le disposizioni transitorie e abrogazioni del d.lgs. 47/2020 alle modifiche introdotte dalle revisioni alla direttiva 2003/87/CE con effetti sull'ordinamento interno.

In particolare:

- la modifica del comma 1 e la soppressione del comma 2 e 3 rispecchia l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo, relativamente all'istituzione del "*Fondo per la transizione energetica nel settore industriale*";
- il comma 4 aggiorna la denominazione del Comitato ETS in linea con le modifiche introdotte all'articolo 4.

Pertanto, dalla disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 9 --> Modifica dell'allegato I del d.lgs. 47/2020

Le modifiche introdotte aggiornano la tabella dell'allegato I, riportando le modifiche previste dalle direttive (UE) 2023/958 e 2923/958 al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, relative a impianti fissi, trasporto aereo e trasporto marittimo.

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio alla finanza pubblica.

Articolo 10 -->Inserimento del nuovo allegato I bis del d.lgs. 47/2020

La disposizione introduce nel d.lgs. 47/2020 l'Allegato I bis nella medesima forma e contenuto previsto dall'Allegato III della direttiva, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/959. La tabella circoscrive e definisce le attività e i gas serra rientranti nel campo di applicazione del nuovo ETS 2.

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 11 -->Modifica dell'allegato III del d.lgs. 47/2020

La disposizione prevede nell'allegato III del d.lgs. 47/2020 le modifiche introdotte all'Allegato IV della direttiva dalle direttive (UE)2023/958 e 2023/959. In particolare, è presente il riferimento ai criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, e l'introduzione della Parte C "*Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis*", per inserire le pertinenti disposizioni relative al capo V bis.

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio alla finanza pubblica.



Articolo 12 -->Modifica dell'allegato IV del d.lgs. 47/2020

La disposizione prevede nell'allegato IV del d.lgs. 47/2020 le modifiche introdotte all'Allegato V della direttiva dalla direttiva (UE) 2023/959. In particolare, è introdotta la Parte C "Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di cui all'allegato I bis", per inserire le pertinenti disposizioni relative al capo V bis.

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 13 -->Abrogazioni e disposizioni transitorie

Il comma 1 prevede la soppressione a partire dal 1° gennaio 2026 dell'articolo 3, comma 1, lettera bb) e dell'articolo 24 comma 2 lettera b) e lettera c), relativi alla definizione di "impianto di produzione di elettricità" e alle correlate norme sulle assegnazioni gratuite a tali impianti. Tale disposizione è necessaria in applicazione dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/959. Da tale disposizione non deriva alcun aggravio alla finanza pubblica.

I commi 2, 3, e 4 assicurano la presenza e la continuità amministrativa di un'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto e ne definiscono struttura e governance nelle more dell'aggiornamento dei decreti atti al suo funzionamento.

In particolare, il comma 2 garantisce che il comitato in carica alla data di entrata in vigore del decreto in esame continui ad assolvere le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato e della sua segreteria tecnica, coprendo tutte le competenze della Sezione I del comitato da costituirsi; vengono dunque lasciate fuori dalle attribuzioni del comitato, le funzioni relative al CBAM, che rimangono in capo alla direzione competente.

I commi 3 e 4 prevedono che il presidente, il vicepresidente e i rimanenti membri del comitato nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, costituiscano, rispettivamente, il presidente e il vicepresidente e la Sezione 1 di cui all'articolo 4, comma 2, del d.lgs 47/2020, come modificato dal presente decreto.

Per le ragioni già evidenziate nella relazione relativamente all'articolo 3, comma 1 e 2, riguardanti l'articolo 4 e 4 bis del d.lgs. 47/2020, dalle disposizioni dei commi 2,3 e 4 non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio alla finanza pubblica.

Articolo 14 --> Clausola di invarianza finanziaria

La disposizione introduce la clausola per cui dall'attuazione dello stesso non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 --> Entrata in vigore

La disposizione definisce la data di entrata in vigore del decreto.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo concernente “Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, in particolare, l’articolo 31 sulle procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023” e, in particolare, l’articolo 12;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;



Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 2003/87/CE, da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023;

Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

Visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013;

Visto il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999;

Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

Visto il regolamento 748/2009/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/838 della Commissione del 23 marzo 2023, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione del 16 dicembre 2020 che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, da ultimo modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2521 della Commissione del 20 dicembre 2022;

Vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/543 del Consiglio del 5 aprile 2022;

Vista la direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;

Vista la direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, da ultimo modificata dal regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione del 15 dicembre 2022;

Visto il regolamento UE n. 606/2010 della Commissione del 9 luglio 2010 relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento (UE) 2023/2830 della Commissione del 17 ottobre 2023 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio;

Visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2449 della Commissione del 6 novembre 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni



parziali sulle emissioni, dei documenti di conformità e delle relazioni a livello di società e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione del 20 ottobre 2023 relativo alle attività di verifica, all'accreditamento dei verificatori e all'approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione del 22 novembre 2023 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione delle società di navigazione da parte delle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2776 della Commissione del 12 ottobre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione del 12 ottobre 2023 che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione del 26 ottobre 2023 che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione del 19 dicembre 2023 che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/411 della Commissione del 30 gennaio 2024 relativa all'elenco delle società di navigazione che specifica l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione del 12 ottobre 2023;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE



del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 dicembre 2020;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione, da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2537 della Commissione del 15 settembre 2023;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2904 della Commissione del 25 ottobre 2023;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di emissione di gas effetto serra;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010;



Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative del 26 ottobre 1995 n. 504;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Titolo)

1. Il titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 è sostituito dal seguente:

“Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE)



2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra".

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015”.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 47 del 2020, le parole “*emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I*” sono sostituite dalle seguenti: “*attività indicate agli allegati I e I bis*”.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), dopo le parole “*articolo 15*” sono aggiunte le seguenti: “*e dell'articolo 42-quater*”;

b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

“p) «emissioni»: il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis”;

c) la lettera v) è soppressa;

d) alla lettera dd), il punto 3) è soppresso;

e) alla lettera ff), al punto 2), secondo periodo, le parole “*nei primi due anni del periodo di riferimento*” sono sostituite dalle seguenti: “*nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE*” e, al punto 3), le parole “*del periodo di riferimento*” sono sostituite dalle seguenti: “*di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE*”;

f) la lettera ll) è soppressa;

g) alla lettera oo), la parola “*piccolissimo*” è sostituita dalle seguenti: “*molto piccolo*”;

h) alla lettera pp), le parole “*gestore ovvero operatore aereo*” sono soppresse;



- i) la lettera aaa) è soppressa;
- l) alla lettera eee), dopo le parole “dell'articolo 41” sono aggiunte le seguenti: “e dell'articolo 42-quaterdecies”;
- m) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:

“fff) «Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis»: è il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4-bis (di seguito Comitato ETS 2);

ggg) «classe ghiaccio»: la classe ghiaccio quale definita all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757;

hhh) «combustibile»: ai fini del capo V bis del presente decreto, qualsiasi prodotto energetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonché qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica;

iii) «Focal Point CORSIA»: ente, organo ovvero organismo dedicato all'implementazione delle attività correlate a CORSIA, comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 nell'ambito dell'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO);

lll) «dati aggregati sulle emissioni a livello di società»: i dati aggregati come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757;

mmm) «depositario autorizzato»: il soggetto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

nnn) «deposito fiscale»: l'impianto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

ooo) «destinatario registrato»: la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

ppp) «effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2»: gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;

qqq) «esercizio della nave»: la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave;



rrr) «immissione in consumo»: ai fini del capo V bis del presente decreto, l'immissione in consumo come definita all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262;

sss) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»: gli impianti di cui all'articolo 3, punto 40) della direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani, come definiti all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE;

ttt) «nave da crociera»: la nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima;

uuu) «paesi e territori non europei»: i paesi e i territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

vvv) «periodo di conformità CORSIA»: il ciclo di compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22;

zzz) «portale ETS 2»: la piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto regolamentato e Comitato ETS 2;

aaaa) «porto di scalo»: il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

bbbb) «società di navigazione»: l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

cccc) «soggetto regolamentato»: ai fini del capo V bis del presente decreto, qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attività di cui all'allegato I bis e che rientra in una delle seguenti categorie:

i) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;



ii) se il punto i) non è applicabile, la persona di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

iii) se i punti i) e ii) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle;

iv) se i precedenti punti i), ii) e iii) non sono applicabili, la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato ETS 2 ai fini delle attività di cui all'allegato I bis;

dddd) «speditore registrato»: la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

eeee) «tratta»: la tratta come definita all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio.”.

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo II – AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato ETS (di seguito “Comitato”) è l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Il Comitato è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto.

1-ter. Il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:



“2. La Sezione 1 è competente per l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l’attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l’Italia. È costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all’Ente nazionale per l’aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all’attività sanzionatoria. Il membro appartenente all’ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell’economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La Sezione 2 è competente per l’attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 ed è costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro dell’economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all’Agenzia delle dogane e monopoli.”;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell’ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facoltà di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi.”;

f) il comma 5 è soppresso;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine è istituita, presso la Direzione generale competente, un’apposita Segreteria tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici



membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:

- a) uno è designato dall'ISPRA;*
- b) uno dall'ENAC;*
- c) uno dalla società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- d) due dal GSE, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;*
- e) due dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;*
- f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;*
- g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM.*

Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.”.

- h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.”.

- i) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie società in house, del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) e dell'ISPRA, nonché, per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emittitori, l'attività istruttoria è svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di apposti Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni”;

- j) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

“7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni”;

- k) al comma 9, dopo la parola “Corsia”, sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attività inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC.”;

- l) al comma 11, le parole “, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione,” sono soppresse;



m) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.”.

2. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Articolo 4-bis. (Autorità nazionale competente ETS 2)

1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, è il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il Comitato ETS 2 è un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria.

3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo Vbis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il relativo mandato può essere rinnovato per una sola volta.

5. La preliminare attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, è istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (nel seguito “Segreteria tecnica ETS 2”), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE.

7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



8. Il Portale ETS 2 è lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attività di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2.

11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.”.

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo III – TRASPORTO AEREO)

1. La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente:

“TRASPORTO AEREO E MARITTIMO”.

2. Dopo la rubrica è inserita la seguente partizione:

“SEZIONE I
TRASPORTO AEREO”.

3. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, le parole “Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato F” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato F”;

- b) Al comma 2, le parole “del presente capo” sono sostituite dalle seguenti: “della presente sezione”;

- c) il comma 3 è abrogato;

- d) al comma 4:

- 1) all'alinea, le parole “In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE” sono sostituite dalle seguenti: “In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42”;



2) alla lettera a), dopo le parole “Spazio Economico Europeo” sono inserite le seguenti: “ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera” e le parole “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026,”;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e un aerodromo situato in un’altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all’articolo 28 ter della direttiva 2003/87/CE;”;

4) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

”c) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un’altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro.”;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“5. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all’articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 25bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui PIL procapite è pari o superiore alla media dell’Unione.”.

4. Al decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Articolo 5-bis (Assegnazione di quote agli operatori aerei)

1. Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall’Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita all’asta, ai sensi dell’articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi regolati dall’articolo 7-bis.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall’articolo 7-bis, comma 2.”.

5. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE” e le parole “,ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d’Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d’Asta,” sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:



“1-bis. Il quantitativo di quote che l’Italia deve mettere all’asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all’Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a) e b).”;

c) al comma 2:

- 1) all’alinea, dopo le parole *“attività destinate a finanziare le”* è inserita la seguente: *“seguenti”;*
- 2) alla lettera l), le parole *“Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»)”* sono sostituite dalle seguenti: *“dei programmi quadro di ricerca dell’Unione europea”.*

6. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è soppresso.

7. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente:

“Articolo 7-bis(Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall’Italia)

1. Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall’Italia di cui all’articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell’EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Conformemente al paragrafo 6 dell’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l’assegnazione di quote gratuite per l’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali è previsto l’obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettere a) e b).”.

8. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è soppresso.

9. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia”;*
- b) il comma 1 è abrogato;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell’anno a norma dell’articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all’operatore aereo amministrato dall’Italia e all’amministratore del registro dell’Unione.”;



d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“3. Il Comitato rilascia altresì, ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.”.

10. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente:

“Articolo 9-bis (Modalità di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, terzo e quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione.
2. L'ENAC, in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno, ne dà notizia agli operatori aerei di cui al comma 1.
3. L'ENAC in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.
4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma 3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unità di cui all'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi previste. La cancellazione è effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.”.

11. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b. è aggiunta la seguente:

“c. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂, in conformità alle disposizioni unionali.”.

12. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserita la seguente partizione:



*“SEZIONE II
TRASPORTO MARITTIMO*

Articolo 12-bis (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1.

2. L'assegnazione di quote, a norma dell'articolo 12-octies, e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano:

a) al 100% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

b) al 100% delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) al 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

d) al 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro.

Articolo 12-ter (Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo)

1. Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 % delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 % delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 % delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli articoli 12-bis e 36.

Articolo 12- quater (Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti)

1. Entro il 1° aprile 2024 le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al Comitato, senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

3. Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE presentati dalle società di cui al comma 1, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757.

4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di



monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757.

5. Le società di navigazione modificano il Piano di monitoraggio delle emissioni nei casi previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/757, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le proposte di modifica del piano di monitoraggio.

6. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2015/757 sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi.

7. La società attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757.

8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) 2015/757, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento medesimo.

Articolo 12-quinquies (Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto)

1. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36.

2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. È nullo qualsiasi patto contrario.

Articolo 12-sexies (Modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente)

1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato le società di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, nonché quelle individuate ai sensi del comma 2.

2. Le società di navigazione le cui navi entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS dopo il 1° gennaio 2024, e che non sono ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato:

a) quando la società di navigazione è registrata in Italia;

b) quando una nave, di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE. Nel caso di tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, è attribuita all'Italia la società di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto previsto dalle pertinenti norme unionali.

3. L'attribuzione all'Italia di una società di navigazione inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE resta ferma fino all'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3 octies septies della direttiva



2003/87/CE, indipendentemente dalle eventuali modifiche nell'attività della società di navigazione o nella sua registrazione.

Articolo 12-septies (Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia)

1. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attività contemplate nell'allegato I entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività.

2. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la fusione con un'altra società di navigazione entro trenta giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovrà riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova società di navigazione:

- a. ragione sociale;
- b. indirizzo;
- c. numero identificativo unico IMO;
- d. paese di registrazione;
- e. autorità di riferimento.

Articolo 12-octies (Assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta)

1. All'assegnazione delle quote di emissione alle società di navigazione mediante vendita all'asta, nonché alla ripartizione e alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.”.

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo IV – IMPIANTI FISSI)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 47 del 2020, apportate le seguenti modificazioni:
 - a) sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies”;
 - b) dopo le parole “trasporto aereo” sono inserite le seguenti: “e marittimo
2. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020, la parola “possono” è sostituita dalla seguente: “possano”.
3. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 3 è soppresso.
4. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 47 del 2020, la rubrica è sostituita dalla seguente:
“Domanda di autorizzazione”.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;” e dopo la lettera f) è inserita la seguente: “g) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.”;



b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. L’autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 3.”.

6. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“2. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all’articolo 26, comma 1-bis, l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non è soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.

3. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell’articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.”.

7. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole *“,ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d’asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d’asta,”* sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: *“5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell’ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate alle misure di cui al comma 7.”;*

c) al comma 7:

1) all’alinea, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *“fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 8-bis”;*

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell’energia elettrica al fine di rispettare l’impegno dell’Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell’Unione sull’interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l’impegno dell’Unione europea a incrementare l’efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;”;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette, così come ad accrescere



l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;”;

4) alla lettera e), le parole “*in tali Paesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*negli Stati e territori parte dell’Accordo di Parigi di cui alla precedente lettera d)*”;

5) alla lettera f), le parole “*(di CO2)*” sono sostituite dalle seguenti: “*del carbonio nel suolo*” e dopo la parola “*silvicoltura*” sono aggiunte le seguenti: “*nell’Unione*”;

6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosectori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall’atmosfera e il suo stoccaggio;”;

7) alla lettera i), dopo le parole “*a basse emissioni*” sono inserite le seguenti: “*, nonché a forme di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus rispettosi del clima*”;

8) alla lettera n), le parole “*7 e 12*” sono aggiunte le seguenti: “*, all’articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all’articolo 24, comma 3-bis e all’articolo 43, comma 6, nonché*”;

9) alla lettera q), la parola “*equa*” è sostituita dalla seguente: “*giusta*”, le parole “*a basse emissioni di carbonio*” sono sostituite dalle seguenti: “*climaticamente neutra*”, e dopo le parole “*parti sociali*” sono inserite le seguenti: “*, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo*”;

10) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

“s) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato;

t) investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell’efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l’idrogeno e l’ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili; tecnologie di propulsione a zero emissioni; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili



alternativi e che assicurino la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile.”;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Fino al 2030, il 50% dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, è destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.”.

8. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole *“la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito”* sono sostituite dalle seguenti: *“che abbiano cessato l'attività e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 19”;*

2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

“g) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956;

h) in deroga alla lettera g), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, pari al 100 % per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5% nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, al 51,5 % nel 2030, al 39 % nel 2031, al 26,5 % nel 2032 e al 14 % nel 2033.”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27, il Comitato, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20% il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è altresì ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attività istruttoria di competenza può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove



tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni.

3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20% il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.

3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20% anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter.

3-quinquies. Il piano di neutralità climatica di cui al comma 3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, è redatto in conformità agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito:

a) misure e investimenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione;

b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralità climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;

c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui alla lettera b) del presente comma è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento.

3-sexies. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosectore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito.”.

9. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “articolo 14” sono inserite le seguenti: “, nonché gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter”;

b) al comma 8, dopo le parole: “tutela del territorio e del mare” sono aggiunte le seguenti “ovvero sul Portale ETS dedicato”.

10. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unità di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni



di gas a effetto serra, non raggiunga più la predetta soglia, il gestore può scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalità e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresì l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo.

1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale.”.

11. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, dopo le parole “a titolo gratuito” sono aggiunte le seguenti: “e resa delle quote rilasciate in eccesso”;
- b) al comma 1, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”;
- c) al comma 2, alla lettera c), le parole “, con esito valutato positivo dal Comitato” sono soppresse;
- d) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“e) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.”;

- e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale.”

- f) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“4. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualità, il Comitato provvede ad integrare le quote già rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso;

5. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 4, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualità, il gestore è tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il Comitato – fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis – diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.”.

12. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 2 è sostituito dal seguente:



“2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

13. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera b) l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia.”;

c) al comma 3, dopo le parole *“quote di emissione di gas ad effetto serra”* sono inserite le seguenti: *“per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25”* e dopo le parole *“disposizioni dell'allegato F”* sono inserite le seguenti: *“purché il gestore dimostri quanto previsto al comma 4.”;*

d) al comma 4, dopo la parola *“sistema”* è inserita la seguente: *“EU”* e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: *“Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS.”;*

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“7. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto è tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalità a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.”.

14. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole *“dallo Stato membro in cui l'impianto è situato”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'Italia”;*

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2.”



c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“6. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all’articolo 36. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.”.

15. All’articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 5 sono soppressi;

b) al comma 4, dopo le parole “enti di ricerca” sono aggiunte le seguenti: “, nonché dal GSE”.

Art. 6

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo V – DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI)

1. Al capo V del decreto legislativo n. 47 del 2020, la rubrica è sostituita dalla seguente:

“DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI, OPERATORI AEREI E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE”.

2. All’articolo 34 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “regolamento unionale” sono aggiunte le seguenti: “, garantendo la riservatezza, ove necessario.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Qualsiasi persona può essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell’Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell’Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia, per ciascuna società di navigazione attribuita all’Italia.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il gestore di un impianto, l’operatore aereo amministrato dall’Italia e la società di navigazione attribuita all’Italia hanno l’obbligo di presentare all’amministratore della sezione italiana del Registro dell’Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall’amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.”

d) al comma 7, dopo le parole “L’amministratore” è inserita la parola “centrale”.

3. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. L’operatore aereo amministrato dall’Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali.

1-ter. La società di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilità, conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757 e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.”;

- b) al comma 2, dopo la parola “comma 1” la parola “il” è sostituita dalla seguente: “al”;

- c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. L’operatore aereo amministrato dall’Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.

2-ter. Se un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all’articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all’ETS.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la società di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell’Unione.”;

- d) al comma 4, le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2-quater” e dopo le parole “dell’operatore aereo” sono inserite le seguenti: “o della società di navigazione”;

- e) al comma 5, dopo le parole “dall’Italia” sono inserite le seguenti: “o la società di navigazione”.

4. All’articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole “dal Comitato” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Autorità nazionale competente” e le parole “di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso” sono sostituite dalle seguenti: “da parte di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione, previsti dal comma 3.”;



b) al comma 3, la parola “2021” è sostituita dalla seguente: “2024” e la parola “aprile” è sostituita dalla seguente: “settembre”;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna società di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.

3-ter. In deroga al comma 3-bis, le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.

3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda:

a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;

b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 quater, della direttiva 2003/87/CE indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.

3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.”;

d) al comma 4, dopo le parole: “agli operatori aerei” sono inserite le parole “, alle società di navigazione”;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:



“5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.”;

f) al comma 6:

1) al secondo periodo, le parole *“nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari”*;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole *“prevista cancellazione”* sono inserite le seguenti: *“, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione,”*.

5. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola *“(ERU)”* è sostituita dalla seguente: *“(JI)”*;

b) al comma 3, le parole *“con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204.”* sono sostituite dalle seguenti: *“con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalità e procedure adottate.”*;

6. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.”.

7. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole *“di cui all'articolo 10 è soggetto”* sono sostituite dalle seguenti: *“e nelle modalità di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti”*;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Resta fermo che la società di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater è tenuta



a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.”;

c) al comma 9, le parole “*ai sensi dell’articolo 10*” sono soppresse e le parole “*dall’accertamento*” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla contestazione*”;

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l’operatore aereo amministrato dall’Italia ovvero la società di navigazione attribuita all’Italia ai sensi dell’articolo 12-sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12-quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.”;

e) al comma 12 le parole “*il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato*” e “*prodotte*” sono soppresse;

f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

“12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la società di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all’articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.”;

g) al comma 13, le parole “*La sanzione di cui al comma 12 è ridotta alla metà del suo importo*” sono sostituite dalle seguenti: “*Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla metà dei rispettivi importi*”;

h) al comma 14:

1) al primo periodo, le parole “*il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato*” sono sostituite dalle seguenti: “*o la società di navigazione*” e la parola “*aprile*” è sostituita dalla seguente: “*settembre*”;

2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*Tale sanzione è adeguata in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.*”;

i) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall’obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell’anno successivo.”;

l) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell’operatore aereo amministrato dall’Italia e della società di navigazione attribuita all’Italia che ha violato l’obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all’articolo 36, comma 3.”;



- m) al comma 17, la parola “*restituzione*” è sostituita dalla seguente: “*resa*”;
- n) al comma 18, secondo periodo, la parola “*restituzione*” è sostituita dalla seguente: “*resa*” e la parola “*valore*” è sostituita dalle seguenti: “*al valore*”;
- o) al comma 19, dopo le parole “*il gestore*” sono aggiunte le seguenti: “*l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia*” e le parole “*ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti*” sono sostituite dalle seguenti: “*dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette*”;
- p) al comma 20, le parole “*comma 19*” sono sostituite dalle seguenti: “*comma 9-bis*”;
- q) al comma 21, dopo le parole “*dell'articolo 31,*” sono inserite le seguenti: “*comma 7,*” e le parole “*corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso*” sono sostituite dalle seguenti: “*compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7.*”;
- r) al comma 22, lettera b), le parole “*dei livelli di attività dell'impianto superiori al 20 per cento*” sono sostituite dalle seguenti: “*della capacità produttiva o dei livelli di attività dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata*”;
- s) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

“22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 5, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 5, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui è sorto l'obbligo di resa.”;

- t) dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:

“25. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonché da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio



nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.”.

8. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è aggiunto il seguente:

“Articolo 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni)

1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:

- a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;*
- b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.*

2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:

- a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne dà comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, l'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;*
- b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.*

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorità marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.

4. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla società di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.

5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione, che è responsabile di una o più navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11 bis della direttiva 2003/87/CE da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:

- a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la società di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3 bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE;*



- b) *se la nave non batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta società di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE.*
6. *L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla società di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.*
7. *Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro.*
8. *I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.*
9. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorità marittima, di cui al presente articolo.”.*

Art. 7

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Nuovi Capi V bis e V ter)

1. Al decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il capo V sono inseriti i seguenti:

“CAPO V bis

SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI PER I SETTORI DEGLI EDIFICI E DEL TRASPORTO STRADALE E ULTERIORI SETTORI

Articolo 42-ter (Ambito di applicazione)

1. *Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato I bis. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.*

Articolo 42-quater (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis.*

Articolo 42-quinquies (Domanda di autorizzazione)

1. *La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:*

- a) *il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A;*
- b) *il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;*
- c) *l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I bis;*
- d) *il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;*



e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.

2. I soggetti regolamentati che iniziano le attività di cui all'allegato I bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno 120 giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. I soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato I bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 2 settembre 2024.

Articolo 42-sexies (Domanda di modifica dell'autorizzazione)

1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.

2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione già esistente nei seguenti casi:

a) modifica dell'identità del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2;

b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali.

Articolo 42-septies (Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.

2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro 90 giorni dal 2 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi 120 giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I bis, provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva.

4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:

a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;



- b) una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;
- c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;
- d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;
- e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;
- f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.

Articolo 42-octies (Revoca dell'autorizzazione)

- 1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:
 - a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 42-decies;
 - b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi.

Articolo 42-novies (Piano di monitoraggio e relative modifiche)

- 1. Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.
- 2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.
- 3. Il soggetto regolamentato notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.
- 4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione.
- 5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.

Articolo 42-decies (Cessazione dell'attività)

- 1. Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attività di cui all'allegato I bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività stessa.

Articolo 42-undecies (Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato I bis)

- 1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato dalla Commissione europea.



2. *Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.*
3. *Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali.*
4. *I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE.*
5. *Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311 del TFUE, terzo paragrafo, e ascritti al bilancio dell'Unione, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.*
6. *Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di responsabile del collocamento, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.*
7. *Le risorse di cui al comma 5, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o più delle seguenti finalità:*
 - a) *misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE, nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;*
 - b) *misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;*
 - c) *misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955;*
 - d) *misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies.*
8. *Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce*



che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

Articolo 42-duodecies (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni)

1. *Le quote di emissioni possono essere trasferite:*
 - a) *tra persone all'interno della Unione europea;*
 - b) *tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.*
2. *A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.*
3. *Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove necessario, le modalità e i termini per a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene.*
4. *Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un soggetto regolamentato.*

Articolo 42-terdecies (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni)

1. *Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, PARTE C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.*
2. *A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.*
3. *Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.*
4. *In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.*
5. *Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.*



6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, comma 1, comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessità di dimostrare la non fattibilità tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali.

8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato ETS 2 può consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento (UE)2018/2066, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2122.

Articolo 42-quaterdecies (Verifica e accreditamento)

1. I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42-noviesdecies.

2. Il soggetto regolamentato non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, PARTE C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.

3. Il Comitato ETS 2 provvede affinché il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, PARTE C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.

4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonché le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato ETS 2 stesso.

5. Ai fini del presente capo, si applica il comma 5 dell'articolo 41.

Articolo 42-quindecies (Disposizioni amministrative)

1. Gli articoli 34, 40, 43, 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate al presente capo. A tal fine:

a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;

b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;



- c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;
- d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.

Articolo 42-sexdecies (Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV)

1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può estendere le attività di cui all'allegato I bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori - tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali.

2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

3. In caso di estensione unilaterale, di cui al presente articolo i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinché sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui al paragrafo 1 dell'articolo 30 quater della direttiva 2003/87/CE.

4. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari è determinato annualmente con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 42-septiesdecies (Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia)

1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 30duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è da intendersi a decorrere dal 2028;
- b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 3, il termine del 31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote è da intendersi a decorrere dal 2029.

Articolo 42-octiesdecies (Sanzioni)



1. *Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attività di cui all'allegato I bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:*
 - a) *da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;*
 - b) *da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.*
2. *Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.*
3. *Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attività di cui all'allegato I bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione.*
4. *Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 42-quinquies entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2.*
5. *Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.*
6. *Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.*
7. *La sanzione di cui al comma 6 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno.*
8. *Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo.*
9. *Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8.*
10. *Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine*



di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.

11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e 42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5, contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.

13. Il Comitato ETS 2 è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Articolo 42-noviesdecies (Doppio conteggio)

1. Al fine di limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonché il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attività ricomprese nell'allegato I bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformità a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi.

2. Ai sensi dell'articolo 30-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 terdecies del regolamento 2018/2066/UE, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui al comma 2 dell'articolo 36, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali.

3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE. A tale scopo, il Ministero può avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d).

4. Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3.



Capo V ter – DISPOSIZIONI RELATIVE AL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE

Articolo 42-vicies (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023)

1. Il dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione del 17 agosto 2023, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, quando:

a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da entrambi i regolamenti citati;

b) ha presentato una relazione CBAM incompleta o inesatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 e non ha adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM.

2. Le sanzioni previste al comma 1, sono adeguate in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.

3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773.

4. Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956, avvia la procedura di correzione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773, assegna al dichiarante un termine non superiore a 30 giorni per presentare la relazione CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la relazione e, se del caso, presentare una relazione corretta.

5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4, il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 o per correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il Comitato ETS è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsioned del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché



alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.”.

Art. 8

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading”;*
- b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“3. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, nei termini ivi indicati.

4. L'operatore aereo può formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato può inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato.

5. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attività, emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformità, nelle modalità stabilite dal Comitato.

6. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può sottoscrivere appositi Accordi di cooperazione.”.

2. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 43-bis (Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilità alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui all'articolo 6, all'articolo 23 e all'articolo 42-undecies.

Articolo 43-ter (Principio “non arrecare un danno significativo”)

1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote di emissione sono utilizzati conformemente ai criteri “non arrecare un danno significativo” di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma



dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attività economica arrechi un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti.”.

3. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 47 del 2020, al comma 2, dopo le parole “è responsabile dell'approvazione” il segno di interpunzione “,” è soppresso.
4. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione, di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7-bis, all'articolo 9, all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 12-quater, commi da 1, 2, 3, 4, 7 e 8, all'articolo 12-septies, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, ad eccezione del comma 3-bis, all'articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2, 2-bis e 2-quater e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. I costi derivanti dalle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 4-bis, comma 8, all'articolo 42-septies, commi 1, 2 e 3, all'articolo 42-octies, all'articolo 42-novies, commi 2 e 5, all'articolo 42-decies, all'articolo 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, all'articolo 42-quaterdecies, commi 3 e 4, all'articolo 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2 relative alle società di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari ad euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari ad euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari ad euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari ad euro 4.786,25 se responsabili di 50 e più navi. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua una tantum pari ad euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.”;

2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari ad euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono



l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari ad euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.

- c) al comma 3, le parole: “*di cui al comma 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater*”;
- d) il comma 4 è soppresso;
- e) al comma 5, le parole “*di cui al comma 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui ai commi 2 e 2-bis*”;
- f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“6. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalità coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32.

7. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie.”.

5. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.”;

- b) i commi 2 e 3 sono soppressi;

- c) al comma 4, le parole “*nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*” sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Allegato I)

1. All'allegato I del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al punto 1, le parole “*nella presente direttiva*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel presente decreto*”;
- b) dopo il punto 1 è inserito il seguente:



“1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.”;

- c) dopo il punto 3 è inserito il seguente:
“3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.”;
- d) alla tabella, la colonna “Attività” è così modificata:

1) alla prima sezione:

1.1) al primo capoverso, dopo le parole “*rifiuti pericolosi o urbani*”) è inserito il seguente periodo: “*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente decreto*”;

1.2) al secondo capoverso, dopo la parola “*petrolio*” sono inserite le seguenti: “*, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW*”;

2) alla seconda sezione:

2.1) al secondo capoverso, la parola “*ghisa*” è sostituita dalla seguente: “*ferro*” e la parola “*relativa*” è soppressa;

2.2) al quarto capoverso, dopo le parole “*alluminio primario*” sono aggiunte le seguenti: “*o di allumina*”;

3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole “*ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW*” sono sostituite dalle seguenti: “*con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno*”;

4) alla quarta sezione:

4.1) al terzo capoverso, la parola “*compresa*” è sostituita dalle seguenti: “*che comporta*” e le parole “*ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW*” sono sostituite dalle seguenti: “*con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno*”;



4.2) al nono capoverso, le parole “*mediante reforming o mediante ossidazione parziale*” sono soppresse;

4.3) al dodicesimo capoverso, le parole “*mediante condutture*” sono soppresse e dopo le parole “*direttiva 2009/31/CE*” sono aggiunte le seguenti: “*ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi del presente decreto*”;

5) alla quinta sezione, dopo le parole “*Trasporto aereo*” è inserito il seguente capoverso: “*Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini dell'articolo 12, paragrafi 6 e 8, e dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:*

a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e

b) producono emissioni annue di CO₂ superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli:

i) voli di Stato;

ii) voli umanitari;

iii) voli per servizi medici;

iv) voli militari;

v) voli per attività antincendio;

vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva”;

6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola “*30.000*” è sostituita dalla seguente: “*50.000*”;

7) alla quinta sezione, dopo, la lettera j) e prima delle parole “*I voli effettuati esclusivamente*” sono inserite le seguenti: “*j-bis)*”;

e) dopo la quinta sezione è inserita la seguente:

<i>“Trasporto marittimo Attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 ad eccezione delle attività di</i>	<i>Biossido di carbonio dal 1° gennaio 2026, metano e protossido di azoto”</i>
---	--



<i>trasporto marittimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, e, fino al 31 dicembre 2026, all'articolo 2, paragrafo 1 ter, di tale regolamento.</i>	
---	--

Art. 10

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Nuovo Allegato I bis)

1. Dopo l'allegato I del decreto legislativo n. 47 del 2020, è inserito il seguente:

“ALLEGATO I BIS - ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL CAPO V bis

Attività	Gas serra
<p><i>Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Sono esclusi da questa attività:</i></p> <p><i>a) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività elencate all'allegato I, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico come indicato nella tabella, quarta sezione, dodicesimo capoverso, di tale allegato o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 32;</i></p> <p><i>b) l'immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero;</i></p> <p><i>c) l'immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani utilizzati come combustibili.</i></p> <p><i>I settori dell'edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni:</i></p> <p><i>a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente capoverso, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamento;</i></p> <p><i>b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate;</i></p> <p><i>c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a);</i></p> <p><i>d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b).</i></p> <p><i>Gli ulteriori settori corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra:</i></p> <p><i>a) industrie energetiche (codice delle categorie di fonti 1A1), escluse le categorie definite al secondo capoverso, lettera a), del</i></p>	<p><i>Biossido di carbonio</i></p>



<p>presente allegato; b) industrie manifatturiere e costruzioni (codice delle categorie di fonti IA2).”</p>	
--	--

Art. 11

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Allegato III)

1. All'allegato III del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la rubrica, le parole “ARTE A” sono sostituite dalle seguenti: “PARTE A”;
- b) alla PARTE A:
 - 1) alla sezione “Calcolo delle emissioni”, al terzo capoverso, sesto periodo, le parole “è pari a zero” sono sostituite dalle seguenti: “che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l’uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell’applicazione a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero.” e, al quinto capoverso, le parole “96/61/CE” sono sostituite dalle parole “2010/75/UE”;
 - 2) alla sezione “Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra”, dopo le parole “paragrafo 1” sono inserite le seguenti: “della direttiva 2003/87/CE”;
- c) alla PARTE B:
 - 1) alla sezione “Controllo delle emissioni di biossido di carbonio”:
 - 1.1) al quinto capoverso, le parole “Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.” sono soppresse;
 - 1.2) dopo il quinto capoverso sono inseriti i seguenti:
“*Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l’uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell’applicazione a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante).
Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all’articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.*”;
 - 1.3) al nono capoverso, dopo le parole “articolo 14, paragrafo 3,” sono inserite le seguenti “della direttiva 2003/87/CE.”;
 - 2) alla sezione “Comunicazione delle emissioni”, primo capoverso, dopo le parole “articolo 14, paragrafo 3,” sono inserite le seguenti “della direttiva 2003/87/CE.”;



- 3) alla rubrica della sezione “Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*della direttiva 2003/87/CE*”;
- 4) alla rubrica della sezione “Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*della direttiva 2003/87/CE*”;

d) dopo la PARTE B è aggiunta la seguente:

“PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis

Controllo delle emissioni

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.

Calcolo

Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:

Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione

Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.

Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.

Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:

A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:

- nome del soggetto regolamentato;*
- suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;*
- tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata;*
- indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; e*
- nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila.*

B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis, per il quale sono calcolate le emissioni:

- quantità di combustibile immesso in consumo;*
- fattori di emissione;*



- emissioni totali;
- uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo; e
- incertezza.

Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni esistenti in materia.”.

Art. 12

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Allegato IV)

1. All'allegato IV del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla PARTE A:

- 1) al punto 2., dopo le parole “dell'articolo 14, paragrafo 3” sono inserite le seguenti: “della direttiva 2003/87/CE”;
- 2) al punto 11., dopo le parole “dell'articolo 14, paragrafo 3”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “della direttiva 2003/87/CE”;
- 3) al punto 12., la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;”;

b) alla PARTE B:

- 1) al punto 14., lettera b), secondo periodo, dopo le parole “articoli 3 sexies e 3 septies” sono aggiunte le seguenti: “della direttiva 2003/87/CE.”;
- 2) al punto 15., dopo le parole “dell'articolo 14, paragrafo 3” sono inserite le seguenti: “della direttiva 2003/87/CE”;
- 3) al punto 16., dopo le parole “dell'articolo 3 septies, paragrafo 2” sono inserite le seguenti: “della direttiva 2003/87/CE”;

c) dopo la PARTE B è aggiunta la seguente:

“PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di cui all'allegato I bis

Principi generali

*1. Le emissioni corrispondenti alle attività di cui all'allegato I bis sono soggette a verifica.
2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:*

a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;



- b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;*
 - c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.*
- 3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che:*
- a) i dati trasmessi non sono incoerenti tra loro;*
 - b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili;*
 - c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.*
- 4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.*
- 5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).*

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.

Analisi dei processi

7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.

9. Sulla base di questa analisi il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.

10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.

Relazione

11. Il verificatore predisponde una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2, è conforme. La relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, rilascia una dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2.

Requisiti minimi di competenza del verificatore



12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:

a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.”

Art. 13

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati gli articoli 3, comma 1, lettera bb) e 24, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni ad esso attribuite dalla lettera c) del medesimo comma, sono svolte dal Comitato e dalla Segreteria tecnica in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e svolgono le relative funzioni per ciascuna delle due sezioni di cui il Comitato si compone.
4. I rimanenti membri del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto della Sezione 1 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì xxx2024



<p>DIRETTIVA (UE) 2023/958</p> <p>del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.</p>	<p>DIRETTIVA (UE) 2023/959</p> <p>del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 GIUGNO 2020, N. 47</p> <p>Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.</p>	<p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Legenda: In grassetto rosso le modifiche apportate al testo vigente In barrate le parole soppresse</p>	<p>Annotazioni</p>
		<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 47</p>		
	-	<p><i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al</i></p>	<p><i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle</i></p>	



		<p>funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.</p>	<p>disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.</p> <p>Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al</p>
--	--	--	---



			funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.	
		<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p> <p>Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 13;</p> <p>Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;</p> <p>Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;</p> <p>Viste la direttiva 2004/101/CE del</p>		



		<p>Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;</p> <p>Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;</p> <p>Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura</p>		
--	--	--	--	--



		<p>di regolamentazione con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;</p> <p>Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;</p> <p>Visti il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione</p>		
--	--	---	--	--



		<p>agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;</p> <p>Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;</p> <p>Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;</p> <p>Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);</p>		
--	--	--	--	--



		<p>Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;</p> <p>Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;</p> <p>Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;</p> <p>Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva</p>		
--	--	---	--	--



		<p>2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 601/2012 della Commissione;</p> <p>Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>Visto il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione del 30 ottobre 2018 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania;</p> <p>Visto il regolamento delegato (UE) 311/2019 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>Vista la decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei</p>		
--	--	---	--	--



		<p>settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030;</p> <p>Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione;</p> <p>Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;</p> <p>Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;</p> <p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;</p> <p>Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/7/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas effetto serra nella Comunità con riferimento</p>		
--	--	--	--	--



		<p>ai meccanismi del progetto del protocollo di Kyoto;</p> <p>Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;</p> <p>Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;</p> <p>Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive</p>		
--	--	---	--	--



		<p>85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006;</p> <p>Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di emissione di gas effetto serra;</p> <p>Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;</p> <p>Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p>		
--	--	---	--	--



		<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2020;</p> <p>Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;</p> <p style="text-align: center;">EMANA Il seguente decreto legislativo:</p>		
		Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	
		Art. 1 <i>Oggetto e finalità</i>	Art. 1 <i>Oggetto e finalità</i>	
		<p>1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento</p>	<p>1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018;</p>	



		europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.	<p>dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.</p> <p>1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015</p>	
		Art. 2 <i>Campo di applicazione</i>	Art. 2 <i>Campo di applicazione</i>	



	<p>Art. 1, punto 2) [art. 2, par. 1, direttiva 2003/87/CE]: 1. La presente direttiva si applica alle attività elencate negli allegati I e III e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II. [...] 2. [...]</p>	<p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.</p>	<p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I attività indicate agli allegati I e I bis ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.</p>	
		<p>Art. 3 Definizioni</p>	<p>Art. 3 Definizioni</p>	
		<p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:</p>	<p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:</p>	
		<p>a) «analisi del profilo di rischio»: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso;</p>	<p>a) «analisi del profilo di rischio»: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso;</p>	
		<p>b) «anno di controllo»: è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;</p>	<p>b) «anno di controllo»: è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;</p>	
		<p>c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio</p>	<p>c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad</p>	



		2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;	operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;	
		d) «attività di attuazione congiunta»: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;	d) «attività di attuazione congiunta»: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;	
		e) «attività di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;	e) «attività di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;	



		f) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;	f) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;
		g) «Autorità nazionale competente»: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;	g) «Autorità nazionale competente»: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;
	<p>Art. 1 punto 3) lett. b) [art. 3, lettera d) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>L'art. 3 è così modificato: [...] la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d), "autorizzazione ad emettere gas a effetto serra", l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5, 6 e 30 ter;»;</p>	h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15;	h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 42-quater



		i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;	i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;	
		l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;	l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;	
		m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale;	m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale;	
		n) «credito»: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;	n) «credito»: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del	



			Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;	
		o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva;	o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva;	
	<p>Art. 1 punto 3) lett. a) [art. 3, lettera b)]</p> <p>L'articolo 3 è così modificato: a), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b), "emissioni", il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato III;»</p>	p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;	<p>p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;</p> <p>p) «emissioni»: il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento</p>	



			all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis	
		q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo;	q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo;	
		r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;	r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;	
		s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;	s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;	
		t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;	t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che	



			assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;	
		u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;	u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;	
		v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.;	v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.;	
		z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;	z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;	
		aa) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;	aa) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;	
		bb) «impianto di produzione di elettricità»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di	bb) «impianto di produzione di elettricità»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna	



		potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;	attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;	
		cc) «ispezioni»: attività di monitoraggio e controllo della conformità relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio;	cc) «ispezioni»: attività di monitoraggio e controllo della conformità relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio;	
		dd) «nuovo entrante»:	dd) «nuovo entrante»:	
		1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;	1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;	
		2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32;	2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32;	



		<p>3) l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui è associato un nuovo codice identificativo Central Route Charges Offices (CRCO) e la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostituzione di nuova società operante nell'ambito delle attività aeree diversa e disgiunta dalla precedente, fara' fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale;</p>	<p>3) l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui è associato un nuovo codice identificativo Central Route Charges Offices (CRCO) e la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostituzione di nuova società operante nell'ambito delle attività aeree diversa e disgiunta dalla precedente, fara' fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale;</p>	<p>La definizione di operatore aereo 'nuovo entrante' non è più necessaria, viste le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2023/958 in materia di assegnazione gratuita</p>
		<p>ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;</p>	<p>ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;</p>	



		ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»:	ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»:	
		1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);	1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);	
<p>Art. 1, punto 8), lettera a) [Art. 18 bis, par. 2 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>8) l'articolo 18 bis è così modificato: a), il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13, nessuna delle emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati da un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è attribuita al suo Stato membro di riferimento, l'operatore aereo è trasferito a un altro Stato membro di riferimento per il successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferimento è lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai</p>		2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato;	2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento nei primi due anni del periodo di riferimento nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato;	



<p>voli effettuati dall'operatore aereo in questione nei primi due anni del periodo precedente».</p>				
<p>Art. 1, punto 8), lettera a) [Art. 18 bis, par. 2 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>8) l'articolo 18 bis è così modificato: a), il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13, nessuna delle emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati da un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è attribuita al suo Stato membro di riferimento, l'operatore aereo è trasferito a un altro Stato membro di riferimento per il successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferimento è lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall'operatore aereo in questione nei primi due anni del periodo</p>		<p>3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;</p>	<p>3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;</p>	



precedente».				
		gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;	gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;	
		hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;	hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;	
		ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;	ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;	
		ll) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013;	ll) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno	Non necessaria la definizione per le finalità del testo normativo.



			dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013;	
		mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;	mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;	
		nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attività di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31;	nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attività di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31;	
		oo) «piccolissimo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la	oo) « piccolissimo molto piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni	Modifica necessaria per assicurare maggior aderenza alla definizione presente in direttiva.



		notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32;	precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32;	
		pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato;	pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato;	Modifica necessaria per allargare l'utilizzo del portale ETS a tutte le categorie di utenti (in particolare alle società di navigazione).
		qq) «pubblico»: una o più persone nonché, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;	qq) «pubblico»: una o più persone nonché, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;	
		rr) «quantità di emissioni»: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;	rr) «quantità di emissioni»: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;	
		ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di	ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una	



		carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;	tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;	
		tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;	tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;	
		uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013;	uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013;	
		vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019;	vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019;	
		zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;	zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite	



			sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;	
		aaa) «riserva speciale»: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;	aaa) «riserva speciale»: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;	Abrogazione necessaria per eliminare la definizione di 'riserva speciale' non più rilevante a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 septies della direttiva 2003/87/CE
		bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo;	bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo;	
		ccc) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;	ccc) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;	
		ddd) «unità di riduzione delle emissioni» (ERU): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle	ddd) «unità di riduzione delle emissioni» (ERU): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo	



		decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;	6 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;	
		eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 41.	eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 41 e dell'articolo 42- quaterdecies.	Modifica necessaria per estendere la definizione anche al capo V bis
			fff) «Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis»: è il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4-bis (di seguito Comitato ETS 2)	Inserimento necessario per introdurre la definizione di autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS 2 ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b della legge di delegazione europea 2022/2023
			ggg) «classe ghiaccio»: la classe ghiaccio quale	Inserimento necessario per



			definita all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757	introdurre la definizione di classe ghiaccio, utilizzata nel successivo art. 36, comma 3 ter
	<p>Art. 1, punto 3), lettera d [Art. 3, lett.af) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>Sono aggiunte le lettere seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>af) "combustibile", ai fini del capo IV bis della presente direttiva, qualsiasi prodotto energetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonché qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica</p>		<p>hhh) «combustibile»: ai fini del capo V bis del presente decreto, qualsiasi prodotto energetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonché qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica</p>	
			<p>iii) «Focal Point CORSIA»: ente, organo ovvero organismo dedicato all'implementazione delle attività correlate a CORSIA, comprese le attività di</p>	<p>Inserimento necessario per introdurre la definizione di "Focal Point CORSIA" e</p>



			monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 nell'ambito dell'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO)	prevederne le competenze
			III) «dati aggregati sulle emissioni a livello di società»: i dati aggregati come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757	Inserimento necessario al fine di introdurre la definizione di "dati aggregati sulle emissioni a livello di società" successivamente e utilizzata agli artt. 35 e 41.
			mmm) «depositario autorizzato»: il soggetto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504	Inserimento necessario al fine di introdurre la definizione di "depositario autorizzato", utilizzata nella definizione di soggetto regolamentato ETS 2 di cui all'art. 3, comma



				1, lettera cccc) del decreto
			nnn) «deposito fiscale»: l'impianto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;	Inserimento necessario al fine di introdurre la definizione di "deposito fiscale", utilizzata nella definizione di soggetto regolamentato ETS 2 di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del decreto
			ooo) «destinatario registrato»: la persona fisica o giuridica, come definita all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;	Inserimento necessario al fine di introdurre la definizione di "destinatario registrato", utilizzata nella definizione di soggetto regolamentato ETS 2 di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del decreto



<p>Art. 1, punto 1 [art. 3, lettera v) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>La direttiva 2003/87/CE è così modificata:</p> <p>1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:</p> <p>«v) “effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂”, gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NO_x), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;»</p>			<p>ppp) «effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂»: gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NO_x), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;</p>	
			<p>qqq) «esercizio della nave»: la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave;</p>	<p>Inserimento necessario al fine di introdurre la definizione di “esercizio della nave” successivamente e utilizzata all'art. 3, comma 1, lett. bbbb) e</p>



				all'art. 12 quinquies.
	<p>Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3, lettera ag) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>Sono aggiunte le lettere seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>ag) "immissione in consumo", ai fini del capo IV <i>bis</i> della presente direttiva, l'immissione al consumo quale definita all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262;</p>		<p>rrr) «immissione in consumo»: ai fini del capo V bis del presente decreto, l'immissione in consumo quale definita all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262;</p>	
			<p>sss) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»: gli impianti di cui all'articolo 3, punto 40) della direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani come definiti all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE;</p>	<p>Inserimento necessario per introdurre la definizione di "impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani" in considerazione della loro inclusione nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE (limitatamente agli obblighi di monitoraggio e comunicazione)</p>



				ai sensi dell'allegato I
	<p>Art. 1, punto 3), lettera d) [art.3, lettera aa) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>Sono aggiunte le lettere seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>aa) "nave da crociera", nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima;</p>		<p>ttt) «nave da crociera»: la nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima;</p>	
			<p>uuu) «paesi e territori non europei»: i paesi e i territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</p>	Inserimento necessario per chiarire l'ambito di applicazione CORSIA
			<p>vvv) «periodo di conformità CORSIA»: il ciclo di compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22</p>	Inserimento necessario al fine di definire, attraverso il rimando alla Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22, il periodo di conformità CORSIA,



				richiamato al successivo art. 9 bis.
			zzz) «portale ETS 2»: la piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto regolamentato e Comitato ETS 2;	Inserimento necessario per introdurre la definizione del 'portale ETS', successivamente e utilizzata agli artt. 4 bis e 42 novies decies
	<p>Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3, lettera z) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>Sono aggiunte le lettere seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>z) "porto di scalo", il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio; sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in</p>		aaaa) «porto di scalo»: il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei	



	<p>situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 <i>octies bis</i>, paragrafo 2</p>		<p>porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 <i>octies bis</i>, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE;</p>	
	<p>Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3, lettera w) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>Sono aggiunte le lettere seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>«w) “società di navigazione”, l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui</p>		<p>bbbb) «società di navigazione»: l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n.</p>	



	all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio		336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;	
	<p>Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3, lettera ae) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>Sono aggiunte le lettere seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>ae) “soggetto regolamentato”, ai fini del capo IV bis, qualsiasi persona fisica o giuridica, a eccezione dei consumatori finali di combustibili, che svolge l'attività di cui all'allegato III e che rientra in una delle seguenti categorie:</p> <p>i) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale quale definito all'articolo 3, punto 11), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*6), il depositario autorizzato quale definito all'articolo 3, punto 1), di tale direttiva, debitore dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 7 di detta direttiva;</p> <p>ii) se il punto i) della presente lettera non è applicabile, qualsiasi altra persona debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/262 o dell'articolo 21,</p>		<p>cccc) «soggetto regolamentato»: ai fini del capo V bis del presente decreto, qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attività di cui all'allegato I bis e che rientra in una delle seguenti categorie:</p> <p>i) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;</p> <p>ii) se il punto i) non è applicabile, la persona di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 26, comma 1,</p>	



	<p>paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (*7) per i combustibili contemplati dal capo IV bis della presente direttiva;</p> <p>iii) se i punti i) e ii) della presente lettera non sono applicabili, qualsiasi altra persona che deve essere registrata dalle autorità competenti dello Stato membro in quanto debitrice dell'accisa, compresa qualsiasi persona esente dal pagamento dell'accisa di cui all'articolo 21, paragrafo 5, quarto comma, della direttiva 2003/96/CE;</p> <p>iv) se i punti i), ii) e iii) della presente lettera non sono applicabili, o se più persone sono responsabili in solido per il pagamento della stessa accisa, qualsiasi altra persona designata da uno Stato membro;</p>		<p>del medesimo decreto legislativo;</p> <p>iii) se i punti i) e ii) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirla;</p> <p>iv) se i precedenti punti i), ii) e iii) non sono applicabili, la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato ETS 2 ai fini delle attività di cui all'allegato I bis;</p>	
			<p>dddd) «speditore registrato»: la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;</p>	<p>Inserimento necessario al fine di introdurre la definizione di "speditore registrato", utilizzata nella definizione di soggetto</p>



				regolamentato ETS 2 di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del decreto
	<p>Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3, lettera x) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>Sono aggiunte le lettere seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>x) "tratta", la tratta quale definita all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio</p>		<p>eeee) «tratta»: la tratta come definita all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio.”</p>	
		<p>Art. 4</p> <p><i>Autorità nazionale competente</i></p>	<p>Art. 4</p> <p><i>Autorità nazionale competente</i></p>	
		<p>1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>	<p>1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della</p>	<p>Modifica necessaria a rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche</p>



			<p>sicurezza energetica.</p> <p>1. Il Comitato ETS (di seguito "Comitato") è l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>	<p>verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementat a rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisorii adottati dalla stessa autorità, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. a) della Legge di delegazione europea 2022/2023.</p> <p>Aggiornamento delle competenze del Comitato.</p>
			<p>1-bis. Il Comitato è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con</p>	<p>Aggiornamento del numero dei componenti del Comitato e delle funzioni del Presidente e Vicepresidente.</p>



			apposito decreto.	
			1-ter. Il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.	Aggiornamento della struttura del Comitato in ragione dell'ampliamento o dei compiti da svolgere
		2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal	2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal	Definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di nomina dei membri della nuova Sezione 1 del Comitato



		<p>Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.</p>	<p>Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10</p> <p>2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. È</p>
--	--	--	--



			<p>costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il</p>	
--	--	--	---	--



			<p>membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo; i membri designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le</p>	
--	--	--	--	--



			funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.	
			2-bis. La Sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 ed è costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli.	Definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di nomina dei membri della nuova Sezione 2 del Comitato
		3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza	3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la	



		<p>energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.</p> <p>Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconfiribilita' ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p>	<p>insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.</p> <p>Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconfiribilita' ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p>	
		4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.	4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.	
			4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facoltà di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi	Definizione delle modalità di convocazione delle due sezioni del Comitato
		5. Il Comitato opera collegialmente ed è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della	5. Il Comitato opera collegialmente ed è regolarmente costituito con la maggioranza dei	Comma soppresso



		<p>maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.</p>	<p>componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.</p>	
		<p>6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale competente per materia la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house, del GSE e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.</p>	<p>6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale competente per materia la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house, del GSE e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, anche attraverso la stipula di apposite</p>	<p>Ridefinizione della composizione della Segreteria tecnica del Comitato</p>



			<p>convenzioni.</p> <p>6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine è istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:</p> <ul style="list-style-type: none">a) uno è designato dall'ISPRA;b) uno dall'ENAC;c) uno dalla società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;d) due dal GSE, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;e) due dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in	
--	--	--	---	--



			<p>materia di CBAM;</p> <p>f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;</p> <p>g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM.</p> <p>Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>	
			<p>6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>	<p>Previsione del supporto da parte della direzione generale competente del MASE</p>
		<p>7. Per le attività inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE,</p>	<p>7. Per le attività inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente,</p>	<p>Previsione della possibilità per il MASE di stipulare convenzioni e accordi di cooperazione per il supporto</p>



		<p>mediante la stipula di apposite convenzioni.</p>	<p>dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.</p> <p>7. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie società in house, del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) e dell'ISPRA, nonché, per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attività istruttoria è svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE,</p>	<p>allo svolgimento dell'attività istruttoria</p>
--	--	---	---	---



			mediante la stipula di apposite convenzioni	
		<p>7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato ((dall'ISPRA)), uno ((dall'ENAC)), uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno ((dall'Unioncamere)). Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>	<p>7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato ((dall'ISPRA)), uno ((dall'ENAC)), uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno ((dall'Unioncamere)). Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia</p>	<p>Previsione ella sottoscrizione di un protocollo di intesa con ADM per coordinare successive azioni strategiche in materia CBAM.</p>



			delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni	
		8. Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocazione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2.	8. Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocazione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2.	
		9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al	9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia	Previsione del supporto del



		<p>sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA.</p>	<p>le attività relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attività inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC.</p>	<p>MIT per le attività inerenti al sistema CORSIA</p>
		<p>10. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a:</p> <p>a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;</p> <p>b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;</p> <p>c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;</p> <p>d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di</p>	<p>10. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a:</p> <p>a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;</p> <p>b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;</p> <p>c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;</p>	



		<p>Kyoto;</p> <p>e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;</p> <p>f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.</p>	<p>d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;</p> <p>e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;</p> <p>f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.</p>	
		<p>11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.</p>	<p>11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di</p>	<p>Eliminato concerto Funzione pubblica</p>



			cui al presente articolo.	
		12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis.	12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis. 12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.	Aggiornamento riferimenti
		13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.	13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.	
			Articolo 4-bis. (Autorità nazionale competente ETS 2)	
			1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati	Previsione di una autorità competente dedicata all'attuazione delle



			nei settori di cui al predetto capo, è il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.	disposizioni in materia di ETS2
			2. Il Comitato ETS 2 è un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria.	Definizione della composizione e delle modalità di designazione e nomina dei membri del Comitato ETS2
			3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata	Definizione dei requisiti di nomina dei



			<p>esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo Vbis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.</p>	<p>membri del Comitato ETS2</p>
			<p>4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque</p>	<p>Definizione della durata in carica</p>



			anni e il relativo mandato può essere rinnovato per una sola volta.	dei membri del Comitato ETS2
			5. La preliminare attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, è istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (nel seguito "Segreteria tecnica ETS 2"), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	Previsione di una Segreteria tecnica per la preliminare attività istruttoria propedeutica alla stesura degli atti deliberativi del Comitato ETS2.
			6. Per il supporto allo svolgimento dell'attività	Previsione del ruolo del GSE a



			istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE.	supporto dell'attività istruttoria
			7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Previsione del supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso da parte del MASE
			8. Il Portale ETS 2 è lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attività di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte	Previsione dell'utilizzo di un portale dedicato per lo svolgimento delle attività relative all'ETS2 e per le interlocuzioni con i soggetti regolamentati



			sono erogati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
			9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.	Previsione di un decreto sul funzionamento del Comitato ETS2 e della relativa Segreteria tecnica
			10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2	Previsione di un decreto sui compensi dei membri del Comitato ETS2 e della relativa Segreteria tecnica
			11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.	Previsione dell'obbligo di presentazione al Parlamento di una relazione annuale sull'attività svolta dal Comitato ETS2
	Art. 1, punto 4) [capo II della direttiva 2003/87/CE]	CAPO III TRASPORTO AEREO	CAPO III TRASPORTO AEREO	



	il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «TRASPORTI AEREI E MARITTIMI»		CAPO III TRASPORTO AEREO E MARITTIMO	
			SEZIONE I TRASPORTO AEREO	Inserimento della sezione relativa al trasporto aereo per suddividere le disposizioni del Capo III per argomento
		Art. 5 Ambito di applicazione	Art. 5 Ambito di applicazione	
		1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.	1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un	Inserimento del riferimento alla sezione relativa al trasporto aereo. Revisione del testo per renderlo maggiormente aderente alla sezione.



			operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.	
		2. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J.	2. Le disposizioni del presente capo della presente sezione si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di	Si è introdotto il riferimento alla nuova Sezione relativa al trasporto aereo



			cui all'Allegato 1, lettera J.	
<p>Art. 1, punto 10 [art. 28 bis della direttiva 2003/87/CE] gli articoli 28 bis 28 ter sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«Articolo 28 bis [...]</p> <p>2. In _____ deroga all'articolo 3 <i>quinquies</i>, paragrafo 3, il quantitativo di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni a esso attribuita per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.</p>		<p>3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021.</p>	<p>3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021.</p>	<p>Abrogazione necessaria in quanto la direttiva (UE) 2023/958 ha profondamente rivisto le regole per l'assegnazione delle quote agli operatori aerei, parzialmente riprese dal successivo art. 6, comma 1 bis.</p>
		<p>4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:</p>	<p>4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:</p>	<p>Modifica necessaria per uniformare il testo del provvedimento, prevedendo il riferimento agli articoli del decreto legislativo 47/2020 piuttosto che a quelli della</p>



				direttiva 2003/87/CE.
<p>Art. 1, punto 9), lettera b [art. 25 bis, par. 4 e 5, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono aggiunti i paragrafi seguenti: [...]</p> <p>4. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2026 dai voli da o verso gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.</p> <p>5. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2026 dai voli tra il SEE e gli Stati non elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, diversi dai voli verso la Svizzera e verso il Regno Unito. [...]</p>		<p>a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo in ogni anno civile fino 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;</p>	<p>a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera, in ogni anno civile fino 31 dicembre 2023 dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter della Direttiva 2003/87/CE;</p>	<p>Modifica necessaria per estendere lo Stop-the-clock al 31 gennaio 2026 ai voli da e verso Stati CORSIA</p>



Art. 1, punto 10 [art. 28 bis, par. 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE]

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 16, gli Stati membri considerano ottemperati gli obblighi precisati in tali disposizioni e non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:

a) tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in Stati non appartenenti al SEE, ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera, in ogni anno civile dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter;

b) tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE



<p>[...]</p> <p>3. In deroga all'articolo 3 octies, gli operatori aerei non sono tenuti a trasmettere piani di monitoraggio che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni in relazione ai voli cui si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.</p>				
		<p>b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE.</p>	<p>b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento</p>	<p>Revisione lessicale</p>



			dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter della direttiva 2003/87/CE	
<p>Art. 1, punto 2), lettera b [art. 3 quater, par. 8, della direttiva 2003/87/CE] sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>8. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 16, gli Stati membri considerano soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e non adottano alcuna misura nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in</p>			<p>c) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro</p>	<p>Nuova lettera necessaria per introdurre una ulteriore esenzione agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione per i voli da, verso e tra regioni ultraperiferiche di uno Stato membro.</p>



un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro.				
<p>Art. 1, punto 9), lettera b [art. 25 bis, paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono aggiunti i paragrafi seguenti: [...]</p> <p>6. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dagli Stati il cui PIL pro capite è pari o superiore alla media dell'Unione. [...]</p>			<p>5. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25bis, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui PIL pro-capite è pari o superiore alla media dell'Unione</p>	
			<p>Articolo 5-bis</p> <p>Assegnazione di quote agli operatori aerei</p>	
<p>Art. 1, punto 3), lettera a), primo periodo [Art. 3 quinquies, par. 1, primo periodo]</p>			<p>1. Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall'Italia, conformemente alle norme unionali,</p>	



<p>3) L'articolo 3 quinquies così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Negli anni 2024 e 2025 è messo all'asta il 15 % delle quote di cui all'articolo 3 quater, paragrafi 5, e 7, nonché il 25 % nel 2024 e il 50 % nel 2025, rispettivamente, del restante 85 % di tali quote che sarebbe stato assegnato gratuitamente, eccetto il quantitativo di quote di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 6, e all'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma. Il resto delle quote per tali anni è assegnato gratuitamente.</p> <p>[...]</p>			<p>mediante vendita all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi regolati dall'articolo 7-bis.</p>	
<p>Art. 1, punto 3), lettera a), secondo periodo [Art. 3 quinquies, par. 1, secondo periodo]</p> <p>[...] A decorrere dal 1° gennaio 2026 è messa all'asta l'intero quantitativo di quote che sarebbe stata assegnato gratuitamente in detto anno, eccetto il quantitativo di quote di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 6, e all'articolo 10</p>			<p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.</p>	



bis, paragrafo 8, quarto comma.»				
		Art. 6	Art. 6	
		Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta	Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta	
<p>Art. 1, punto 3), lettera a), primo periodo [Art. 3 quinquies, par. 1, primo periodo]</p> <p>3) L'articolo 3 quinquies così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Negli anni 2024 e 2025 è messo all'asta il 15 % delle quote di cui all'articolo 3 quater, paragrafi 5, e 7, nonché il 25 % nel 2024 e il 50 % nel 2025, rispettivamente, del restante 85 % di tali quote che sarebbe stato assegnato gratuitamente, eccetto il quantitativo di quote di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 6, e all'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma. Il resto delle quote per tali anni è assegnato gratuitamente.</p> <p>[...]</p>		<p>1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.</p>	<p>1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato</p>	



			«Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.	
<p>Art. 1, punto 10 [Art. 28 bis, par. 2 della direttiva 2003/87/CE] gli articoli 28 bis 28 ter sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«Articolo 28 bis [...] 2. In deroga all'articolo 3 <i>quinquies</i>, paragrafo 3, il quantitativo di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni a esso attribuita per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1,</p>			<p>1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b)</p>	



lettere a) e b), del presente articolo.				
		<p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le iniziative:</p>	<p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le seguenti iniziative:</p>	Revisione lessicale
		<p>a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;</p>	<p>a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;</p>	
		<p>b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;</p>	<p>b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;</p>	
		<p>c) per favorire l'adattamento agli effetti dei</p>	<p>c) per favorire l'adattamento</p>	



		cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;	agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;	
		d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;	d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;	
		e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;	e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;	
		f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;	f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;	
		g) per combattere la deforestazione;	g) per combattere la deforestazione;	
		h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;	h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;	
		i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;	i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;	
		l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»);	l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ») dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea.;	Aggiornamento riferimenti
		m) per coprire costi di funzionamento del	m) per coprire costi di	



		Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo.	funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo.	
		3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.	3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.	
<p>Art. 1, punto 4) [Art. 3 sexies [abrogato] della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>gli articoli 3 sexies e 3 septies sono soppressi;</p>		<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p><i>Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p><i>Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia</i></p>	<p>Necessaria abrogazione dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 9, in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state modificate dalla direttiva. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite dall'art. 7 bis.</p>
		1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE ogni	1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-quater	



		operatore aereo amministrato dall'Italia, ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al Comitato apposita domanda corredata dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro», nonché verificati da un verificatore indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41.	della direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo amministrato dall'Italia, ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al Comitato apposita domanda corredata dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro», nonché verificati da un verificatore indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41.	
		2. Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE, per ciascun periodo indicato nell'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, la domanda è presentata al Comitato dall'operatore almeno ventuno mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.	2. Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE, per ciascun periodo indicato nell'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, la domanda è presentata al Comitato dall'operatore almeno ventuno mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi	Necessaria abrogazione dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 9, in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state modificate dalla



			prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.	direttiva. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite dall'art. 7 bis.
		3. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al comma 1 che deve pervenire almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo a cui tale domanda si riferisce.	3. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al comma 1 che deve pervenire almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo a cui tale domanda si riferisce.	Necessaria abrogazione dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 9, in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state modificate dalla direttiva. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite dall'art. 7 bis.
			Articolo 7-bis Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia	
Art. 1, punto 3), lettera b) [Art. 3 quinquies, par. 1 bis della direttiva 2003/87/CE] è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Le quote assegnate a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle			1. Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle	



<p>attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto anche delle emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Entro il 30 giugno dell'anno pertinente, le autorità competenti rilasciano le quote assegnate a titolo gratuito per tale anno.»</p>			<p>emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.</p>	
<p>Art. 1, punto 2), lettera b) [art. 3 quater, par. 6 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>6. Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, un massimo di 20 milioni del quantitativo totale di quote di cui al paragrafo 5 è riservato agli operatori aerei commerciali, in modo trasparente, equo e non discriminatorio, per l'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti per l'aviazione che non</p>			<p>2. Conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma 4,</p>	



<p>derivano da combustibili fossili, di cui ad un regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile da computare ai fini del raggiungimento della quota minima di carburanti sostenibili per l'aviazione che il carburante per l'aviazione messo a disposizione degli operatori aerei presso gli aeroporti dell'Unione deve contenere ai sensi di tale regolamento, per i voli subsonici per i quali devono essere restituite delle quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della presente direttiva. Se il carburante ammissibile per l'aviazione non può essere fisicamente attribuito in un aeroporto a un volo specifico, le quote riservate ai sensi del presente comma sono disponibili per i carburanti ammissibili per l'aviazione caricati in tale aeroporto in proporzione alle emissioni prodotte dai voli dell'operatore aereo in partenza da tale aeroporto per i quali devono essere restituite delle quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della presente direttiva.</p>			<p>lettere a) e b).</p>	
---	--	--	-------------------------	--



<p>Le quote riservate ai sensi del primo comma del presente paragrafo sono assegnate dagli Stati membri per coprire una parte o la totalità del differenziale di prezzo tra l'uso del cherosene fossile e l'uso dei carburanti ammissibili per l'aviazione pertinenti, tenendo conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di tassazione dei combustibili fossili. Nel calcolare tale differenziale di prezzo, la Commissione tiene conto della relazione tecnica pubblicata dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea a norma di un regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile. Gli Stati membri garantiscono la visibilità del finanziamento a titolo del presente paragrafo in modo conforme ai requisiti di cui all'articolo 30 quaterdecies, paragrafo 1, lettere a) e b), della presente direttiva.</p> <p>Le quote assegnate a norma del presente paragrafo coprono:</p>				
--	--	--	--	--



<p>a) il 70 % del differenziale di prezzo restante tra l'uso di cherosene fossile e idrogeno da fonti energetiche rinnovabili e i biocarburanti avanzati quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi dell'allegato IV o dell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 14 della presente direttiva;</p> <p>b) il 95 % del differenziale di prezzo restante tra l'uso di cherosene fossile e i carburanti rinnovabili di origine non biologica conformi all'articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001, utilizzati nel trasporto aereo, per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi dell'allegato IV o dell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 14 della presente direttiva;</p> <p>c) il 100 % della differenziale di prezzo restante tra l'uso di cherosene fossile e qualsiasi</p>				
---	--	--	--	--



<p>carburante ammissibile per l'aviazione non derivato da combustibili fossili di cui al primo comma del presente paragrafo, negli aeroporti situati in isole di dimensioni inferiori a 10 000 km² e prive di collegamenti stradali o ferroviari con la terraferma, negli aeroporti di dimensioni insufficienti per essere definiti aeroporti dell'Unione conformemente ad un regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile e negli aeroporti situati in una regione ultraperiferica;</p> <p>d) in casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), il 50 % del differenziale di prezzo restante tra l'uso di cherosene fossile e qualsiasi carburante ammissibile per l'aviazione non derivato da combustibili fossili di cui al primo comma del presente paragrafo.</p> <p>L'assegnazione di quote ai sensi del presente paragrafo può tenere conto di un eventuale sostegno da parte di altri regimi a livello nazionale.</p>				
--	--	--	--	--



<p>Su base annua, gli operatori aerei commerciali possono chiedere un'assegnazione di quote sulla base della quantità di ciascun carburante ammissibile per l'aviazione di cui al presente paragrafo usati su voli per i quali devono essere restituite delle quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, esclusi i voli per i quali tale requisito è considerato soddisfatto a norma dell'articolo 28 bis, paragrafo 1. Se, per un dato anno la domanda di quote per l'uso di tali carburanti è superiore alla disponibilità di quote, il quantitativo di quote è ridotto in modo uniforme per tutti gli operatori aerei interessati dall'assegnazione per l'anno in questione.</p> <p>La Commissione pubblica annualmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea informazioni dettagliate sulla differenza media di costo, relativa all'anno precedente, tra il cherosene fossile, tenendo conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di</p>				
--	--	--	--	--



<p>tassazione dei combustibili fossili, e i carburanti ammissibili per l'aviazione pertinenti.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva definendo norme dettagliate per il calcolo annuale della differenza di costo di cui al sesto comma del presente paragrafo, per l'assegnazione di quote per l'uso di carburanti di cui al primo comma del presente paragrafo e per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra risparmiate in seguito all'uso dei carburanti comunicato a norma dell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, nonché stabilendo le modalità per tenere conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di tassazione dei combustibili fossili.</p> <p>Entro il 1° gennaio 2028, la Commissione effettua una valutazione dell'applicazione del presente paragrafo e</p>				
---	--	--	--	--



<p>presenta tempestivamente i risultati di tale valutazione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione può, se del caso, essere accompagnata da una proposta legislativa volta ad assegnare un quantitativo limitato e circoscritto nel tempo di quote fino al 31 dicembre 2034 per incentivare ulteriormente l'uso di carburanti di cui al primo comma del presente paragrafo, in particolare l'uso di carburanti rinnovabili di origine non biologica conformi all'articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001, utilizzati nel trasporto aereo, per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi dell'allegato IV o dell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 14 della presente direttiva.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2028 la Commissione valuta l'applicazione del presente paragrafo nella relazione che è tenuta a presentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 5.</p>				
---	--	--	--	--



<p>Art. 1, punto 4) [Art. 3 septies [abrogato] della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>gli articoli 3 sexies e 3 septies sono soppressi;</p>		<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p><i>Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia</p>	<p>L'abrogazione dell'art. 8 si è resa necessaria in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state profondamente modificate dalla direttiva (UE) 2023/958. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite dall'art. 7 bis.</p>
		<p>1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:</p>	<p>1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo</p>	



			amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:	
		a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;	a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;	L'abrogazione dell'art. 8 si è resa necessaria in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state profondamente modificate dalla direttiva (UE) 2023/958. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite dall'art. 7 bis.
		b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il secondo anno civile del periodo	b) i cui dati relativi alle tonnellate chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui all'articolo 3-	L'abrogazione dell'art. 8 si è resa necessaria in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state profondamente



		in questione.	quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il secondo anno civile del periodo in questione.	modificate dalla direttiva (UE) 2023/958. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite dall'art. 7 bis.
		2. L'attività di trasporto aereo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per i quali si richiede l'accesso alle quote da riserva speciale non deve essere in alcun modo collegata ad altra o precedente attività aerea, esercitata da altro operatore sia esso operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che ha subito modifiche dell'assetto societario.	2. L'attività di trasporto aereo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per i quali si richiede l'accesso alle quote da riserva speciale non deve essere in alcun modo collegata ad altra o precedente attività aerea, esercitata da altro operatore sia esso operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che ha subito modifiche dell'assetto societario.	
		3. Al fine di evitare la doppia assegnazione, l'attività di trasporto aereo è considerata un proseguimento di un'attività esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse attività di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere quote a titolo gratuito ovvero quando i dati delle tonnellate-chilometro relative all'attività oggetto di richiesta sono già stati sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo.	3. Al fine di evitare la doppia assegnazione, l'attività di trasporto aereo è considerata un proseguimento di un'attività esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse attività di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere quote a titolo gratuito ovvero quando i dati delle tonnellate-chilometro relative all'attività oggetto di richiesta sono già stati sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito	



			positivo:	
		4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.	4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.	
		5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni: a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce; b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti.	5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni: a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce; b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti.	
		6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1,	6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia	



		<p>lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:</p> <p>a) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;</p> <p>b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;</p> <p>c) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.</p>	<p>di cui al comma 1, lettera b); la domanda dell'operatore contiene almeno:</p> <p>a) l'aumento percentuale delle tonnellate chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;</p> <p>b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;</p> <p>e) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma</p>	
--	--	---	---	--



			1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.
		7. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato, previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.	7. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato, previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.
		8. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale, di cui dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica: a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato richiesta alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione	8. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale, di cui dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica: a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha



		<p>della riserva speciale prevista dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:</p> <p>1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;</p> <p>2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;</p> <p>b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.</p>	<p>presentato richiesta alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:</p> <p>1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;</p> <p>2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;</p> <p>b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun</p>
--	--	--	--



			operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a); per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.
		9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.	9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.
		10. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.	10. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.
		Art. 9 Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia	Art. 9 Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia



<p>Art. 1, punto 4) [Art. 3 sexies [abrogato] della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>gli articoli 3 sexies e 3 septies sono soppressi;</p>		<p>1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:</p> <p>a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I.</p>	<p>1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:</p> <p>a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo</p>
---	--	---	--



			interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I.
<p>Art. 1, punto 3), lettera b) [art. 3 quinquies, par. 1 bis della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>è inserito il paragrafo seguente:</p> <p>«1 bis. [...] Entro il 30 giugno dell'anno pertinente, le autorità competenti rilasciano le quote assegnate a titolo gratuito per tale anno.»</p>		<p>2. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno, a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.</p>	<p>2. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno, a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.</p> <p>2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a</p>



			norma dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.	
<p>Art. 1, punto 2), lettera b) [art. 3 quater, par. 6, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>«6. [...]Le quote riservate ai sensi del primo comma del presente paragrafo sono assegnate dagli Stati membri per coprire una parte o la totalità del differenziale di prezzo tra l'uso del cherosene fossile e l'uso dei carburanti ammissibili per l'aviazione pertinenti, tenendo conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di tassazione dei combustibili fossili.[...]»</p>			<p>3. Il Comitato rilascia altresì, ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.</p>	<p>L'inserimento si è reso necessario per prevedere le modalità di rilascio delle quote gratuite per l'utilizzo di SAF.</p>
			<i>Articolo 9-bis</i>	



			Modalità di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato	
<p>Art. 1, punto 6) [la lettera a) modifica l'art. 12, paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE; la lettera b) introduce i nuovi paragrafi 8 e 9 dell'art. 12, paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>l'articolo 12 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>«6. Conformemente alla metodologia stabilita nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri calcolano ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente per quanto riguarda i voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, ed entro il 30</p>			<p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE, terzo e quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione.</p>	



<p>novembre di ogni anno ne informano gli operatori aerei.</p> <p>Conformemente alla metodologia stabilita nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri calcolano inoltre gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e, entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA, ne informano gli operatori aerei che soddisfano le condizioni stabilite al terzo comma del presente paragrafo.</p> <p>Gli Stati membri informano del livello della compensazione gli operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e</p>				
---	--	--	--	--



<p>b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all'allegato I, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) voli di Stato; ii) voli umanitari; iii) voli per servizi medici; iv) voli militari; v) voli per attività antincendio; vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo 				
---	--	--	--	--



<p>svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.»</p> <p>b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>«8. Il calcolo degli obblighi di compensazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo ai fini di CORSIA è effettuato conformemente a una metodologia che la Commissione dovrà specificare per quanto riguarda i voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, nonché i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3.</p> <p>La Commissione adotta atti di esecuzione, che specificano la metodologia per il calcolo degli obblighi di compensazione per gli operatori aerei di cui al</p>				
---	--	--	--	--



<p>primo comma del presente paragrafo.</p> <p>[...]</p> <p>9. Gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, cancellano le unità di cui all'articolo 11 bis solo per quanto riguarda il quantitativo notificato dallo Stato membro, a norma del paragrafo 6, per il periodo di conformità a CORSIA in questione. La cancellazione è effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.»</p> <p>Art. 1, punto 5), lettera a) [art. 11 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>5) l'articolo 11 bis è così modificato:</p>				
---	--	--	--	--



<p>a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, possono utilizzare le seguenti unità per ottemperare ai loro obblighi di cancellazione delle unità per quanto riguarda il quantitativo notificato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 9:</p> <p>a) i crediti che sono autorizzati dalle parti che partecipano al meccanismo istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi;</p> <p>b) i crediti che sono autorizzati dalle parti partecipanti ai programmi di rilascio di crediti e che sono stati considerati ammissibili dal Consiglio dell'ICAO quali definiti nell'atto</p>				
---	--	--	--	--



<p>di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 8;</p> <p>c) i crediti che sono autorizzati dalle parti degli accordi a norma del paragrafo 5;</p> <p>d) i crediti rilasciati per progetti a livello dell'Unione a norma dell'articolo 24 bis.</p> <p>2. Le unità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) hanno origine in uno Stato che al momento dell'uso è parte dell'accordo di Parigi;</p> <p>b) hanno origine in uno Stato elencato nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, in quanto partecipante al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale dell'ICAO (CORSIA). Questa condizione non si applica alle emissioni rilasciate prima del 2027, né ai paesi meno sviluppati né ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, ad</p>				
---	--	--	--	--



<p>eccezione degli Stati il cui PIL pro capite è pari o superiore alla media dell'Unione.</p> <p>3. Le unità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzate se sono state introdotte disposizioni per l'autorizzazione in capo alle parti partecipanti, è adeguata tempestivamente la comunicazione delle emissioni di origine antropica suddivise per fonti e assorbimenti per pozzi, coperti dai contributi determinati a livello nazionale delle parti partecipanti, e sono evitati il doppio conteggio e un aumento netto delle emissioni globali.</p> <p>La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti dettagliati per le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, che possono includere obblighi di comunicazione e registrazione, e per l'elenco degli Stati o dei programmi che applicano tali disposizioni. Tali disposizioni tengono conto della flessibilità accordata ai paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo in conformità del</p>				
--	--	--	--	--



<p>paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»</p>				
			<p>2. L'ENAC in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8 della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre di ogni anno, ne dà notizia agli operatori aerei di cui al comma 1.</p>	
<p>Art. 1, punto 6) [la lettera a) modifica l'art. 12, paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE; la lettera b) introduce i nuovi paragrafi 8 e 9 dell'art. 12, paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>l'articolo 12 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:</p>			<p>3. L'ENAC in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8 della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno successivo</p>	



<p>«6. Conformemente alla metodologia stabilita nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri calcolano ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente per quanto riguarda i voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, ed entro il 30 novembre di ogni anno ne informano gli operatori aerei.</p> <p>Conformemente alla metodologia stabilita nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri calcolano inoltre gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e, entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA, ne informano gli operatori aerei che soddisfano le condizioni</p>			<p>all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.</p>	
--	--	--	---	--



<p>stabilite al terzo comma del presente paragrafo.</p> <p>Gli Stati membri informano del livello della compensazione gli operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e</p> <p>b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all'allegato I, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli:</p>				
---	--	--	--	--



<p>i) voli di Stato;</p> <p>ii) voli umanitari;</p> <p>iii) voli per servizi medici;</p> <p>iv) voli militari;</p> <p>v) voli per attività antincendio;</p> <p>vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.»</p> <p>b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>«8. Il calcolo degli obblighi di compensazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo ai fini di CORSIA è effettuato conformemente a una metodologia che la Commissione dovrà specificare</p>				
--	--	--	--	--



per quanto riguarda i voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, nonché i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3.

La Commissione adotta atti di esecuzione, che specificano la metodologia per il calcolo degli obblighi di compensazione per gli operatori aerei di cui al primo comma del presente paragrafo.

[...]

9. Gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, cancellano le unità di cui all'articolo 11 bis solo per quanto riguarda il quantitativo notificato dallo Stato membro, a norma del paragrafo 6, per il periodo di conformità a CORSIA in questione. La cancellazione è



<p>effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.»</p> <p>Art. 1, punto 5), lettera a) [art. 11 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>5) l'articolo 11 bis è così modificato:</p> <p>a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, possono utilizzare le seguenti unità per ottemperare ai loro obblighi di cancellazione delle unità per quanto riguarda il quantitativo notificato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo</p>				
---	--	--	--	--



<p>6, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 9:</p> <p>a) i crediti che sono autorizzati dalle parti che partecipano al meccanismo istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi;</p> <p>b) i crediti che sono autorizzati dalle parti partecipanti ai programmi di rilascio di crediti e che sono stati considerati ammissibili dal Consiglio dell'ICAO quali definiti nell'atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 8;</p> <p>c) i crediti che sono autorizzati dalle parti degli accordi a norma del paragrafo 5;</p> <p>d) i crediti rilasciati per progetti a livello dell'Unione a norma dell'articolo 24 bis.</p> <p>2. Le unità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) hanno origine in uno Stato che al momento dell'uso è parte dell'accordo di Parigi;</p>				
---	--	--	--	--



<p>b) hanno origine in uno Stato elencato nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, in quanto partecipante al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale dell'ICAO (CORSIA). Questa condizione non si applica alle emissioni rilasciate prima del 2027, né ai paesi meno sviluppati né ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, ad eccezione degli Stati il cui PIL pro capite è pari o superiore alla media dell'Unione.</p> <p>3. Le unità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzate se sono state introdotte disposizioni per l'autorizzazione in capo alle parti partecipanti, è adeguata tempestivamente la comunicazione delle emissioni di origine antropica suddivise per fonti e assorbimenti per pozzi, coperti dai contributi determinati a livello nazionale delle parti partecipanti, e sono evitati il doppio conteggio e un</p>				
--	--	--	--	--



<p>aumento netto delle emissioni globali.</p> <p>La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti dettagliati per le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, che possono includere obblighi di comunicazione e registrazione, e per l'elenco degli Stati o dei programmi che applicano tali disposizioni. Tali disposizioni tengono conto della flessibilità accordata ai paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»</p>				
<p>Art. 1, punto 6) [la lettera a) modifica l'art. 12, paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE; la lettera b) introduce i nuovi paragrafi 8 e 9 dell'art. 12, paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE]</p>			<p>4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma 3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unità di cui all'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi previste. La cancellazione è effettuata entro il 31</p>	



<p>l'articolo 12 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:</p>			<p>gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.”;</p>	
<p>«6. Conformemente alla metodologia stabilita nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri calcolano ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente per quanto riguarda i voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, ed entro il 30 novembre di ogni anno ne informano gli operatori aerei.</p>		<p>Art. 10</p> <p><i>Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti</i></p>	<p>Art. 10</p> <p><i>Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti</i></p>	
<p>Conformemente alla metodologia stabilita nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri calcolano inoltre gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e, entro il 30 novembre dell'anno</p>		<p>1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).</p>	<p>1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).</p>	
		<p>2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio.</p>	<p>2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio.</p>	



<p>successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA, ne informano gli operatori aerei che soddisfano le condizioni stabilite al terzo comma del presente paragrafo.</p> <p>Gli Stati membri informano del livello della compensazione gli operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e</p> <p>b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all'allegato I, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso</p>				
---	--	--	--	--



<p>Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli:</p> <p>i) voli di Stato;</p> <p>ii) voli umanitari;</p> <p>iii) voli per servizi medici;</p> <p>iv) voli militari;</p> <p>v) voli per attività antincendio;</p> <p>vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.»</p> <p>b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p>				
---	--	--	--	--



<p>«8. Il calcolo degli obblighi di compensazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo ai fini di CORSIA è effettuato conformemente a una metodologia che la Commissione dovrà specificare per quanto riguarda i voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, nonché i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3.</p> <p>La Commissione adotta atti di esecuzione, che specificano la metodologia per il calcolo degli obblighi di compensazione per gli operatori aerei di cui al primo comma del presente paragrafo.</p> <p>[...]</p> <p>9. Gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato</p>				
--	--	--	--	--



<p>membro, cancellano le unità di cui all'articolo 11 bis solo per quanto riguarda il quantitativo notificato dallo Stato membro, a norma del paragrafo 6, per il periodo di conformità a CORSIA in questione. La cancellazione è effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.»</p> <p>Art. 1, punto 5), lettera a) [art. 11 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>5) l'articolo 11 bis è così modificato:</p> <p>a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze</p>				
---	--	--	--	--



<p>e i territori dello Stato membro, possono utilizzare le seguenti unità per ottemperare ai loro obblighi di cancellazione delle unità per quanto riguarda il quantitativo notificato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 9:</p> <p>a) i crediti che sono autorizzati dalle parti che partecipano al meccanismo istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi;</p> <p>b) i crediti che sono autorizzati dalle parti partecipanti ai programmi di rilascio di crediti e che sono stati considerati ammissibili dal Consiglio dell'ICAO quali definiti nell'atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 8;</p> <p>c) i crediti che sono autorizzati dalle parti degli accordi a norma del paragrafo 5;</p> <p>d) i crediti rilasciati per progetti a livello dell'Unione a norma dell'articolo 24 bis.</p> <p>2. Le unità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate se sono</p>				
---	--	--	--	--



<p>soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) hanno origine in uno Stato che al momento dell'uso è parte dell'accordo di Parigi;</p> <p>b) hanno origine in uno Stato elencato nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, in quanto partecipante al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale dell'ICAO (CORSIA). Questa condizione non si applica alle emissioni rilasciate prima del 2027, né ai paesi meno sviluppati né ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, ad eccezione degli Stati il cui PIL pro capite è pari o superiore alla media dell'Unione.</p> <p>3. Le unità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzate se sono state introdotte disposizioni per l'autorizzazione in capo alle parti partecipanti, è adeguata tempestivamente la comunicazione delle emissioni di origine antropica suddivise</p>				
---	--	--	--	--



<p>per fonti e assorbimenti per pozzi, coperti dai contributi determinati a livello nazionale delle parti partecipanti, e sono evitati il doppio conteggio e un aumento netto delle emissioni globali.</p> <p>La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti dettagliati per le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, che possono includere obblighi di comunicazione e registrazione, e per l'elenco degli Stati o dei programmi che applicano tali disposizioni. Tali disposizioni tengono conto della flessibilità accordata ai paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»</p>				
		<p>3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni:</p>	<p>3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al Comitato</p>	<p>Inserimento necessario al fine di rendere maggiormente efficiente la</p>



		<p>a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica è stata accertata;</p> <p>b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.</p>	<p>il Piano di monitoraggio delle emissioni:</p> <p>a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica è stata accertata;</p> <p>b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.</p> <p>c. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio.</p>	<p>procedura relativa alla comunicazione delle modifiche ai piani di monitoraggio.</p>
			<p>3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformità alle disposizioni unionali.</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Inserimento necessario per</p>



				prevedere l'aggiornamento dei Piani di monitoraggio al con l'inclusione del monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, come previsto dall'art. 35 del decreto.
		4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti. Il termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti. Il termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	
		5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana: a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, se già inclusi nell'elenco di cui al comma 1;	5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana: a) in occasione dell'aggiornamento del piano	



		b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.	di monitoraggio, se già inclusi nell'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.	
		Art. 11 <i>Divieto operativo</i>	Art. 11 <i>Divieto operativo</i>	
		<p>1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente:</p> <p>a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto;</p> <p>b) i dettagli sulle sanzioni applicate;</p> <p>c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.</p>	<p>1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente:</p> <p>a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto;</p> <p>b) i dettagli sulle sanzioni applicate;</p> <p>c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.</p>	



		2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.	2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.	
		Art. 12 <i>Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia</i>	Art. 12 <i>Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia</i>	
		1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione.	1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione.	
		2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare: a) una comunicazione della chiusura delle attività aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della società o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo, comunicando da quale Stato membro è amministrato quest'ultimo;	2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare: a) una comunicazione della chiusura delle attività aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della società o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo,	



		<p>b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo;</p> <p>c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del Central Route Charges Office (CRCO).</p>	<p>comunicando da quale Stato membro è amministrato quest'ultimo;</p> <p>b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo;</p> <p>c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del Central Route Charges Office (CRCO).</p>	
		<p>3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.</p>	<p>3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.</p>	
		<p>4. La domanda e gli allegati sono resi in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	<p>4. La domanda e gli allegati sono resi in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	
		<p>5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.</p>	<p>5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.</p>	



			SEZIONE II TRASPORTO MARITTIMO	Inserimento necessario per suddividere le disposizioni del Capo III per argomento.
	<p>Art. 1 punto 5) [Art. 3 bis della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:</p> <p>«Articolo 3 bis</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>Gli articoli da 3 ter a 3 octies si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I. Gli articoli da 3 octies bis a 3 octies octies si applicano alle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I.</p>		Articolo 12-bis	
	<p>Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies bis, par 1 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono inseriti gli articoli seguenti:</p> <p>«Articolo 3 octies bis</p> <p>Ambito di applicazione per le attività di trasporto marittimo</p> <p>1.L'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di</p>		Ambito di applicazione	
			1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1.	
			2. L'assegnazione di quote, a norma dell'articolo 12-octies, e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano:	
			a) al 100 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la	



	<p>restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.</p> <p>[...]</p>		<p>giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;</p> <p>b) al 100 % delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;</p> <p>c) al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;</p> <p>d) al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro.</p>	
	<p>Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono inseriti gli articoli seguenti:</p>		<p>Articolo 12-ter</p>	



	<p>[...]</p> <p>Articolo 3 octies ter</p> <p>Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo</p> <p>Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:</p> <p>a) 40 % delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma dell'articolo 12;</p> <p>b) 70 % delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma dell'articolo 12;</p> <p>c) 100 % delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma dell'articolo 12.</p> <p>Qualora siano restituite meno quote rispetto alle emissioni verificate generate dal trasporto marittimo per gli anni 2024 e 2025, una volta accertata la differenza tra le emissioni verificate e le quote restituite per ciascun anno, un quantitativo di quote</p>		<p>Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo</p> <p>1. Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:</p> <p>a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 % delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;</p> <p>b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 % delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;</p> <p>c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 % delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli articoli 12-bis e 36.</p>	
--	---	--	---	--



	<p>corrispondente alla differenza è cancellato anziché messo all'asta a norma dell'articolo 10.</p> <p>[...]</p>			
	<p>Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies quinquies della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono inseriti gli articoli seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>Articolo 3 octies quinquies</p> <p>Monitoraggio e comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo</p> <p>Per quanto riguarda le emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I della presente direttiva, l'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché una società di navigazione sotto la sua responsabilità controlli e comunichi i parametri pertinenti nel corso di un periodo di riferimento e le presenti dati sulle emissioni aggregati a livello di società conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757.</p> <p>[...]</p>		<p>Articolo 12-quater</p> <p>Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti</p> <p>1. Entro il 1° aprile 2024 le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.</p> <p>2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al</p>	<p>Le norme relative al monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo sono contenute nel regolamento (UE) 2015/757, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/957. Nonostante tali norme siano direttamente applicabili, il loro coordinamento con le disposizioni della direttiva 2003/87CE non è di immediata percezione. Per tale motivo,</p>



			<p>Comitato, senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.</p> <p>3. Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE presentati dalle società di cui al comma 1, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757.</p> <p>4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il</p>	<p>nell'articolo 12 quater si è ritenuto opportuno riportare quantomeno le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757 relative alla presentazione del piano di monitoraggio sia per le società di navigazione ricadenti nell'ambito di applicazione del solo regolamento (UE) 2015/757, sia per quelle ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.</p>
--	--	--	---	--



			<p>piano di monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757.</p> <p>5. Le società di navigazione modificano il Piano di monitoraggio delle emissioni nei casi previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/757, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le proposte di modifica del piano di monitoraggio.</p> <p>6. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2015/757 sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi.</p>	
--	--	--	---	--



			<p>7. La società attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757.</p> <p>8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) 2015/757, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento medesimo.</p>	
	<p>Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies quater della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono inseriti gli articoli seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>Articolo 3 octies quater</p>		<p>Articolo 12-quinquies</p> <p>Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto</p>	



	<p>Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è assunta da un soggetto diverso dalla società di navigazione in base a un accordo contrattuale, quest'ultima abbia diritto al rimborso, da parte di tale soggetto, dei costi derivanti dalla restituzione delle quote.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per "esercizio della nave" si intende la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave. La società di navigazione rimane il soggetto responsabile della restituzione delle quote, come previsto dagli articoli 3 octies ter e 12, e della conformità generale alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché le società di navigazione adempiano, sotto la loro responsabilità, gli obblighi di restituzione delle quote ai sensi degli articoli 3 octies ter e 12, fermo restando il diritto di tali</p>		<p>1. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36.</p> <p>2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. È nullo qualsiasi patto contrario.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>società di navigazione al rimborso, da parte degli operatori commerciali, dei costi derivanti dalla restituzione.</p> <p>[...]</p>			
	<p>Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono inseriti gli articoli seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>Articolo 3 octies septies</p> <p>Autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione</p> <p>1. L'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione è:</p> <p>a) nel caso di una società di navigazione registrata in uno Stato membro, lo Stato membro in cui la società di navigazione è registrata;</p> <p>b) nel caso di una società di navigazione non registrata in uno Stato membro, lo Stato membro con il maggior numero stimato di scali durante le tratte effettuate da tale società di navigazione nei quattro anni di monitoraggio precedenti e rientranti nell'ambito</p>		<p>Articolo 12-sexies</p> <p>Modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente</p> <p>1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato le società di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, nonché quelle individuate ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Le società di navigazione le cui navi entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS dopo il 1° gennaio 2024, e che non sono ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, sono attribuite</p>	



	<p>di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis;</p> <p>c) nel caso di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro e che non ha effettuato tratte che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 octies bis nei quattro anni di monitoraggio precedenti, lo Stato membro in cui una nave della società di navigazione ha iniziato o terminato la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo.</p> <p>2. In base alle migliori informazioni disponibili, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:</p> <p>a) prima del 1o febbraio 2024, un elenco delle società di navigazione che hanno svolto una delle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis il 1o gennaio 2024o a decorrere da tale data, specificando l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo;</p>		<p>all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato:</p> <p>a) quando la società di navigazione è registrata in Italia;</p> <p>b) quando una nave, di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis direttiva 2003/87/CE. Nel caso di tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, è attribuita all'Italia la società di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto previsto dalle pertinenti norme unionali.</p> <p>3. L'attribuzione all'Italia di una società di navigazione inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE resta ferma fino</p>	
--	---	--	--	--



	<p>b) prima del 1o febbraio 2026e successivamente ogni due anni, un elenco aggiornato per riattribuire a un'altra autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione le società di navigazione registrate in uno Stato membro che hanno cambiato lo Stato membro di registrazione nell'Unione a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo o per includervi le società di navigazione che hanno svolto successivamente una delle attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis, in conformità del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo; e</p> <p>c) prima del 1o febbraio 2028e successivamente ogni quattro anni, un elenco aggiornato per riattribuire le società di navigazione che non sono registrate in uno Stato membro a un'altra autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.</p> <p>3. Un'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione che, in base all'elenco</p>		<p>all'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, indipendentemente dalle eventuali modifiche nell'attività della società di navigazione o nella sua registrazione.</p>	
--	--	--	---	--



	<p>stabilito a norma del paragrafo 2, è responsabile di una società di navigazione conserva tale responsabilità indipendentemente dalle successive modifiche nelle attività della società di navigazione o nella sua registrazione fino a quando tali modifiche non siano riportate in un elenco aggiornato.</p> <p>4. La Commissione adotta atti di esecuzione per istituire regole dettagliate relative alla gestione delle società di navigazione da parte delle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione a norma della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.</p> <p>[...]</p>			
			<p>Articolo 12-septies</p> <p>Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia</p> <p>1. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attività contemplate nell'allegato I entro trenta</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Inserimento necessario per descrivere le</p>



			<p>giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione delle attività.</p> <p>2. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la fusione con un'altra società di navigazione entro trenta giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovrà riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova società di navigazione:</p> <p>a. ragione sociale;</p> <p>b. indirizzo;</p> <p>c. numero identificativo unico IMO;</p> <p>d. paese di registrazione;</p> <p>e. autorità di riferimento.</p>	<p>modalità di comunicazione di cessazione attività per rendere applicabile l'art. 26 bis del regolamento delegato (UE) 2019/1122.</p>
--	--	--	---	--



	<p>Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies bis, par. 3, primo comma, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono inseriti gli articoli seguenti:</p> <p>“Articolo 3 octies bis</p> <p>Ambito di applicazione per le attività di trasporto marittimo</p> <p>[...]</p> <p>3. Gli articoli 9, 9 bis e 10 si applicano alle attività di trasporto marittimo nello stesso modo in cui si applicano ad altre attività che rientrano nell'EU ETS, con la seguente eccezione in ordine all'applicazione dell'articolo 10.</p> <p>[...]</p>		<p>Articolo 12-octies</p> <p>Assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta</p> <p>1. All'assegnazione delle quote di emissione alle società di navigazione mediante vendita all'asta, nonché alla ripartizione e alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.</p>	
		<p>Art. 13</p> <p>Ambito di applicazione</p>	<p>Art. 13</p> <p>Ambito di applicazione</p>	
	<p>Art. 1 punto 8) [Art. 3 nonies della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>l'articolo 3 nonies è sostituito dal seguente:</p> <p>«Articolo 3 nonies</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad</p>	<p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonché alle procedure relative alle attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonché alle procedure relative alle attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo e marittimo.</p>	



	emettere gas a effetto serra e all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo e dalle attività di trasporto marittimo.»;			
		Art. 14 <i>Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas</i>	Art. 14 <i>Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas</i>	
		1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema unionale e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.	1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema unionale e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati	



			che la Commissione stessa adotta.	
		2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.	2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.	
		Art. 15 Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra	Art. 15 Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra	
		1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.	1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.	



		2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.	2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.	
		3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.	3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Tale abrogazione è propedeutica al fine di allineare la disciplina dei piccoli e molto piccoli emettitori all'effettiva applicazione pratica delle procedure.
		Art. 16 <i>Domanda di nuova autorizzazioni</i>	Art. 16 <i>Domanda di nuova autorizzazioni</i> <i>Domanda di autorizzazione</i>	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.



				Revisione formale del titolo dell'articolo (eliminazione del termine "nuova) per conformità al contenuto del testo.
		1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.	1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.	
		2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno: a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata;	2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno: a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata;	



		<p>c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto;</p> <p>d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II;</p> <p>e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto;</p> <p>f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;</p> <p>g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;</p> <p>h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa;</p> <p>i) la geolocalizzazione dell'impianto;</p> <p>l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere.</p>	<p>c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto;</p> <p>d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II;</p> <p>e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto;</p> <p>f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;</p> <p>g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;</p> <p>h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa;</p> <p>i) la geolocalizzazione dell'impianto;</p> <p>l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere.</p>	
		<p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti è già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività elencate all'allegato I,</p>	<p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti è già in possesso di una valida autorizzazione ad</p>	



		che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.	emettere gas ad effetto serra per le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.	
		Art. 17 Domanda di modifica dell'autorizzazione	Art. 17 Domanda di modifica dell'autorizzazione	
		1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.	1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.	
		2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione già esistente nei seguenti casi: a) modifica dell'identità del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato;	2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione già esistente nei seguenti casi: a) modifica dell'identità del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS	



		<p>b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso;</p> <p>c) ampliamenti e riduzioni della capacità dell'impianto;</p> <p>d) fusioni e scissioni;</p> <p>e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative;</p> <p>f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative.</p>	<p>fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato;</p> <p>b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso;</p> <p>c) ampliamenti e riduzioni della capacità dell'impianto;</p> <p>d) fusioni e scissioni;</p> <p>e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative;</p> <p>f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative.</p>	
		<p align="center">Art. 18</p> <p><i>Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</i></p>	<p align="center">Art. 18</p> <p><i>Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</i></p>	
		<p>1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il</p>	<p>1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un</p>	



		<p>gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.</p>	<p>impianto qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.</p>	
		<p>2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.</p>	<p>2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.</p>	
		<p>3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) nome e indirizzo del gestore;</p> <p>b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;</p> <p>c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;</p>	<p>3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) nome e indirizzo del gestore;</p> <p>b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;</p>	



		d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;	c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;	
	Art. 1 punto 9) [Art. 6, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2003/87/CE] all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificato a norma dell'articolo 15, entro il termine stabilito all'articolo 12, paragrafo 3.»;	e) dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni;	e) dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni; e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;	
		f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore.	f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore-;	
			g) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9



				<p>giugno 2020, n. 47.</p> <p>Previsione necessaria per rendere esplicito nella norma una fattispecie critica verificatasi nella pratica di rese delle quote rilasciate in eccesso.</p>
			<p>4. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 3.</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Previsione necessaria per dare applicazione all'inclusione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, come previsto dall'allegato I, nel sistema ai</p>



				solli fini di monitoraggio, verifica e comunicazione delle emissioni.
		Art. 19 Revoca dell'autorizzazione	Art. 19 Revoca dell'autorizzazione	
		1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.	1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.	
			2. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non è soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Previsioni necessarie per



			<p>3. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.</p>	<p>regolare le modalità di revoca dell'autorizzazione ad emettere nel caso del verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 26, comma 1 bis, relativo alla scelta di permanenza nel sistema pur non superando la soglia di potenza termica nominale di 20 MW.</p>
		<p>Art. 20 <i>Piano di monitoraggio e relative modifiche</i></p>	<p>Art. 20 <i>Piano di monitoraggio e relative modifiche</i></p>	
		<p>1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.</p>	<p>1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.</p>	
		<p>2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal gestore al Comitato contestualmente alla</p>	<p>2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal gestore al</p>	



		richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.	Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.	
		3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.	3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.	
		4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.	4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.	
		5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	



		Art. 21 <i>Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche</i>	Art. 21 <i>Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche</i>	
		1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.	1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.	
		2. Il Piano della metodologia di monitoraggio è inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.	2. Il Piano della metodologia di monitoraggio è inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.	
		3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.	3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.	
		4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche dovranno essere notificate entro il 31	4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche	



		dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.	dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.	
		5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	
		Art. 22 <i>Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE</i>	Art. 22 <i>Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE</i>	
		1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.	1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento delle	



			procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.	
		Art. 23 <i>Messa all'asta delle quote</i>	Art. 23 <i>Messa all'asta delle quote</i>	
		1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.	1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.	
		2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del	2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.



		<p>sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.</p>	<p>consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.</p>	<p>Il riferimento alla previsione relativa al Sorvegliante d'asta è soppresso perché obsoleto.</p>
		<p>3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.</p>	<p>3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli</p>	



			effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.	
		4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo economico.	4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo economico.	



		5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.	5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.	
		6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di «responsabile del collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).	6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di «responsabile del collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario eliminare il riferimento degli oneri a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n), in quanto detti oneri sono coperti dalla previsione del comma 3 dell'art. 23.
		7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle	7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 8-bis, le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero	



		<p>seguinti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:</p>	<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:</p>	
		<p>a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);</p>	<p>a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);</p>	
		<p>b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;</p>	<p>b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e</p>	



			delle piattaforme tecnologiche europee;	
	<p>Art. 1, punto 12), lettera c) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera b) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>b) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;</p> <p>[...]</p>	<p>c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;</p>	<p>e) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;</p> <p>c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse</p>	



			<p>emissioni di carbonio sicure e sostenibili e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;</p>	
	<p>Art. 1, punto 12), lettera c) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera c) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>c) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione</p>	<p>d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;</p>	<p>d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;</p> <p>d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a</p>	



	rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi, nonché misure per trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici in tali paesi;		contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204	
		e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;	e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico, negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla precedente lettera d) in tali Paesi;	
	Art. 1, punto 12), lettera c) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera d) della direttiva 2003/87/CE]	f) favorire il sequestro (di CO ₂) mediante silvicoltura;	f) favorire il sequestro (di CO₂) del carbonio nel suolo e mediante silvicoltura nell'Unione;	



	<p>al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>d) favorire il sequestro del carbonio nel suolo e mediante silvicoltura nell'Unione;</p> <p>[...]</p>			
		<p>g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;</p>	<p>g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;</p>	
	<p>Art. 1, punto 12), lettera c) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera e) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>e) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO₂, in particolare quella emessa dalle centrali a</p>	<p>h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;</p>	<p>h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;</p> <p>h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO₂, in particolare quella</p>	



	<p>combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio; [...]</p>		<p>emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio;</p>	
	<p>Art. 1, punto 12), lettera c) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera f) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>f) investire in e accelerare il passaggio a forme di trasporto che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus rispettosi del clima, [...];»;</p>	<p>i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;</p>	<p>i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonché a forme di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus rispettosi del clima;</p>	
		<p>l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;</p>	<p>l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;</p>	



		<p>m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;</p>	<p>m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;</p>	
		<p>n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5 ((, nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma));</p>	<p>n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e, 7, 7-quater, 7-quinquies e 12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 9, all'articolo 24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonché le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5 ((, nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Necessario prevedere i riferimenti agli articoli 7 quater, 4 bis, commi 6 e 9, 24, comma 3 bis e 43, comma 6, per dare piena applicazione alla</p>



			delle attività di cui al presente comma));	lettera i) dell'art. 10 paragrafo 3 della direttiva 2003/87, alla luce dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'EU ETS.
		o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;	o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;	
		p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;	p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;	
	<p>Art. 1, punto 12), lettera f) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera k) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>al paragrafo 3, primo comma, la lettera k) è sostituita dalle seguenti:</p> <p>«k) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei</p>	q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali;	q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa giusta verso un'economia a basse emissioni di carbonio climaticamente neutra , in particolare nelle regioni maggiormente interessate	



	<p>lavoratori al fine di contribuire a una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo;</p> <p>[...]</p>		<p>dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo</p>	
		<p>r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.</p>	<p>r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.</p>	
	<p>Art. 1, punto 12), lettera f) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera l) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>al paragrafo 3, primo comma, la lettera k) è sostituita dalle seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>l) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE)</p>		<p>s) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in</p>	



	<p>2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato.</p>		<p>conformità delle norme in materia di aiuti di Stato;</p>	
	<p>Art. 1, punto 12), lettera c) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera f) della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>f) investire in e accelerare [...] misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, e tecnologie di propulsione a zero emissioni, e finanziare misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroghi la direttiva 2014/94/UE del</p>		<p>t) investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili; tecnologie di propulsione a zero emissioni; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che assicurino la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile.</p>	



	Parlamento europeo e del Consiglio, e a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che assicuri la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile;»;			
		<p>8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,</p>	<p>8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I</p>	



		<p>anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	
		<p>8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero</p>	<p>8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei</p>	



		<p>dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità.</p> <p>Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità.</p> <p>Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo</p>	
--	--	---	--	--



			articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.	
		9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.	9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.	
			9-bis. Fino al 2030, il 50 % dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, è destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per	Recepimento non necessario in senso stretto in quanto reca disposizioni per la Commissione e gli Stati membri. Articolo recepito ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. f), della



			il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.	Legge di delegazione europea 2022-2023
		Art. 24 <i>Criteria generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato</i>	Art. 24 <i>Criteria generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato</i>	
		1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione	1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione	
		2. Il Comitato: a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico; b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;	2. Il Comitato: a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico; b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il	



		<p>c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione;</p> <p>d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito;</p> <p>e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;</p> <p>f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32</p>	<p>trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;</p> <p>c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione;</p>	
	<p>Art. 1, punto 13), lettera j) [Art. 10 bis, par. 19 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:</p>	<p>d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione</p>	<p>d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che abbiano cessato l'attività e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto</p>	



	<p>«19. Non sono assegnate quote a titolo gratuito a un impianto che abbia cessato l'attività. Si considera che abbiano cessato l'attività gli impianti per i quali è scaduta o è stata revocata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e quelli per i quali l'attività o la ripresa dell'attività sono tecnicamente impossibili.»</p>	<p>finale delle quote di emissioni a titolo gratuito;</p> <p>e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;</p> <p>f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32</p>	<p>serra ai sensi dell'articolo 19 la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito;</p> <p>e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;</p> <p>f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32.</p>	
	<p>Art. 1, punto 13), lettera a), punto i) [Art. 10 bis, par. 1, settimo comma della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>Non sono assegnate quote a titolo gratuito agli impianti dei settori o sottosettori nella misura in cui sono oggetto di altre misure volte a far fronte al rischio di</p>		<p>g) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956;</p> <p>h) in deroga alla lettera g), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, pari al 100 % per il periodo</p>	



	<p>rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come stabilito dal regolamento (UE) 2023/956. Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adeguate di conseguenza.</p> <p>Art. 1, punto 13), lettera b) [Art. 10 bis, par. 1 bis, primo e secondo comma, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>è inserito il paragrafo seguente:</p> <p>«1 bis. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2023/956, non sono assegnate quote gratuite in relazione alla produzione delle merci elencate nell'allegato I di tale regolamento.</p> <p>In deroga al primo comma del presente paragrafo, per i primi anni di applicazione del regolamento (UE) 2023/956, la produzione delle merci elencate nell'allegato I di detto regolamento beneficia di quote a titolo gratuito in quantitativi ridotti. Si applica un fattore che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione di tali merci (fattore CBAM). Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva</p>		<p>compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5% nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, al 51,5 % nel 2030, al 39 % nel 2031, al 26,5 % nel 2032 e al 14 % nel 2033.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, è pari al 97,5% nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, al 51,5 % nel 2030, al 39 % nel 2031, al 26,5 % nel 2032 e al 14 % nel 2033. Dal 2034 non si applica alcun fattore CBAM.</p> <p>[...]</p>			
		<p>3. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite:</p> <p>a) agli impianti esistenti;</p> <p>b) agli impianti nuovi entranti;</p> <p>c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto;</p> <p>d) in caso di fusione e scissione di impianti</p>	<p>3. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite:</p> <p>a) agli impianti esistenti;</p> <p>b) agli impianti nuovi entranti;</p> <p>c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto;</p> <p>d) in caso di fusione e scissione di impianti</p>	
	<p>Art. 1, punto 13), lettera a), punto i) [Art. 10 bis, par. 1, terzo comma della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti:</p>		<p>3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della</p>	



	<p>«Se un impianto è soggetto all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono attuate, a meno che il tempo di ammortamento degli investimenti in questione superi i tre anni o a meno che i costi di tali investimenti siano sproporzionati, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito è ridotto del 20 %. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato.</p> <p>[...]</p>		<p>direttiva (UE) 2012/27, il Comitato, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20% il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è altresì ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il</p>	
--	--	--	--	--



			Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attività istruttoria di competenza può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni.	
	<p>Art. 1, punto 13), lettera a), punto i) [Art. 10 bis, par. 1, terzo comma della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>La riduzione del 20 % di cui al terzo comma del presente paragrafo si applica anche ai gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80o percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, se, oltre ai requisiti di cui tale comma, entro il 1o maggio 2024 non hanno stabilito un piano di neutralità climatica per ciascuno dei suddetti impianti per le attività contemplate dalla presente direttiva. Tale piano contiene gli elementi specificati</p>		<p>3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20% il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.</p>	



	<p>all'articolo 10 ter, paragrafo 4, ed è redatto in conformità degli atti di esecuzione di cui a tale articolo. L'articolo 10 ter, paragrafo 4, si intende riferito unicamente al livello dell'impianto. Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente alle procedure di verifica e accreditamento previste dall'articolo 15. Non sono assegnate quote gratuite superiori all'80 % se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.</p> <p>[...]</p>		<p>3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 % anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter.</p> <p>3-quinquies. Il piano di neutralità climatica di cui al comma 3 ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, è redatto in conformità agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito:</p> <p>a) misure e investimenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione;</p> <p>b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi</p>
--	---	--	--



			<p>compiuti verso il raggiungimento della neutralità climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;</p> <p>c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.</p> <p>Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui alla lettera b) del presente comma è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento.</p>	
	<p>Art. 1, punto 13), lettera e) [Art. 10 bis, par. 5, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«5. Al fine di rispettare la parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui</p>		<p>3-sexies. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di</p>	



	<p>la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il quantitativo massimo di quote destinate a essere messe all'asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantitativo massimo è utilizzato per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta negli anni successivi. Se, tuttavia, il quantitativo massimo è raggiunto, l'assegnazione gratuita delle quote è adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme. Tuttavia, gli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti parametri di riferimento in un anno in cui si applica l'adeguamento sono esenti da tale adeguamento.»</p>		<p>correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito.</p>	
		<p>4. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite:</p> <p>a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia</p>	<p>4. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento</p>	



		<p>all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda;</p> <p>b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attività</p>	<p>dell'assegnazione di quote gratuite:</p> <p>a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda;</p> <p>b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attività</p>	
		<p>5. Il Comitato modifica la quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attività, valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, è aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attività storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attività che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalità di modifica della quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali</p>	<p>5. Il Comitato modifica la quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attività, valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, è aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attività storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attività che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalità di modifica della quantità di quote di emissione assegnate a titolo</p>	



			gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali	
		Art. 25 Misure nazionali di attuazione	Art. 25 Misure nazionali di attuazione	
	<p>Art. 1, punto 2) [Art. 2, par. 1, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«1. La presente direttiva si applica alle attività elencate negli allegati I e III e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II. Qualora un impianto incluso nell'ambito di applicazione dell'EU ETS in quanto si avvale di unità di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW modifichi i propri processi produttivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e non raggiunga più questa soglia, lo Stato membro nel quale è ubicato l'impianto offre al gestore l'opzione di rimanere nell'ambito di applicazione dell'EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale in corso e di quello successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, a seguito della modifica dei suoi processi di produzione. Il gestore di tale</p>	<p>1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14</p>	<p>1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14, nonché gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter.</p>	



	<p>impianto può decidere che l'impianto rimanga nell'ambito di applicazione dell'EU ETS solo fino al termine del periodo quinquennale in corso o anche del periodo quinquennale successivo, a seguito della modifica dei suoi processi di produzione. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le modifiche rispetto all'elenco presentatole a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.</p> <p>[...]</p>			
		2. L'elenco aggiornato è trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni.	2. L'elenco aggiornato è trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni.	
		3. L'elenco include informazioni sulle attività di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva	3. L'elenco include informazioni sulle attività di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva	
		4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il	4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla	



		calcolo dei valori dei parametri di riferimento	Commissione, i relativi dati sono usati per il calcolo dei valori dei parametri di riferimento	
		5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti unionali	5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti unionali	
		6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione trasversoriale e al fattore di riduzione lineare	6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione trasversoriale e al fattore di riduzione lineare	
		7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3	7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3	



		8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero sul Portale ETS dedicato.	
		9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo	9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo	
		10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni	10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni	
		Art. 26 <i>Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa</i>	Art. 26	



			Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa	
		<p>1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi:</p> <p>a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera</p> <p>b) del regolamento 331/2019;</p> <p>b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste;</p> <p>c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.</p>	<p>1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi:</p> <p>a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera</p> <p>b) del regolamento 331/2019;</p> <p>b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste;</p> <p>c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.</p>	
	Art. 1, punto 2) [Art. 2, par. 1, della direttiva 2003/87/CE]		1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la	



	<p>all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«1. La presente direttiva si applica alle attività elencate negli allegati I e III e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II. Qualora un impianto incluso nell'ambito di applicazione dell'EU ETS in quanto si avvale di unità di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW modifichi i propri processi produttivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e non raggiunga più questa soglia, lo Stato membro nel quale è ubicato l'impianto offre al gestore l'opzione di rimanere nell'ambito di applicazione dell'EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale in corso e di quello successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, a seguito della modifica dei suoi processi di produzione. Il gestore di tale impianto può decidere che l'impianto rimanga nell'ambito di applicazione dell'EU ETS solo fino al termine del periodo quinquennale in corso o anche del periodo quinquennale successivo, a seguito della modifica dei suoi processi di produzione. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le modifiche rispetto</p>		<p>conduzione di unità di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga più la predetta soglia, il gestore può scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalità e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresì l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo.</p> <p>1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma</p>	
--	--	--	---	--



	all'elenco presentatole a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. [...]		1bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale.	
		<p>2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:</p> <p>a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;</p> <p>b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;</p> <p>c) l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica</p>	<p>2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:</p> <p>a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;</p> <p>b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;</p> <p>c) l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica</p>	
		<p>3. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purché lo stesso sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di</p>	<p>3. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purché lo stesso sia in grado di</p>	



		<p>circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata</p>	<p>dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata</p>	
		<p>4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno</p>	<p>4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno</p>	
		<p>5. Il gestore è tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attività di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attività dell'impianto</p>	<p>5. Il gestore è tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attività di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attività dell'impianto</p>	
		<p>6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attività abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.</p>	<p>6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attività abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente</p>	



			rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.	
		<p>7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non è in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgerà la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attività effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attività dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attività si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.</p>	<p>7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non è in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgerà la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attività effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attività dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attività si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti</p>	



			per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.	
		<p align="center">Art. 27</p> <p><i>Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito</i></p>	<p align="center">Art. 27</p> <p><i>Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito e resa delle quote rilasciate in eccesso</i></p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Necessario per aggiornare il titolo dell'articolo in coerenza col contenuto che prevede disposizioni sulla fattispecie critica verificatasi nella pratica di rese delle quote rilasciate in eccesso.</p>
	<p>Art. 1, punto 19) [Art. 11, par. 2, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>all'articolo 11, paragrafo 2, la data «28 febbraio» è sostituita dalla data «30 giugno»</p>	<p>1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto</p>	<p>1. Entro il 28 febbraio 30 giugno di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto</p>	



		<p>2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che:</p> <p>a) hanno comunicato l'interruzione delle attività;</p> <p>b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata;</p> <p>c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attività;</p> <p>d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale</p>	<p>2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che:</p> <p>a) hanno comunicato l'interruzione delle attività;</p> <p>b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata;</p> <p>c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attività;</p> <p>d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale;</p> <p>e) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.</p>	<p>Necessario disciplinare nel decreto la fattispecie per la quale l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente e al rilascio delle quote, con conseguente integrazione delle quote rilasciate o recupero delle quote rilasciate in eccesso, circostanza non infrequente nella pratica date le criticità del ciclo di assegnazione e rilascio, come previsto dalla direttiva.</p>
		<p>3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attività secondo quanto previsto dalla norma unionale</p>	<p>3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attività secondo</p>	



			<p>quanto previsto dalla norma unionale</p> <p>3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale.</p>	
			<p>4. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualità, il Comitato provvede ad integrare le quote già rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso;</p> <p>5. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 4, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualità, il gestore è tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il</p>	<p>Necessario disciplinare nel decreto la fattispecie per la quale l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente e al rilascio delle quote, con conseguente integrazione delle quote rilasciate o recupero delle quote rilasciate in eccesso, circostanza non infrequente nella pratica date le criticità</p>



			Comitato – fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis – diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.	del ciclo di assegnazione e rilascio, come previsto dalla direttiva.
		Art. 28 <i>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti</i>	Art. 28 <i>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti</i>	Necessario disciplinare nel decreto la fattispecie per la quale l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente e al rilascio delle quote, con conseguente integrazione delle quote rilasciate o recupero delle quote rilasciate in eccesso, circostanza non infrequente nella pratica date le criticità del ciclo di assegnazione e rilascio, come
		1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.	1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione	



			delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.	previsto dalla direttiva.
		<p align="center">Art. 29</p> <p align="center"><i>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti</i></p>	<p align="center">Art. 29</p> <p align="center"><i>Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti</i></p>	
		<p>1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410.</p> <p>Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108,</p>	<p>1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410.</p> <p>Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e</p>	



		<p>paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</p>	<p>della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</p>	
		<p>2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e</p>	<p>2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per</p>	



		delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.	un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.	
		3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui è stata superata la predetta soglia.	3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui è stata superata la predetta soglia.	
		Art. 30 Fondo per l'innovazione	Art. 30 Fondo per l'innovazione	
		1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale	1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE	



			sono definiti a livello unionale	
		2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1.	2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento per rispecchiare il funzionamento pratico del ruolo svolto dal MASE in riguardo al Fondo per l'Innovazione.
		Art. 31 <i>Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti</i>	Art. 31 <i>Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti</i>	
		1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale	1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2	La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le



		<p>inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:</p> <p>a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;</p> <p>b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato può autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno;</p> <p>c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate</p>	<p>equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:</p> <p>a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;</p> <p>b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati</p>	<p>disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.</p> <p>In particolare, necessario aggiornamento per eliminare disposizioni obsolete.</p>
--	--	---	---	---



		<p>le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS;</p> <p>d) pubblici le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.</p>	<p>emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato puo' autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno;</p> <p>c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS;</p> <p>d) pubblici le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.</p>	
		<p>2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 è valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25</p>	<p>2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 è valida per il</p>	



			relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25	
			<p>2-bis. Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia.</p>	<p>La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.</p> <p>In particolare, necessario aggiornamento per allineare il testo alle disposizioni della direttiva.</p>



		<p>3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra può essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I. Tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1.</p>	<p>3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25 può essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I, purché il gestore dimostri quanto previsto al comma 4. Tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata delle soglie individuate nel comma 1.</p>	<p>La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.</p>
		<p>4. Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera può essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore</p>	<p>4. Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica</p>	<p>La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli</p>



		prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale	ospedaliera puo' essere esclusa dal sistema EU ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale. Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS.	impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.
		5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), è predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030	5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), è predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030	
		6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS	6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS	
			7. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le	La modifica rientra nel più



			<p>misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto è tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalità a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.</p>	<p>ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.</p> <p>In particolare, si è ritenuto utile, stante l'abrogazione del comma 3 dell'art. 15, ribadire al nuovo comma 7, l'esenzione dagli obblighi di restituzione delle quote derivante</p>
--	--	--	--	---



				dall'art. 36 per la tipologia di impianti trattati da questo articolo e si statuisce l'obbligo di compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite per dare corrispondenza nel decreto legislativo alla sanzione prevista all'art. 21, in cui pertanto è inserito il riferimento a questo comma.
		<p align="center">Art. 32</p> <p><i>Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno</i></p>	<p align="center">Art. 32</p> <p><i>Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con</i></p>	



			funzionamento inferiore a 300 ore/anno	
		<p>1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo:</p> <p>a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;</p> <p>b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;</p> <p>c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel</p>	<p>1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo:</p> <p>a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;</p> <p>b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o</p>	



		<p>medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;</p> <p>d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico</p>	<p>più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;</p> <p>c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;</p> <p>d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico</p>	
		<p>2. Allorché l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato membro in cui l'impianto è situato</p>	<p>2. Allorché l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato membro in cui l'impianto è situato dall'Italia</p>	<p>La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta</p>



				italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.
		3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU-ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1	3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU-ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1 3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2	
		4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di	4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una	



		applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030	proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030	
		5. La proposta di misure nazionali equivalenti è pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalità in essa definite	5. La proposta di misure nazionali equivalenti è pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalità in essa definite	
			6. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.	La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta



				<p>italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.</p> <p>In particolare, si è ritenuto utile, stante l'abrogazione del comma 3 dell'art. 15, ribadire al nuovo comma 7, l'esenzione dagli obblighi di restituzione delle quote derivante dall'art. 36 per la tipologia di impianti trattati da questo articolo.</p>
		Art. 33	Art. 33	
		<i>Analisi del profilo di rischio ed ispezioni</i>	<i>Analisi del profilo di rischio ed ispezioni</i>	
		1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), può svolgere attività	1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3,	



		ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento	comma 1, lettera a), può svolgere attività ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento	
		2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalità con le quali il Comitato stesso svolge le attività di cui al comma 1	2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalità con le quali il Comitato stesso svolge le attività di cui al comma 1	
		3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32	3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento poiché anche gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono soggetti alle attività



				ispettive di cui al comma 1
		4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Comitato può essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca.	4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Comitato può essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca, nonché dal GSE.	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Necessario inserire il riferimento al GSE tra i soggetti che possono svolgere le attività citate, in considerazione del fatto che quest'ultimo, in forza della Convenzione del dicembre 2023 con il MASE, fornisce supporto tecnico-specialistico relativamente a queste tipologie di impianti.</p>
		5. Il Comitato può avvalersi della collaborazione della guardia di finanza per	5. Il Comitato può avvalersi della collaborazione della	Necessario per coordinare le



		le attività di controllo concernenti gli aspetti di natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle quote di emissione di gas a effetto serra	guardia di finanza per le attività di controllo concernenti gli aspetti di natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle quote di emissione di gas a effetto serra	correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento per aggiornare il testo alla prassi e abrogare le disposizioni non attinenti e superflue.
		6. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.	6. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.	
		Capo V - DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI e OPERATORI AEREI	Capo V - DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI e OPERATORI AEREI DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI, OPERATORI AEREI E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Aggiornamento necessario per includere le società di navigazione.



		Art. 34 <i>Sistema di registri</i>	Art. 34 <i>Sistema di registri</i>	
		1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione	1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento per adeguare per rendere maggiormente efficace il testo e allinearlo alla pratica. Inoltre, necessario per inserire i riferimenti al trasporto marittimo
		2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale	2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico	



			secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale, garantendo la riservatezza, ove necessario.	
		3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia	3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia 3. Qualsiasi persona può essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo	



			amministrato dall'Italia, per ciascuna società di navigazione attribuita all'Italia.	
		4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato I, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale	<p>4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la società di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.</p> <p>4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la società di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso</p>	



			sulla base del relativo regolamento unionale.	
		5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale	5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale	
		6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario	6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario	
		7. L'amministratore del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento unionale	7. L'amministratore centrale del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformità a	



			quanto previsto dal relativo regolamento unionale	
		Art. 35 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni	Art. 35 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni	
		1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato	1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato	
Art. 1, punto 7) [Art. 14, par. 5, della direttiva 2003/87/CE] all'articolo 14 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Gli operatori aerei comunicano una volta all'anno gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che si verificano a decorrere dal 1o gennaio 2025. A tal fine,			1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il	



<p>la Commissione adotta entro il 31 agosto 2024 un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, onde includere gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 nell'ambito di un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica. Tale quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica contiene, come minimo, i dati tridimensionali sulla traiettoria degli aeromobili disponibili, nonché l'umidità e la temperatura ambiente per consentire di produrre un CO2 equivalente per volo. La Commissione garantisce, in funzione delle risorse disponibili, la disponibilità di strumenti per facilitare e, nella misura del possibile, automatizzare il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri provvedono affinché ciascun operatore aereo monitori e comunichi all'autorità competente, dopo la fine di ogni anno, gli effetti non legati alle emissioni di CO2 di ciascun</p>			<p>quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali.</p>	
--	--	--	--	--



<p>aeromobile che opera nel corso di ogni anno civile, conformemente agli atti di cui al paragrafo 1.</p> <p>A decorrere dal 2026 la Commissione presenta annualmente, quale parte della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, una relazione sui risultati dell'applicazione del quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica di cui al primo comma del presente paragrafo.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2027, sulla base dei risultati dell'applicazione del quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂, la Commissione presenta una relazione e, se del caso e solo dopo aver effettuato una valutazione d'impatto, una proposta legislativa per attenuare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂ ampliando l'ambito di applicazione dell'EU ETS affinché vi rientrino anche tali effetti del trasporto aereo.</p>				
---	--	--	--	--



[...]				
	<p>Art. 1, punto 7) [Art. 3 octies quinquies- della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono inseriti gli articoli seguenti: [...]</p> <p>Articolo 3 octies quinquies Monitoraggio e comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo</p> <p>Per quanto riguarda le emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I della presente direttiva, l'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché una società di navigazione sotto la sua responsabilità controlli e comunichi i parametri pertinenti nel corso di un periodo di riferimento e le presenti dati sulle emissioni aggregati a livello di società conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757.</p>		<p>1-ter. La società di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilità, conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757 e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.</p>	
		<p>2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 al Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si</p>	<p>2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 al Comitato ed iscrive le</p>	



		riferisce	stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce	
<p>Art. 1, punto 7) [Art. 14, par. 5, della direttiva 2003/87/CE] all'articolo 14 sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>«5. Gli operatori aerei comunicano una volta all'anno gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che si verificano a decorrere dal 1o gennaio 2025. A tal fine, la Commissione adotta entro il 31 agosto 2024 un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, onde includere gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 nell'ambito di un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica. Tale quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica contiene, come minimo, i dati tridimensionali sulla traiettoria degli aeromobili disponibili, nonché l'umidità e la temperatura ambiente per consentire di produrre un CO2 equivalente per volo. La Commissione garantisce, in funzione delle risorse disponibili, la disponibilità di strumenti per</p>			<p>2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.</p>	



<p>facilitare e, nella misura del possibile, automatizzare il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.</p> <p>A decorrere dal 1o gennaio 2025 gli Stati membri provvedono affinché ciascun operatore aereo monitori e comunichi all'autorità competente, dopo la fine di ogni anno, gli effetti non legati alle emissioni di CO2 di ciascun aeromobile che opera nel corso di ogni anno civile, conformemente agli atti di cui al paragrafo 1.</p> <p>A decorrere dal 2026 la Commissione presenta annualmente, quale parte della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, una relazione sui risultati dell'applicazione del quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica di cui al primo comma del presente paragrafo.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2027, sulla base dei risultati dell'applicazione del quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del</p>				
--	--	--	--	--



<p>trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la Commissione presenta una relazione e, se del caso e solo dopo aver effettuato una valutazione d'impatto, una proposta legislativa per attenuare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 ampliando l'ambito di applicazione dell'EU ETS affinché vi rientrino anche tali effetti del trasporto aereo.</p> <p>[...]</p>				
<p>Art. 1, punto 10) [Art. 28 bis, par. 4, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>gli articoli 28 bis 28 ter sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 28 bis Deroghe applicabili in vista dell'attuazione obbligatoria della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato</p> <p>[...]</p> <p>4. In deroga agli articoli 3 octies, 12, 15 e 18 bis, quando un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25 000tonnellate di CO2, o quando un operatore aereo registra un numero totale di</p>			<p>2-ter. Se un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto</p>	



<p>emissioni annue inferiore a 3 000tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 (*) della Commissione e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali, purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dallo strumento per emettitori di entità ridotta. [...]</p>			<p>all'ETS.</p>	
	<p>Art. 1, punto 7) [Art. 3 octies quinquies e 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono inseriti gli articoli seguenti: [...]</p> <p>Articolo 3 octies quinquies Monitoraggio e comunicazione</p>		<p>2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la società di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come</p>	



	<p>delle emissioni generate dal trasporto marittimo</p> <p>Per quanto riguarda le emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I della presente direttiva, l'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché una società di navigazione sotto la sua responsabilità controlli e comunichi i parametri pertinenti nel corso di un periodo di riferimento e le presenti dati sulle emissioni aggregati a livello di società conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757.</p> <p>Articolo 3 octies sexies Norme in materia di verifica e accreditamento delle emissioni generate dal trasporto marittimo</p> <p>L'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 3 octies quinquies della presente direttiva sia verificata conformemente alle norme in materia di verifica e accreditamento di cui al capo III del</p>		<p>individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.</p>	
--	--	--	--	--



	regolamento (UE) 2015/757. [...]			
		3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro	3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro	
		4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali	4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui ai commi 2 e 2-quater al comma 2 , di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo o della società di navigazione ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento per includere il trasporto marittimo.
		5. Il gestore o l'operatore aereo	5. Il gestore o l'operatore	



		amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.	aereo amministrato dall'Italia o la società di navigazione adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.	
		Art. 36 <i>Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni</i>	Art. 36 <i>Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni</i>	
		1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.	1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.	
	Art. 1, punto 21), lettera a) [Art. 12, par. 2, della direttiva 2003/87/CE]	2. Le quote di emissioni rilasciate dal Comitato di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 previsti per un	2. Le quote di emissioni rilasciate dal Comitato dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato	



	<p>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro siano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione a norma del paragrafo 3.»</p>	<p>operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso.</p>	<p>membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso. da parte di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione, previsti dal comma 3.</p>	
	<p>Art. 1, punto 21), lettera b) e c) [Art. 12, par. 3, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>b) il paragrafo 2 bis è soppresso;</p> <p>c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri, gli Stati membri di riferimento e le autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione provvedono affinché, entro il 30 settembre di ogni anno:</p> <p>a) il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15;</p> <p>b) ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote pari alle sue emissioni totali nel corso dell'anno civile precedente, come</p>	<p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.</p>	<p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 2024, entro il 30 aprile settembre di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.</p>	



	<p>verificato a norma dell'articolo 15;</p> <p>c) ciascuna società di navigazione restituisca un numero di quote pari alle sue emissioni totali nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 3 octies sexies.</p> <p>Gli Stati membri, gli Stati membri di riferimento e le autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione provvedono affinché le quote restituite conformemente al primo comma siano successivamente cancellate.»;</p>			
	<p>Art. 1, punto 21), lettera a) [Art. 12, par. 2, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro siano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione a norma del paragrafo 3.»</p>			<p>3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12 ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna società di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.</p>
	<p>Art. 1, punto 21), lettera d) [Art. 12, par. 3 –sexies; par. 3 –quinquies; par. 3 –quater; par. 3 -</p>			<p>3-ter. In deroga al comma 3-bis, le società di navigazione</p>



	<p>ter, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7.</p> <p>Qualora siano restituite meno quote rispetto alle emissioni verificate, una volta accertata la differenza tra le emissioni verificate e le quote restituite per ciascun anno, un quantitativo di quote corrispondente a tale differenza è cancellato anziché essere messo all'asta a norma dell'articolo 10.</p> <p>3 -quinqies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo e all'articolo 16, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, dispone, mediante un atto di esecuzione, che gli Stati membri debbano considerare soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e che non debbano</p>		<p>possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.</p> <p>3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda:</p>	
--	--	--	--	--



	<p>intraprendere alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.</p> <p>La Commissione pubblica un elenco delle isole di cui al primo comma e dei porti interessati e lo tiene aggiornato.</p> <p>3 -quater. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo e all'articolo 16, la Commissione, su richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, dispone, mediante un atto di esecuzione,</p>		<p>a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;</p> <p>b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio</p>	
--	--	--	---	--



	<p>che gli Stati membri debbano considerare soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e che non debbano intraprendere alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, indicate nella richiesta congiunta, che collegano i due Stati membri, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.</p> <p>3 -ter. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.»</p> <p>Art. 1, punto 21), lettera e) [Art. 12, par. 3 -bis, della direttiva 2003/87/CE]</p>		<p>pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 3 quater della direttiva 2003/87/CE indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.</p> <p>3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonché dalle</p>	
--	--	--	---	--



	<p>il paragrafo 3 -bis è sostituito dal seguente:</p> <p>«3 -bis. Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, ai gestori, agli operatori aerei e alle società di navigazione che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui gestori, operatori aerei e società di navigazione sussistano obblighi estinti. Gli atti delegati a cui fa riferimento l'articolo 19, paragrafo 3, includono le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.»</p>		<p>attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.</p>	
	<p>Art. 1, punto 21), lettera d) [Art. 12, par. 3 -sexies; par. 3 -quinquies; par. 3 -quater; par. 3 -ter, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti:</p> <p>«3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate</p>	<p>4. Al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema, agli operatori aerei e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.</p>	<p>4. Al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema, agli operatori aerei, alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.</p>	
	<p>fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM</p>	<p>5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi</p>	<p>5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello</p>	



	<p>25/7. Qualora siano restituite meno quote rispetto alle emissioni verificate, una volta accertata la differenza tra le emissioni verificate e le quote restituite per ciascun anno, un quantitativo di quote corrispondente a tale differenza è cancellato anziché essere messo all'asta a norma dell'articolo 10.</p> <p>3 -quinqies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo e all'articolo 16, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, dispone, mediante un atto di esecuzione, che gli Stati membri debbano considerare soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e che non debbano intraprendere alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili</p>	<p>del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.</p>	<p>stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.</p> <p>La Commissione pubblica un elenco delle isole di cui al primo comma e dei porti interessati e lo tiene aggiornato.</p> <p>3 -quater. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo e all'articolo 16, la Commissione, su richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, dispone, mediante un atto di esecuzione, che gli Stati membri debbano considerare soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e che non debbano intraprendere alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, indicate nella richiesta congiunta, che collegano i due Stati membri,</p>			
--	---	--	--	--



	<p>nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.</p> <p>3 -ter. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.»</p> <p>Art. 1, punto 21), lettera e) [Art. 12, par. 3 -bis, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il paragrafo 3 -bis è sostituito dal seguente:</p> <p>«3 -bis. Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, ai gestori, agli operatori aerei e alle società di navigazione che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui gestori, operatori aerei e società di navigazione sussistono obblighi estinti. Gli atti delegati a cui fa riferimento l'articolo 19, paragrafo 3,</p>			
--	---	--	--	--



	includono le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.»			
	<p>Art. 1, punto 21), lettera f) [Art. 12, par. 3 ter, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>è inserito il paragrafo seguente:</p> <p>3 ter. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.</p> <p>La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda i requisiti necessari per considerare che i gas a effetto serra siano legati chimicamente in modo permanente ai sensi del primo comma del presente paragrafo.</p>		<p>5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.</p>	
	<p>Art. 1, punto 21), lettera g) [Art. 12, par. 4, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il paragrafo 4 è sostituito dal</p>	<p>6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalità e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le</p>	<p>6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalità e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni</p>	



	<p>seguito: «4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni siano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio a seguito di misure nazionali supplementari, gli Stati membri possono cancellare, e sono fortemente incoraggiati a farlo, quote dal quantitativo totale di quote che gli stessi mettono all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della prevista cancellazione, o dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione, conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4.»</p>	<p>detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari, il Comitato può provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.</p>	<p>vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari, il Comitato può provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione, conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.</p>	
		<p align="center">Art. 37</p> <p>((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238))</p>	<p align="center">Art. 37</p> <p>((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021,</p>	



			N. 238))	
		<p align="center">Art. 38</p> <p>Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM)</p>	<p align="center">Art. 38</p> <p>Attività di attuazione congiunta (ERU JJ) e attività di meccanismo pulito (CDM)</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Necessario aggiornamento formale per sostituire (ERU) con l'adeguato riferimento a (JJ) e rendere maggiormente efficace il testo.</p>
		<p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.</p>	<p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate</p>	



			in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.	
		2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.	2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento formale per sostituire (ERU) con l'adeguato riferimento a (JI) e rendere maggiormente efficace il testo.
		3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla	3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9



		<p>Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204.</p>	<p>garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204. con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalità e procedure adottate.</p>	<p>giugno 2020, n. 47.</p> <p>Necessario aggiornamento formale per sostituire (ERU) con l'adeguato riferimento a (JI) e rendere maggiormente efficace il testo.</p>
		<p>4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del</p>	<p>4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di</p>	



		novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».	progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».
		Art. 39 <i>Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni</i>	Art. 39 <i>Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni</i>
		1. Il Comitato può rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.	1. Il Comitato può rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.
		2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.	2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.



		Art. 40 <i>Validità delle quote</i>	Art. 40 <i>Validità delle quote</i>	
		1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.	1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.	
		2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.	2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.	
		Art. 41 <i>Verifica e accreditamento</i>	Art. 41 <i>Verifica e accreditamento</i>	
		1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.	1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.	



	<p>Art. 1 punto 7) [art. 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>sono inseriti gli articoli seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>Articolo 3 octies sexies</p> <p>Norme in materia di verifica e accreditamento delle emissioni generate dal trasporto marittimo</p> <p>L'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 3 octies quinquies della presente direttiva sia verificata conformemente alle norme in materia di verifica e accreditamento di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/757.</p>		<p>1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.</p>	
		<p>2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.</p>	<p>2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.</p>	



		<p>3. Il Comitato provvede affinché il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.</p>	<p>3. Il Comitato provvede affinché il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.</p>	
		<p>4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonché le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.</p>	<p>4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonché le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.</p>	
		<p>5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale</p>	<p>5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è gestito, senza nuovi o maggiori oneri a</p>	



		designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.	carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.	
		Art. 42 Sanzioni	Art. 42 Sanzioni	
		<p>1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:</p> <p>a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;</p> <p>b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.</p>	<p>1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:</p> <p>a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;</p> <p>b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione</p>	



			della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.	
		2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.	2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.	
		3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.	3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state	



		<p>b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.</p>	<p>rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.</p> <p>b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.</p>	
		<p>4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.</p>	<p>4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.</p>	
		<p>5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.</p>	<p>5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione</p>	



			spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.	
		<p>6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:</p> <p>a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;</p> <p>b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale è scaduto il termine.</p>	<p>6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è soggetto e nelle modalità di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:</p> <p>a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;</p>	<p>Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per includere il settore marittimo e rendere maggiormente efficace il testo.</p>



			b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale è scaduto il termine.	
		7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.	7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.	
		8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore	8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che	



		<p>aereo è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.</p> <p>b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.</p>	<p>sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.</p> <p>b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.</p>	
			<p>8-bis. Resta fermo che la società di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater è tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.</p>	<p>Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento</p>



				per includere il settore marittimo.
		9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore è comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione.	9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore è comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro 60 giorni dall'accertamento dalla contestazione della violazione.	Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per rendere maggiormente efficace il testo.
			9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di	Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione



			monitoraggio modificato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.	europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per includere il settore marittimo e rendere maggiormente efficace il sistema.
		10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformità al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.	10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformità al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.	
		11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento è accertato. Per gli operatori aerei già compresi nella	11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, è soggetto	



		<p>lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.</p>	<p>alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento è accertato. Per gli operatori aerei già compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.</p>	
		<p>12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni prodotte o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.</p>	<p>12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni prodotte o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.</p>	<p>Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023.</p> <p>Necessario aggiornamento per rendere maggiormente efficace il testo.</p>
			<p>12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la società</p>	<p>Necessario per rivedere il</p>



			di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.	sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per includere il settore marittimo.
--	--	--	--	---



		<p>13. La sanzione di cui al comma 12 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.</p>	<p>13. La sanzione di cui al comma 12 è ridotta alla metà del suo importo Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla metà dei rispettivi importi nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.</p>	<p>Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per includere il settore marittimo e rendere maggiormente efficace il testo.</p>
--	--	--	--	--



	<p>Art. 1, punto 23, lettera b) [Art. 16, par. 3, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>al paragrafo 3, la data «30 aprile» è sostituita dalla data «30 settembre»</p> <p>Art. 1, punto 23, lettera c) [Art. 16, par. 3 bis, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>al paragrafo 3, la data «30 aprile» è sostituita dalla data «30 settembre»</p> <p>è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Le sanzioni stabilite al paragrafo 3 si applicano anche alle società di navigazione.</p>	<p>14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con la stima conservativa.</p>	<p>14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato o la società di navigazione che, entro il 30 aprile settembre di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con la stima conservativa. Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo</p>	
			<p>14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di</p>	<p>Necessario per rivedere il sistema</p>



			<p>restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo.</p>	<p>sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per rendere maggiormente efficace il sistema.</p>
	<p>Art. 1, punto 23, lettera a) [Art. 16, par. 2, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione che hanno violato le disposizioni per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma della presente direttiva.»</p>	<p>15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 14.</p>	<p>15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 14.</p> <p>15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della società di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di</p>	



			quote di emissioni di cui all'articolo 36, comma 3.	
		<p>16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.</p>	<p>16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.</p>	



		<p>17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.</p>	<p>17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la restituzione resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.</p>	<p>Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione</p>
		<p>18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del</p>	<p>18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la</p>	<p>Necessario per rivedere il</p>



		<p>rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.</p>	<p>richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la restituzione resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota valore al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.</p>	<p>sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023.</p> <p>Necessario aggiornamento per rendere maggiormente efficace il testo.</p>
		<p>19. Il gestore che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.</p>	<p>19. Il gestore, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti dal Comitato necessarie alla conclusione delle</p>	<p>Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023.</p> <p>Necessario aggiornamento</p>



			<p>istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.</p>	<p>per includere il settore marittimo e per rendere maggiormente efficace il testo.</p>
		<p>20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.</p>	<p>20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 9-bis abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.</p>	<p>Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per rendere maggiormente efficace il testo e effettuare il corretto rimando all'art. 9 bis.</p>
		<p>21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni</p>	<p>21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore</p>	<p>Necessario per rivedere il</p>



		<p>che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.</p>	<p>dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7.</p>	<p>sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per rendere maggiormente efficace il testo.</p>
		<p>22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:</p> <p>a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;</p> <p>b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del</p>	<p>22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:</p> <p>a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Necessario aggiornamento</p>



		<p>gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di attività dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonché modifiche significative al sistema di monitoraggio;</p> <p>c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.</p>	<p>b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di attività dell'impianto superiori al 20 per cento della capacità produttiva o dei livelli di attività dei sottoimpianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonché modifiche significative al sistema di monitoraggio;</p> <p>c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.</p>	<p>per eliminare disposizioni obsolete.</p>
			<p>22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 5, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 5,</p>	<p>Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione</p>



			<p>seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegua, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui è sorto l'obbligo di resa.</p>	<p>europea 2022/2023. Necessario inserimento per rendere maggiormente efficace il sistema, prevedendo una sanzione per la fattispecie critica verificatasi nella pratica di rese delle quote rilasciate in eccesso.</p>
		<p>23. Il Comitato è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>23. Il Comitato è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	



		24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove più favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.	24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove più favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.	
			25. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione di cui ai commi 6, 9-bis, 12-bis, 14 e 19, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio	Necessario per assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni



			di quote di emissione di gas a effetto serra.	previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 2022/2023.
	<p>Art. 1, punto 23, lettera d) [Art. 16, par. 11 bis della direttiva 2003/87/CE] è inserito il paragrafo seguente: «11 bis. Nel caso in cui una società di navigazione non abbia rispettato gli obblighi di restituzione per due o più periodi di riferimento consecutivi e nemmeno in seguito all'imposizione di altre misure coercitive, l'autorità competente dello Stato membro del porto di arrivo, dopo aver dato alla società interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, può emettere un ordine di espulsione, che viene notificato alla Commissione, all'Agenzia</p>		<p>Articolo 42-bis Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni</p> <p>1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima</p>	



	<p>europea per la sicurezza marittima (EMSA), agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. Dopo l'emissione dell'ordine di espulsione, ciascuno Stato membro, ad eccezione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, rifiuta l'ingresso delle navi sotto la responsabilità della società di navigazione interessata nei suoi porti fino a quando questa non adempia i suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 12. Se la nave batte bandiera di uno Stato membro e fa ingresso o si trova in uno dei suoi porti, lo Stato membro in questione, dopo aver dato alla società di navigazione interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, nega le spedizioni alla nave fino a quando la società di navigazione non adempia i suoi obblighi di restituzione.</p> <p>Qualora si constati che una nave di una società di navigazione di cui al primo comma si trova in uno dei porti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, lo Stato membro interessato, dopo aver dato alla società di navigazione interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, può emettere un ordine dello Stato di bandiera di diniego delle</p>		<p>territorialmente competente:</p> <p>a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 Codice della Navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;</p> <p>b) se la nave non batte bandiera italiana, emette un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.</p> <p>2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, per due o più</p>	
--	---	--	---	--



	<p>spedizioni fino a quando la società di navigazione non adempia i suoi obblighi di restituzione. Essa ne informa la Commissione, l'EMSA e gli altri Stati membri. A seguito dell'emissione di tale ordine dello Stato membro di bandiera di diniego delle spedizioni, ogni Stato membro adotta le stesse misure che devono essere adottate a seguito dell'emissione di un ordine di espulsione ai sensi del primo comma, seconda frase.</p> <p>Il presente paragrafo non pregiudica le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.»;</p>		<p>periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:</p> <p>a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 Codice della Navigazione, e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, l'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;</p> <p>b) se la nave non batte bandiera italiana, emette un provvedimento di espulsione che viene comunicato al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.</p>	
--	---	--	---	--



			<p>3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e 2, l'autorità marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato ETS o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.</p> <p>4. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla società di navigazione interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza dell'obbligo di cui ai suddetti commi.</p> <p>5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione, che è responsabile di una o più navi destinate di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11 bis della direttiva 2003/87/CE da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, o di un diniego</p>	
--	--	--	--	--



			<p>delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:</p> <p>a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente, nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la società di navigazione interessata non adempia i suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3 bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente - emette un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta società di navigazione non adempia i suoi obblighi di restituzione a norma a norma dell'articolo 36, comma 3-bis o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE.</p>	
--	--	--	--	--



			<p>6. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla società di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.</p> <p>7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi di rilascio delle spedizioni emessi da un altro Stato membro.</p> <p>8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.</p> <p>9. Le procedure per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'autorità marittima, di cui al presente articolo, saranno</p>	
--	--	--	--	--



			disciplinate con successivo decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.	
	<p>Art. 1 punto 29) [Capo IV bis, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: CAPO IV bis SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI PER I SETTORI DELL'EDILIZIA E DEL TRASPORTO STRADALE E ULTERIORI SETTORI</p>		<p>CAPO V bis</p> <p>SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI PER I SETTORI DEGLI EDIFICI E DEL TRASPORTO STRADALE E ULTERIORI SETTORI</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 bis, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 bis Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato III. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi II e III.</p>		<p>Articolo 42-ter</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato I bis. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.</p>	



	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 ter, par. 1, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 ter Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra 1. Gli Stati membri assicurano che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato svolga l'attività di cui all'allegato III, a meno che non sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.</p>		<p>Articolo 42-quater</p> <p>Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 ter, par. 2, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 ter Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra [...] 2. Una domanda presentata dal soggetto regolamentato all'autorità competente a norma del paragrafo 1 del presente articolo per un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a norma del presente capo contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:</p>		<p>Articolo 42-quinquies</p> <p>Domanda di autorizzazione</p> <p>1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:</p> <p>a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A;</p> <p>b) il tipo di combustibili che immette in consumo e</p>	



	<p>a) il soggetto regolamentato; b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato III, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo; c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato III; d) le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni a norma degli atti di esecuzione di cui agli articoli 14 e 30 septies; e) un riassunto non tecnico delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.</p>		<p>che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;</p> <p>c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I bis;</p> <p>d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42 novies;</p> <p>e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.</p> <p>2. I soggetti regolamentati che iniziano le attività di cui all'allegato I bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno 120 giorni prima dell'inizio dell'attività.</p>	
--	---	--	--	--



			<p>3. I soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato I bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 2 settembre 2024.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 ter, par. 6, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 ter Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra [...] 6. Il soggetto regolamentato informa l'autorità competente sulle eventuali modifiche previste alla natura della sua attività o ai combustibili che immette in consumo che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. Se del caso, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione conformemente agli atti di esecuzione di cui all'articolo 14. Qualora si verifichi</p>		<p>Articolo 42-sexies</p> <p>Domanda di modifica dell'autorizzazione</p> <p>1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.</p> <p>2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al</p>	



	<p>una modifica dell'identità del soggetto regolamentato di cui al presente capo, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo soggetto regolamentato. [...]</p>		<p>Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione già esistente nei seguenti casi:</p> <p>a) modifica dell'identità del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2;</p> <p>b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 ter, parr.3 e 4, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 ter Autorizzazione ad emettere gas a</p>		<p>Articolo 42-septies Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</p>	



	<p>effetto serra [...]</p> <p>3. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra al soggetto regolamentato di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l'attività di cui all'allegato III se ha accertato che il soggetto è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato III.</p> <p>4. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;</p> <p>b) una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;</p> <p>c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;</p> <p>d) un piano di monitoraggio conforme alle prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14;</p> <p>e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14;</p> <p>f) l'obbligo di restituire un numero</p>		<p>1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42- quater se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.</p> <p>2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.</p> <p>3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il</p>	
--	--	--	---	--



	<p>di quote di emissioni, emesse a nome del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato a norma dell'articolo 15, entro il termine stabilito all'articolo 30 sexies, paragrafo 2.</p>		<p>Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro 90 giorni dal 2 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi 120 giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I bis, provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva.</p> <p>4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;</p> <p>b) una descrizione delle modalità con le quali il</p>
--	---	--	---



			<p>soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;</p> <p>c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;</p> <p>d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42 novies;</p> <p>e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;</p> <p>f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies comma 3, fatto salvo quanto</p>	
--	--	--	---	--



			<p>stabilito all'articolo 42-septiesdecies.</p>	
			<p>Articolo 42-octies</p> <p>Revoca dell'autorizzazione</p> <p>1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:</p> <p>a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 42-decies;</p> <p>b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi.</p>	<p>Necessario per statuire le modalità di revoca dell'autorizzazione in ETS 2, in conformità con quanto previsto al capo IV.</p>
			<p>Articolo 42-novies</p> <p>Piano di monitoraggio e relative modifiche</p> <p>1. Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.</p>	<p>Necessario per statuire le disposizioni relative ai piani di monitoraggio in ETS 2, in conformità con quanto previsto a capo V.</p>



			<p>2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.</p> <p>3. Il soggetto regolamentato notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 ter, par. 5, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 ter Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra [...] 5. Gli Stati membri possono consentire ai soggetti regolamentati di aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I soggetti</p>		<p>4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione.</p>	



	regolamentati trasmettono i piani di monitoraggio aggiornati all'autorità competente per approvazione.			
			<p>5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.</p>	Necessario per statuire le disposizioni relative ai piani di monitoraggio in ETS 2, in conformità con quanto previsto a capo V.
			<p>Articolo 42-decies</p> <p>Cessazione dell'attività</p> <p>1. Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attività di cui all'allegato I bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività stessa.</p>	Necessario per statuire la cessazione dell'attività in ETS 2, in conformità con quanto previsto a capo IV.



	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 quinquies, par. 1, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 quinquies Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato III 1.A decorrere dal 2027 le quote di cui al presente capo sono messe all'asta, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta separatamente dalle quote di cui ai capi II e III della presente direttiva. [...]</p>		<p>Articolo 42-undecies</p> <p>Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato I bis</p> <p>1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato dalla Commissione europea.</p> <p>2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.</p>	
			<p>3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone</p>	<p>Necessario per statuire la modalità di gestione delle</p>



			<p>in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali.</p> <p>4. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in</p>	<p>aste di quote di emissioni in ETS 2, in conformità con quanto previsto a capo IV.</p>
--	--	--	---	--



			<p>quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311 del TFUE, terzo paragrafo, e ascritti al bilancio dell'Unione, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le</p>	
--	--	--	--	--



			attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di «responsabile del collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 quinquies, par. 6, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 quinquies Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato III [...]</p> <p>6. Gli Stati membri determinano l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 5 del presente articolo, ad eccezione dei proventi che costituiscono entrate con destinazione specifica esterna in conformità del paragrafo 4 del presente articolo o dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE e iscritti nel bilancio dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i loro proventi o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi per una o più delle finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva, dando priorità alle attività che possono contribuire ad</p>		<p>7. Le risorse di cui al comma 5 assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono destinate alle finalità di cui all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o più delle seguenti finalità:</p> <p>a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE, nonché misure volte a</p>	



	<p>affrontare gli aspetti sociali dello scambio di quote di emissioni a norma del presente capo, o per una o più delle seguenti finalità:</p> <p>a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/UE, nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;</p> <p>b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;</p> <p>c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima</p>		<p>fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;</p> <p>b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;</p> <p>c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955;</p> <p>d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria</p>	
--	---	--	---	--



	<p>conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955;</p> <p>d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 30 septies, paragrafo 5.</p> <p>Si considera che gli Stati membri abbiano rispettato le disposizioni di cui al presente paragrafo qualora abbiano in atto e attuino politiche di sostegno fiscale o finanziario o politiche di regolamentazione volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano istituite per gli scopi di cui al primo comma del presente paragrafo e che abbiano un valore equivalente ai proventi di cui a tale comma generati dalla messa all'asta delle quote di cui al presente capo.</p> <p>Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'utilizzo dei proventi e alle azioni intraprese a norma del presente paragrafo includendo tali informazioni nelle loro relazioni trasmesse a norma del regolamento (UE) 2018/1999.</p> <p>[...]</p>		<p>ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies.</p>	
--	--	--	--	--



	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 quinquies, par. 6, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 quinquies Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato III [...] 7. L'articolo 10, paragrafi 4 e 5, si applica alle quote rilasciate a norma del presente capo.</p>		<p>8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 sexies, parr. 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 sexies Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni 1. L'articolo 12 si applica alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al presente capo, ad eccezione dei paragrafi 3, 3 bis, 4, seconda e terza</p>		<p>Articolo 42-duodecies</p> <p>Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni</p> <p>1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:</p> <p>a) tra persone all'interno della Unione europea;</p>	



	<p>frase, e 5 di tale articolo. A tal fine:</p> <p>a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;</p> <p>b) ogni riferimento ai gestori degli impianti va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;</p> <p>c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo.</p> <p>2. A decorrere dal 1o gennaio 2028 gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisca un quantitativo di quote di emissioni disciplinate dal presente capo pari alle emissioni totali del soggetto regolamentato, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato III nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma degli articoli 15 e 30 septies, e affinché tali quote siano successivamente cancellate. [...]</p>		<p>b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42 septies decies, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce</p>	
--	--	--	---	--



			<p>che tali quote siano successivamente cancellate.</p> <p>3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove necessario, le modalità e i termini per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene.</p> <p>4. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un soggetto regolamentato.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 septies, parr. 1,2, 3, 4, 6 e 8, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 septies Monitoraggio, comunicazione, verifica delle emissioni e accreditamento 1.Gli articoli 14 e 15 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al</p>		<p>Articolo 42-terdecies</p> <p>Monitoraggio e comunicazione delle emissioni</p> <p>1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili</p>	



	<p>presente capo. A tal fine:</p> <p>a)ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;</p> <p>b)ogni riferimento a un'attività elencata nell'allegato I va inteso come riferimento all'attività di cui all'allegato III;</p> <p>c)ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;</p> <p>d)ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;</p> <p>e)il riferimento alla data nell'articolo 15 va inteso come riferimento al 30 aprile.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto regolamentato monitori, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato III. Essi provvedono, inoltre, affinché ciascun soggetto regolamentato comunichi tali emissioni all'autorità competente l'anno successivo, a partire dal 2026, conformemente agli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.</p> <p>3. A decorrere dal 1o gennaio</p>		<p>immessi in consumo a norma dell'allegato I bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, PARTE C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.</p> <p>2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.</p> <p>3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.</p> <p>4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato</p>	
--	--	--	--	--



	<p>2028gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunichi la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti i requisiti e i modelli di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2. La Commissione valuta le relazioni presentate e riferisce annualmente le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la Commissione riscontri l'esistenza di prassi scorrette per quanto riguarda il trasferimento dei costi del carbonio, la relazione può essere corredata, se del caso, di proposte legislative volte ad affrontare tali prassi scorrette.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto regolamentato titolare di un'autorizzazione a norma dell'articolo 30 ter al 1o gennaio 2025comunichi le proprie emissioni storiche per il 2024 entro il 30 aprile 2025.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono</p>		<p>ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.</p> <p>5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42 duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.</p> <p>6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 quater, comma 1, comunicano al</p>	
--	---	--	---	--



	<p>affinché i soggetti regolamentati siano in grado di identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato III e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo dai soggetti regolamentati. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi II e III, nonché il rischio di restituzione di quote per emissioni non contemplate dal presente capo.</p> <p>La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti le norme dettagliate per evitare il doppio conteggio e la restituzione di quote per emissioni non contemplate dal presente capo, nonché per fornire una compensazione finanziaria ai consumatori finali dei combustibili nei casi in cui non sia possibile evitare tale doppio conteggio o restituzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2. Il calcolo della compensazione finanziaria per i consumatori finali dei combustibili si basa sul prezzo</p>		<p>Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i Soggetti regolamentati sono esentati dalla necessità di dimostrare la non fattibilità tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali.</p> <p>7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali.</p> <p>8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali</p>	
--	--	--	---	--



	<p>medio delle quote nelle aste effettuate in conformità degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, nel pertinente anno di riferimento.</p> <p>6. I principi per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di cui al presente capo sono stabiliti nell'allegato IV, parte C. [...]</p> <p>8. Gli Stati membri possono consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati le cui emissioni annue corrispondenti ai quantitativi di combustibili immessi in consumo siano inferiori a 1 000tonnellate di CO2 equivalente, conformemente agli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.</p>		<p>previste all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato ETS 2 può consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento (UE)2018/2066, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2122.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 septies, parr. 1 e 7, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...]</p> <p>Articolo 30 septies Monitoraggio, comunicazione, verifica delle emissioni e accreditamento</p> <p>1.Gli articoli 14 e 15 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al</p>		<p>Articolo 42-quaterdecies</p> <p>Verifica e accreditamento</p> <p>1. I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore</p>	



	<p>presente capo. A tal fine:</p> <p>a)ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;</p> <p>b)ogni riferimento a un'attività elencata nell'allegato I va inteso come riferimento all'attività di cui all'allegato III;</p> <p>c)ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;</p> <p>d)ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;</p> <p>e)il riferimento alla data nell'articolo 15 va inteso come riferimento al 30 aprile.</p> <p>[...]</p> <p>7. I criteri per la verifica delle emissioni di cui al presente capo sono stabiliti nell'allegato V, parte C.</p> <p>[...]</p>		<p>accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42 novies decies.</p> <p>2. Il soggetto regolamentato non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, PARTE C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.</p> <p>3. Il Comitato ETS 2 provvede affinché il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, PARTE C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30</p>
--	--	--	---



			<p>aprire di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.</p> <p>4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonché le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato ETS 2 stesso.</p> <p>5. Ai fini del presente capo, si applica il comma 5 dell'articolo 41.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 octies (eccetto riferimento artt. 16 e 18) della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 octies</p>		<p>Articolo 42-quindecies</p> <p>Disposizioni amministrative</p> <p>1. Gli articoli 34, 40, 43, 44 si applicano alle</p>	<p>Necessario per statuire l'applicabilità ai soggetti regolamentati delle disposizioni di</p>



	<p>Amministrazione Gli articoli 13 e 15 bis, l'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 12, e gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 e 29 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al presente capo. [...]</p>		<p>emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate al presente capo. A tal fine: a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo; b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo; c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo; d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.</p>	<p>cui agli artt. 34 (per rif. art. 19 e 20 dir), 40 (per rif. Art. 13 dir), 43 (per rif. Artt. 15 bis e 17 dir), 44 (per rif. Art. 21 dir) anche per il Capo V bis</p>
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 undecies della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...]</p> <p>Articolo 30 undecies Procedure per l'estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato III ad altri settori non soggetti ai capi II e III 1 A partire dal 2027 gli Stati</p>		<p>Articolo 42-sexdecies (Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV) 1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può estendere le attività di</p>	



	<p>membri possono estendere l'attività di cui all'allegato III a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori, tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare gli effetti sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto, a condizione che l'estensione dell'attività di cui a tale allegato sia approvata dalla Commissione.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo all'approvazione di un'estensione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, all'autorizzazione per il rilascio di quote supplementari e all'autorizzazione di altri Stati membri a estendere l'attività di cui all'allegato III. In sede di</p>		<p>cui all'allegato I bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori - tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali.</p> <p>2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del</p>	
--	--	--	---	--



	<p>adozione di tali atti delegati, la Commissione può inoltre integrare l'estensione con ulteriori norme che disciplinino le misure volte ad affrontare eventuali casi di doppio conteggio, anche per il rilascio di quote supplementari per compensare le quote restituite per l'uso di combustibili nelle attività elencate nell'allegato I. Tutte le misure finanziarie da parte degli Stati membri a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.</p> <p>2. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30 quinquies. In</p>		<p>combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.</p> <p>3. In caso di estensione unilaterale, di cui al presente articolo i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinché sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui al paragrafo 1 dell'articolo 30 quater della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>4. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti</p>	
--	---	--	--	--



	<p>deroga all'articolo 30 quinquies, paragrafi da 1 a 6, gli Stati membri che hanno esteso unilateralmente l'attività di cui all'allegato III conformemente al presente articolo determinano l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari.</p>		<p>di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari è determinato annualmente con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...]</p> <p>Articolo 30 duodecies Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia</p> <p>1. Entro il 15 luglio 2026 la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in cui indica se una o entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il prezzo medio del gas sul TTF</p>		<p>Articolo 42-septiesdecies</p> <p>(Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia)</p> <p>1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 30 duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni: a) in deroga all'articolo</p>	



	<p>per i sei mesi civili che terminano il 30 giugno 2026 è stato superiore al prezzo medio del gas sul TTF a febbraio e marzo 2022;</p> <p>b) il prezzo medio del greggio di qualità Brent per i sei mesi civili che terminano il 30 giugno 2026 è stato più di due volte superiore al prezzo medio del greggio di qualità Brent nei cinque anni precedenti; il periodo quinquennale di riferimento è il periodo di cinque anni che termina prima del primo mese del periodo di sei mesi civili.</p> <p>2. Se sono soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti norme:</p> <p>a) in deroga all'articolo 30 quater, paragrafo 1, il primo anno per il quale è stabilito il quantitativo di quote a livello dell'Unione è il 2028 e, in deroga all'articolo 30 quater, paragrafo 3, il primo anno per il quale è adeguato il quantitativo di quote a livello dell'Unione è il 2029;</p> <p>b) in deroga all'articolo 30 quinquies, paragrafi 1 e 2, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è rinviato al 2028;</p> <p>c) in deroga all'articolo 30 quinquies, paragrafo 2, il quantitativo aggiuntivo di quote per il primo anno di aste è dedotto</p>		<p>42-undecies, comma 1, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è da intendersi a decorrere dal 2028;</p> <p>b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 3, il termine del 31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote è da intendersi a decorrere dal 2029.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>dai volumi d'asta per il periodo dal 2030 al 2032 e le dotazioni iniziali della riserva stabilizzatrice del mercato sono costituite nel 2028;</p> <p>d) in deroga all'articolo 30 sexies, paragrafo 2, il termine per la restituzione iniziale delle quote è rinviato al 31 maggio 2029 per le emissioni totali nel 2028;</p> <p>e) in deroga all'articolo 30 decies, il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio è rinviato al 1o gennaio 2029.</p>			
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 octies (rif. Art. 16, della direttiva 2003/87/CE)]</p> <p>il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...]</p> <p>Articolo 30 octies Amministrazione</p> <p>Gli articoli 13 e 15 bis, l'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 12, e gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 e 29 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al presente capo. [...]</p>		<p>Articolo 42-octiesdecies (Sanzioni)</p> <p>1. Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attività di cui all'allegato I bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:</p> <p>a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;</p>	<p>Necessario per statuire le sanzioni ai sensi del capo V bis.</p> <p>Previsione prevista in un singolo articolo in conformità con quanto previsto per capo IV.</p> <p>L'introduzione dell'articolo 42 octies decies è avvenuta in ottemperanza dei principi e criteri direttivi</p>



			<p>b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.</p> <p>3. Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attività di cui all'allegato I bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è tenuto a restituire un numero di quote di</p>	<p>dell'art. 12 della legge di delegazione europea 2022/2023, in particolare nel rispetto della lettera d) per quanto riguarda la strutturazione del sistema sanzionatorio e della lettera e) per quanto riguarda l'assegnazione al MASE dei proventi derivanti da queste sanzioni di nuova istituzione.</p>
--	--	--	---	--



			<p>emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 42-quinquies entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2.</p> <p>5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione</p>	
--	--	--	--	--



			<p>verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.</p> <p>7. La sanzione di cui al comma 6 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno.</p> <p>8. Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno</p>	
--	--	--	---	--



			<p>successivo.</p> <p>9. Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8.</p> <p>10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accredimento, nel rispetto della disciplina</p>	
--	--	--	---	--



			<p>di settore e delle linee guida internazionali applicabili.</p> <p>11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e 42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5, contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.</p> <p>13. Il Comitato ETS 2 è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.</p>	
--	--	--	---	--



			<p>A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.</p>	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 septies, par. 5 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...]</p>		<p>Articolo 42-noviesdecies</p> <p>(Doppio conteggio)</p> <p>1. Al fine di limitare il rischio di doppio</p>	



	<p>Articolo 30 septies Monitoraggio, comunicazione, verifica delle emissioni e accreditamento [...]</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti regolamentati siano in grado di identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato III e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo dai soggetti regolamentati. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi II e III, nonché il rischio di restituzione di quote per emissioni non contemplate dal presente capo.</p> <p>La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti le norme dettagliate per evitare il doppio conteggio e la restituzione di quote per emissioni non contemplate dal presente capo, nonché per fornire una compensazione finanziaria ai consumatori finali dei combustibili nei casi in cui non sia possibile evitare tale doppio conteggio o restituzione. Tali atti di esecuzione</p>		<p>conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonché il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attività ricomprese nell'allegato I bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformità a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18</p>	
--	---	--	---	--



	<p>sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2. Il calcolo della compensazione finanziaria per i consumatori finali dei combustibili si basa sul prezzo medio delle quote nelle aste effettuate in conformità degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, nel pertinente anno di riferimento.</p>		<p>della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervecies del regolamento 2018/2066/UE, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui al comma 2 dell'articolo 36, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali.</p> <p>3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE. A tale scopo, il Ministero può avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi</p>
--	--	--	---



			dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d).	
	<p>Art. 1 punto 29) [Art. 30 sexies, par. 4 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [...] Articolo 30 sexies Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni [...]</p> <p>4. Gli ospedali che non rientrano nel capo III possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del presente capo applicabili ai casi di doppio conteggio.</p>		<p>4. Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3.</p>	
			<p>Capo V ter – DISPOSIZIONI RELATIVE AL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE</p>	<p>Necessario per statuire il sistema sanzionatorio derivante dal regolamento (UE) 2023/956, in quanto ai sensi dell'art. 2 della legge di delegazione europea</p>



				<p>2022/2023, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2022/2023, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee</p>
--	--	--	--	---



				<p>recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.</p>
			<p>Articolo 42-vicies</p> <p>(Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023)</p> <p>1. Il dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione del 17 agosto 2023, è soggetto al pagamento di una sanzione</p>	



			<p>amministrativa pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, quando:</p> <p>a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da entrambi i regolamenti citati;</p> <p>b) ha presentato una relazione CBAM incompleta o inesatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 e non ha adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM.</p> <p>2. Le sanzioni previste al comma 1, sono adeguate in base all'indice europeo</p>	
--	--	--	---	--



			<p>dei prezzi al consumo.</p> <p>3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773.</p> <p>4. Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2023/956, avvia la procedura di correzione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773, assegna al dichiarante un termine non superiore a 30 giorni per presentare la relazione CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la relazione e, se</p>	
--	--	--	--	--



			<p>del caso, presentare una relazione corretta.</p> <p>5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4, il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 o per correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>6. Il Comitato ETS del presente decreto è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo , l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24</p>	
--	--	--	---	--



			<p>novembre 1981, n. 689.</p> <p>7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.</p>	
		<p>Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>	<p>Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9</p>



				giugno 2020, n. 47. Integrazione necessaria per rispecchiare il contenuto dell'articolo.
		<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p style="text-align: center;"><i>Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p><i>Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione</i></p> <p><i>Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading</i></p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Integrazione necessaria per rispecchiare il contenuto dell'articolo.</p>
		<p>1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto</p>	<p>1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate</p>	



		industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.	con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.	
		2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.	2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.	
Art. 1, punto 7) [art. 14, par. 6 della direttiva 2003/87/CE]			3. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati	



<p>all'articolo 14 sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>5. [...]</p> <p>emissioni delle attività del trasporto aereo comunicati agli Stati membri o trasmessi alla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (*) e dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (**) al più tardi tre mesi dopo il rispettivo termine per la comunicazione:</p> <p>a)per coppia di aerodromi all'interno del SEE:</p> <p>i)emissioni di tutti i voli;</p> <p>ii)numero totale di voli;</p> <p>iii)numero totale di passeggeri;</p> <p>iv)tipi di aeromobili;</p> <p>b)per operatore aereo:</p> <p>i) dati sulle emissioni dei voli all'interno del SEE, dei voli in partenza dal SEE, dei voli in arrivo nel SEE e dei voli tra due paesi terzi, disaggregati per</p>			<p>relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della Direttiva 2003/87/CE, nei termini ivi indicati.</p> <p>4. L'operatore aereo può formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14 paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato può inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato.</p>	
---	--	--	---	--



<p>coppia di Stati, e i dati sulle emissioni soggetti all'obbligo di cancellare le unità di emissione ammissibili nell'ambito di CORSIA;</p> <p>ii)l'importo degli obblighi di compensazione calcolato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 8;</p> <p>iii)l'importo e il tipo di crediti a norma dell'articolo 11 bis utilizzati per conformarsi agli obblighi di compensazione dell'operatore aereo di cui al punto ii) della presente lettera;</p> <p>iv)il quantitativo e il tipo di combustibili utilizzati per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi della presente direttiva o che autorizzano l'operatore aereo a ricevere quote a norma dell'articolo 3 quater, paragrafo 6.</p> <p>Per le lettere a) e b) del primo comma, in circostanze specifiche in cui opera su un numero assai limitato di coppie di aerodromi o su un numero assai limitato di coppie di Stati soggetti a obblighi di</p>				
---	--	--	--	--



<p>compensazione o su un numero assai limitato di coppie di Stati che non sono soggetti a obblighi di compensazione, l'operatore aereo può chiedere allo Stato membro di riferimento di non pubblicare tali dati a livello di operatore aereo, spiegando le ragioni per cui la divulgazione sarebbe considerata lesiva dei suoi interessi commerciali. Sulla base di tale richiesta, lo Stato membro di riferimento può chiedere alla Commissione di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato. La Commissione decide in merito alla richiesta.</p>				
			<p>5. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attività, emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformità, nelle modalità stabilite dal Comitato.</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>La previsione è necessaria per dare applicazione a quanto previsto</p>



				<p>all'art. 27, par. 1, lett. a) e all'art. 27 bis, par. 1, lett. a), della direttiva.</p> <p>Integrazione utile a integrare riferimenti a informazioni pubblicabili relative al registro nazionale dei piccoli emettitori (Renape) già applicate dal 2017.</p>
			<p>6. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può sottoscrivere appositi Accordi di cooperazione.</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>La previsione è necessaria per consentire la creazione del nuovo sistema</p>



				di cui al capo V bis e il necessario scambio di informazioni per l'identificazione e verifica dei soggetti regolamentati.
	<p>Art. 1 punto 30) [Art. 30 quaterdecies, par. 3 della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>è inserito il capo seguente:</p> <p>CAPO IV ter CONSULENZA SCIENTIFICA E VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI</p> <p>Articolo 30 terdecies Consulenza scientifica</p> <p>[...] Articolo 30 quaterdecies Informazione, comunicazione e pubblicità</p> <p>[...] 3. Tenuto conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri si adoperano per garantire la visibilità della fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati dai proventi</p>		<p>Articolo 43-bis</p> <p>Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilità alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui all'articolo 6, all'articolo 23 e all'articolo 42-undecies.</p>	



	<p>delle aste dell'EU ETS per i quali determinano l'uso in conformità dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 6.</p>			
	<p>Art. 1, punto 18) [Art. 10 sexies della direttiva 2003/87/CE (art. 10 f della versione inglese)]</p> <p>è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 sexies Principio “non arrecare un danno significativo”</p> <p>A partire dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri beneficiari e la Commissione utilizzano i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della presente direttiva, e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della presente direttiva, conformemente ai criteri “non arrecare un danno significativo” di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attività economica arrechi un</p>		<p>Articolo 43-ter</p> <p>Principio “non arrecare un danno significativo”</p> <p>1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote di emissione sono utilizzati conformemente ai criteri “non arrecare un danno significativo” di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attività economica arrechi un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti.</p>	



	danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti.			
		Art. 44 <i>Relazione alla Commissione europea</i>	Art. 44 <i>Relazione alla Commissione europea</i>	
		1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate se del caso.	1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate se del caso.	
		2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.	2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.	



		Art. 45 <i>Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra</i>	Art. 45 <i>Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra</i>	
		1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.	1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.	
		2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.	2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
		3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione	3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario	



		quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi.	Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi.	
		4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.	4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
		5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
		Art. 46 <i>Disposizioni finanziarie</i>	Art. 46 <i>Disposizioni finanziarie</i>	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del



		<p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Necessaria la modifica e l'introduzione dei commi per poter aggiornare il regime tariffario alle modifiche introdotte alla direttiva 2003/87/CE, stante quanto previsto dal comma 1 "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."</p>
		<p>2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi 1 e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18,</p>	<p>2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi 1 e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8,</p>	



		<p>all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.</p>	<p>all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.</p> <p>2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione, di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7- bis, all'articolo 9, all'articolo 9- bis, commi 2 e 3, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 12-</p>
--	--	---	---



			<p>quater, commi da 1, 2, 3, 4, 7 e 8, all'articolo 12-septies, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 1- bis, 1- ter, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2, 2- bis e 2- quater e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
			<p>2-bis. I costi derivanti dalle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V bis, di cui all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 4-bis, commi 7 e 8, all'articolo 42-septies, commi 1, 2 e 3, all'articolo 42-octies, all'articolo 42-novies, commi 2 e 5, all'articolo 42-decies,</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p>



			<p>all'articolo 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, all'articolo 42-quaterdecies, commi 3 e 4, all'articolo 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari ad euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una</p>	<p>Necessaria la modifica e l'introduzione dei commi per poter aggiornare il regime tariffario alle modifiche introdotte alla direttiva 2003/87/CE, stante quanto previsto dal comma 1 "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."</p> <p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario per aggiornare la disposizione circa l'abrogazione del decreto</p>
--	--	--	---	--



			<p>tariffa annua una tantum a pari ad euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.</p> <p>2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2 relative alle società di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari ad euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari ad euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari ad euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari ad euro 4.786,25 se responsabili di 50 e più navi. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di</p>	<p>legislativo 13 marzo 2013, n. 30</p>
--	--	--	---	---



			<p>navigazione una tariffa annua una tantum pari ad euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.</p>	
		<p>3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Necessaria la modifica e l'introduzione dei commi per poter aggiornare il regime tariffario alle modifiche introdotte alla direttiva 2003/87/CE, stante quanto previsto dal comma 1</p>
		<p>4. Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il decreto</p>	<p>4. Nelle more della definizione del decreto di cui</p>	



		adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.	al comma 2, resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.	“Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
		5. Le tariffe di cui al comma 2, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della copertura del costo effettivo del servizio.	5. Le tariffe di cui al comma 2, di cui ai commi 2 e 2-bis , devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della copertura del costo effettivo del servizio.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario per aggiornare la disposizione circa
			6. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalità coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32.	l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.



			7. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie.	Necessario poiché le disposizioni temporali ivi presenti non sono valide e la disciplina è regolata dal comma1
		Art. 47 Abrogazioni e disposizioni transitorie	Art. 47 Abrogazioni e disposizioni transitorie	
		1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. 1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.	
		2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della	2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del	



		Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.	decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.	
		3. Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto.	3. Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto.	Il funzionamento del Comitato ETS, nelle more della costituzione del nuovo sono regolate all'art. 13 (abrogazioni e disposizioni transitorio) del decreto emendante, ai fini dell'art. 12, comma 1, lettera a) della legge di delegazione europea 2022/2023.
		4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.	4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto	Modifica necessaria al fine di aggiornare la definizione del



		Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	delle attività di progetto del protocollo di Kyoto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	Comitato ETS ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 47/2020.

		ALLEGATO I CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA	ALLEGATO I CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA IL PRESENTE DECRETO	Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9
--	--	--	---	---



				giugno 2020, n. 47. Necessaria ad inserire i corretti riferimenti al decreto come nell'intero testo.
		1 Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva	1 Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva nel presente decreto	Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessaria ad inserire i corretti riferimenti al decreto come nell'intero testo.
	Allegato, punto 1) lettera a) [Allegato I, punto 1) della direttiva 2003/87] il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva. Gli impianti in cui, nel pertinente		1 bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto, nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e	



	<p>periodo quinquennale precedente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, le emissioni generate dalla combustione di biomassa effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 14 contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra non rientrano nella presente direttiva.»;</p>		<p>comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.</p>	
	<p>Art. 4</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>Nell'adempire all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale che recepisce l'articolo 3, lettera u), l'articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10 quater, paragrafo 7, e l'allegato I, punti 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE, nella sua versione applicabile il 4 giugno 2023, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, essi applicano le misure nazionali di recepimento delle modifiche di tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026.</p>			



		2 I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività	2 I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività	
		3 In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto	3 In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto	



**Allegato, punto 1) lettera b)
[Allegato I, punto 3) della direttiva
2003/87]**

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, calcinatori, fornaci, forni, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di combustione chimica ad anello, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW non sono prese in considerazione ai fini di questo calcolo.»

Art. 4

Disposizioni transitorie

Nell'adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri

3 bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.



provvedono affinché la legislazione nazionale che recepisce l'articolo 3, lettera u), l'articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10 quater, paragrafo 7, e l'allegato I, punti 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE, nella sua versione applicabile il 4 giugno 2023, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, essi applicano le misure nazionali di recepimento delle modifiche di tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026.

		4 Se un'unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nell'EU ETS	4 Se un'unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nell'EU ETS	
		5 Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra	5 Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso o urbani , sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra	Novella necessaria per allineare il testo alle disposizioni della direttiva



		6 A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato		6 A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato	
		Attività	Gas serra	Attività	Gas serra
	<p>Allegato, punto 1) lettera c), sottopunto i) [Allegato I tabella, prima riga della direttiva 2003/87]</p> <p>la prima riga è sostituita dalla seguente: «Combustione di combustibili in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) A decorrere dal 1o gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 14 e 15</p>	Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio	Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani). A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del	Biossido di carbonio



				presente decreto		
	<p>Allegato, punto 1) lettera c), sottopunto ii) [Allegato I tabella, seconda riga della direttiva 2003/87]</p> <p>la seconda riga è sostituita dalla seguente: «Raffinazione di petrolio ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW</p>	Raffinazione di petrolio	Biossido di carbonio	Raffinazione di petrolio ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio	
		Produzione di coke	Biossido di carbonio	Produzione di coke	Biossido di carbonio	
		Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)	Biossido di carbonio	Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)	Biossido di carbonio	
	<p>Allegato, punto 1) lettera c), sottopunto iii) [Allegato I tabella, quinta riga della direttiva 2003/87]</p> <p>la quinta riga è sostituita dalla seguente: «Produzione di ferro o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, di</p>	Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità'	Biossido di carbonio	Produzione di ghisa - ferro o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa -colata continua di capacità'	Biossido di carbonio	



	capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	superiore a 2,5 tonnellate all'ora		superiore a 2,5 tonnellate all'ora		
		Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (includere le ferroleghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio	Biossido di carbonio	Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (includere le ferroleghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio	Biossido di carbonio	
	Allegato, punto 1) lettera c), sottopunto iv) [Allegato I tabella, settima riga della direttiva 2003/87]	Produzione di alluminio primario	Biossido di carbonio e perfluorocarburi	Produzione di alluminio primario o di allumina	Biossido di carbonio e perfluorocarburi	



	la settima riga è sostituita dalla seguente: «Produzione di alluminio primario o di allumina					
		Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio	Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio	
		Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili	Biossido di carbonio	Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili	Biossido di carbonio	



		utilizzati come agenti riducenti)		utilizzati come agenti riducenti)		
		Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	
		Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacita' di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacita' di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	
		Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacita' di	Biossido di carbonio	Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacita' di	Biossido di carbonio	



		fusione superiore a 20 tonnellate al giorno		fusione superiore a 20 tonnellate al giorno		
		Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacita' di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacita' di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	
		Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacita' di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacita' di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	
	Allegato, punto 1) lettera c), sottopunto v) [Allegato I tabella,	Essiccazione o calcinazione del	Biossido di carbonio	Essiccazione o calcinazione del	Biossido di carbonio	



	<p>quindicesima riga della direttiva 2003/87]</p> <p>la quindicesima riga è sostituita dalla seguente:</p> <p>«Essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno</p>	<p>gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW</p>		<p>gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno</p>		
		<p>Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose</p>	<p>Biossido di carbonio</p>	<p>Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose</p>	<p>Biossido di carbonio</p>	
		<p>Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione</p>	<p>Biossido di carbonio</p>	<p>Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione</p>	<p>Biossido di carbonio</p>	



		superiore a 20 tonnellate al giorno		superiore a 20 tonnellate al giorno		
	<p>Allegato, punto 1) lettera c), sottopunto vi) [Allegato I tabella, diciottesima riga della direttiva 2003/87]</p> <p>la diciottesima riga è sostituita dalla seguente:</p> <p>«Produzione di nerofumo che comporta la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno»</p>	<p>Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW</p>	<p>Biossido di carbonio</p>	<p>Produzione di nerofumo, compresa che comporta la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, eve siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno</p>	<p>Biossido di carbonio</p>	
		Produzione di acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto	Produzione di acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto	
		Produzione di acido adipico	Biossido di carbonio e	Produzione di acido adipico	Biossido di carbonio e	



			protossido di azoto		protossido di azoto	
		Produzione di glicosale e acido glicosilico	Biossido di carbonio e protossido di azoto	Produzione di glicosale e acido glicosilico	Biossido di carbonio e protossido di azoto	
		Produzione di ammoniacca	Biossido di carbonio	Produzione di ammoniacca	Biossido di carbonio	
		Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio	
	Allegato, punto 1) lettera c), sottopunto vii) [Allegato I tabella, ventiquattresima riga della direttiva 2003/87] la ventiquattresima riga è sostituita dalla seguente: «Produzione di idrogeno (H ₂) e di gas di sintesi con una capacità di	Produzione di idrogeno (H ₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacita'	Biossido di carbonio	Produzione di idrogeno (H ₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale , con una capacita'	Biossido di carbonio	



	produzione superiore a 5 tonnellate al giorno.	di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno		di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno		
		Produzione di carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)	Biossido di carbonio	Produzione di carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)	Biossido di carbonio	
		Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio	Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio	
	Allegato, punto 1) lettera c), sottopunto viii) [Allegato I tabella, ventisettesima riga della direttiva 2003/87] la ventisettesima riga è sostituita dalla seguente:	Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un	Biossido di carbonio	Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio	Biossido di carbonio	



	«Trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi della presente direttiva	sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE		geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi del presente decreto		
		Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio	Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio	
Allegato, punto 1), [Allegato I, ventinovesima riga della direttiva 2003/87/CE] Nella colonna «Attività», nella tabella dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, la voce «Trasporto aereo» è così modificata:		Trasporto aereo Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato Non sono inclusi:	Biossido di carbonio	Trasporto aereo Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione	Biossido di carbonio	



<p>a) dopo il primo comma è inserito il paragrafo seguente:</p> <p>«Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, e, ai fini dell'articolo 12, paragrafi 6 e 8, e dell'articolo 28 quater, qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e</p> <p>b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700kg che</p>		<p>a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri piu' prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;</p> <p>b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;</p> <p>c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli</p>		<p>dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini dell'articolo 12, paragrafi 6 e 8, e dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato</p>		
---	--	---	--	---	--	--



<p>effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1o gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli:</p> <p>i) voli di Stato;</p> <p>ii) voli umanitari;</p> <p>iii) voli per servizi medici;</p> <p>iv) voli militari;</p> <p>v) voli per attività antincendio;</p> <p>vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.»;</p>		<p>per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile;</p> <p>d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;</p> <p>e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;</p> <p>f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere</p>		<p>membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro;</p> <p>e</p> <p>b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche</p>		
--	--	---	--	---	--	--



<p>b) al punto i), la cifra «30 000» è sostituita dalla cifra «50 000».</p>		<p>un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;</p> <p>g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;</p> <p>h) i voli effettuati da un aeromobile con</p>		<p>dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli:</p> <p>i) voli di Stato;</p> <p>ii) voli umanitari;</p> <p>iii) voli per servizi medici;</p> <p>iv) voli militari;</p> <p>v) voli per attività antincendio;</p> <p>vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati</p>		
---	--	--	--	--	--	--



		<p>una massa massima al decollo certificata inferiore a 5700 kg;</p> <p>i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30000 posti all'anno;</p> <p>j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:</p>		<p>necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.</p> <p>Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato</p> <p>Non sono inclusi:</p> <p>a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un</p>		
--	--	---	--	--	--	--



		<p>- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, o</p> <p>- voli con emissioni annue totali inferiori a 10000 tonnellate l'anno.</p> <p>I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri piu' prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto;</p> <p>e</p> <p>k) dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo,</p>		<p>monarca regnante o i membri piu' prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;</p> <p>b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;</p> <p>c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi</p>		
--	--	--	--	--	--	--



		<p>rientrerebbero in questa attivita' e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1000 tonnellate l'anno.</p>		<p>medici d'emergenza autorizzati dall'autorita' competente responsabile;</p> <p>d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;</p> <p>e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile e' decollato e durante i quali non e' stato effettuato alcun atterraggio intermedio;</p> <p>f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;</p> <p>g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;</p> <p>h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al</p>		
--	--	--	--	---	--	--



				<p>decollo certificata inferiore a 5700 kg; i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299,paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacita' offerta non supera i 30000 50000 posti all'anno; j) i voli che, se non fosse per questo,rientrere bbero in questa attivit� e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, o</p> <ul style="list-style-type: none">- voli con emissioni annue totali inferiori a 10000 tonnellate l'anno. <p>jbis) I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri piu' prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto;</p> <p>e</p> <p>k) dal 1o gennaio 2013 al</p>		
--	--	--	--	---	--	--



				31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1000 tonnellate l'anno.		
	<p>Allegato, punto 1) lettera c), sottopunto ix) [Allegato I tabella, trentesima riga della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>dopo l'ultima nuova riga è aggiunta la seguente riga, con una linea di separazione tra esse:</p> <p>«Trasporto marittimo</p> <p>Attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 ad eccezione delle attività di trasporto marittimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, e, fino</p>			<p>Trasporto marittimo</p> <p>Attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 ad eccezione delle attività di trasporto marittimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, e, fino al 31 dicembre 2026,</p>	<p>Biossido di carbonio</p> <p>dal 1° gennaio 2026, metano e protossido di azoto</p>	



	al 31 dicembre 2026, all'articolo 2, paragrafo 1 ter, di tale regolamento Biossido di carbonio dal 1o gennaio 2026, metano e protossido di azoto»;			all'articolo 2, paragrafo 1 ter, di tale regolamento		
	Allegato , punto 3) [Allegato III della direttiva 2003/87/CE]			ALLEGATO I BIS - ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL CAPO V bis		
	ALLEGATO III ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL CAPO IV bis Attività Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Sono esclusi da questa attività: a) l'immissione in consumo di combustibili	Gas a effetto serra Biossido di carbonio		Attività Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Sono esclusi da questa attività: a) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività elencate all'allegato I, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di	Gas serra Biossido di carbonio	



	<p>utilizzati nelle attività elencate all'allegato I, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico come indicato nella tabella, 27a riga, di tale allegato o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 27 bis;</p> <p>b) l'immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero;</p> <p>c) l'immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani</p>			<p>attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico come indicato nella tabella, 27a riga, di tale allegato o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 32;</p> <p>b) l'immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero;</p> <p>c) l'immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani utilizzati come combustibili.</p> <p>I settori dell'edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni</p>		
--	---	--	--	---	--	--



	<p>utilizzati come combustibili.</p> <p>I settori dell'edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni:</p> <p>a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono</p>		<p>seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni:</p> <p>a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente comma , direttamente o attraverso reti di teleriscaldamen</p>		
--	---	--	--	--	--



	<p>calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente comma, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamento;</p> <p>b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate;</p> <p>c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a);</p> <p>d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b).</p> <p>Gli ulteriori settori corrispondono alle fonti di</p>		<p>to;</p> <p>b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate;</p> <p>c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a);</p> <p>d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b).</p> <p>Gli ulteriori settori corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra:</p> <p>a) industrie</p>		
--	---	--	---	--	--



	<p>emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra:</p> <p>a) industrie energetiche (codice delle categorie di fonti 1A1), escluse le categorie definite al secondo comma, lettera a), del presente allegato;</p> <p>b) industrie manifatturiere e costruzioni (codice delle categorie di fonti 1A2).</p>			<p>energetiche (codice delle categorie di fonti 1A1), escluse le categorie definite al secondo comma, lettera a), del presente allegato;</p> <p>b) industrie manifatturiere e costruzioni (codice delle categorie di fonti 1A2).</p>		
		<p>ALLEGATO II</p> <p>GAS A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO</p>	<p>ALLEGATO II</p> <p>GAS A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO</p>			



		Biossido di carbonio (CO ₂) Metano (CH ₄) Protossido di azoto (N ₂ O) Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF ₆)	Biossido di carbonio (CO ₂) Metano (CH ₄) Protossido di azoto (N ₂ O) Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF ₆)	
		ALLEGATO III PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE	ALLEGATO III PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE	
		ARTE A — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi	ARTE A PARTE A — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi	
	.	Controllo delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.	Controllo delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.	
	Allegato , punto 4), lettera a) [Allegato IV, Parte A, della direttiva 2003/87/CE] l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE è così modificato: a) nella parte A, la sezione «Calcolo delle emissioni» è così modificata: i) al terzo comma, l'ultima frase «Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.» è sostituita dalla seguente:	Calcolo delle emissioni Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori	Calcolo delle emissioni Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono	



	<p>«Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14 della presente direttiva, è pari a zero.»;</p> <p>ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Vengono applicati i fattori di ossidazione di default elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.»;</p>	<p>di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.</p> <p>Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.</p> <p>Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.</p>	<p>accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero. che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a 0.</p> <p>Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già</p>	
--	---	--	---	--



		<p>Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.</p>	<p>stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.</p> <p>Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE 2010/75/UE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.</p> <p>Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.</p>	
		<p>Misurazioni</p> <p>Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.</p>	<p>Misurazioni</p> <p>Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.</p>	
		<p>Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra</p> <p>Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.</p>	<p>Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra</p> <p>Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1- , della direttiva 2003/87/CE.</p>	<p>Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Modifica necessaria per aggiornare il</p>



				corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.
		<p>Comunicazione delle emissioni</p> <p>Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.</p> <p>A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome dell'impianto, — indirizzo, codice postale e paese, — tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto, — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e — nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo. <p>B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dati relativi all'attività, 	<p>Comunicazione delle emissioni</p> <p>Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.</p> <p>A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome dell'impianto, — indirizzo, codice postale e paese, — tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto, — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e — nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo. <p>B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:</p>	



		<ul style="list-style-type: none"> — fattori di emissione, — fattori di ossidazione, — emissioni complessive, e — elementi di incertezza. <p>C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — emissioni complessive, — informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e — elementi di incertezza. <p>D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.</p> <p>Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese</p>	<ul style="list-style-type: none"> — dati relativi all'attività, — fattori di emissione, — fattori di ossidazione, — emissioni complessive, e — elementi di incertezza. <p>C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — emissioni complessive, — informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e — elementi di incertezza. <p>D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.</p> <p>Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese</p>	
		PARTE B — Controllo e comunicazione delle emissioni	PARTE B — Controllo e comunicazione delle emissioni	



		prodotte dalle attività di trasporto aereo	prodotte dalle attività di trasporto aereo	
<p>Allegato , punto 2) [Allegato IV, Parte A, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>all'allegato IV, parte B, della direttiva 2003/87/CE, la sezione «Controllo delle emissioni di biossido di carbonio» è così modificata:</p> <p>a) alla fine del quarto paragrafo è aggiunta la frase seguente:</p> <p>«Al kerosene per aeromobili (JET A1 o JET A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante).»;</p> <p>b) dopo il quarto paragrafo è inserito il paragrafo seguente:</p> <p>«Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui</p>	<p>Allegato , punto 4), lettera b) [Allegato IV, Parte A, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>nella parte B, sezione «Controllo delle emissioni di biossido di carbonio», quarto comma, l'ultima frase «Alla biomassa si applica un fattore pari a zero» è sostituita dalla seguente:</p> <p>«Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14 della presente direttiva, è pari a zero.»;</p>	<p>Controllo delle emissioni di biossido di carbonio</p> <p>Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:</p> <p>consumo di combustibile × fattore di emissione</p> <p>Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:</p> <p>quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.</p> <p>Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.</p>	<p>Controllo delle emissioni di biossido di carbonio</p> <p>Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:</p> <p>consumo di combustibile × fattore di emissione</p> <p>Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:</p> <p>quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.</p> <p>Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato</p>	



<p>all'articolo 14, paragrafo 1, della presente direttiva.».</p>		<p>I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.</p> <p>Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.</p>	<p>sulle migliori informazioni disponibili.</p> <p>I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.</p> <p>Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante).</p> <p>Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli</p>	
--	--	---	--	--



			<p>operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.</p>	
		<p>Comunicazione delle emissioni</p> <p>Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3.</p> <p>A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome dell'operatore aereo, — Stato membro di riferimento, — indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, — numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, — numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che 	<p>Comunicazione delle emissioni</p> <p>Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome dell'operatore aereo, — Stato membro di riferimento, — indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, — numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, 	<p>Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.</p>



		<p>ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,</p> <ul style="list-style-type: none"> — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente, — nome del proprietario dell'aeromobile. <p>B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — consumo di combustibile, — fattore di emissione, — emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo, — emissioni aggregate prodotte da: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo 	<ul style="list-style-type: none"> — numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo, — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente, — nome del proprietario dell'aeromobile. <p>B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — consumo di combustibile, — fattore di emissione, — emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo, — emissioni aggregate prodotte da: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di 	
--	--	---	---	--



		<p>situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo, – emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che: <ul style="list-style-type: none"> – sono partiti da ogni Stato membro, e – sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo, – incertezza. 	<p>trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo, – emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che: <ul style="list-style-type: none"> – sono partiti da ogni Stato membro, e – sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo, – incertezza. 	
--	--	--	---	--



		<p>Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies</p> <p>Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:</p> <p>tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante</p> <p>dove:</p> <p>«distanza» è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;</p> <p>«carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.</p> <p>Ai fini del calcolo del carico pagante:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio, — un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i 	<p>Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies, della direttiva 2003/87/CE</p> <p>Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:</p> <p>tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante</p> <p>dove:</p> <p>«distanza» è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;</p> <p>«carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.</p> <p>Ai fini del calcolo del carico pagante:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio, — un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai 	<p>Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.</p>
--	--	--	---	--



		voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.	passengeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.	
		<p>Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies</p> <p>Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2:</p> <p>A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome dell'operatore aereo, — Stato membro di riferimento, — indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, — numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, 	<p>Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies, della direttiva 2003/87/CE</p> <p>Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2:</p> <p>A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome dell'operatore aereo, — Stato membro di riferimento, — indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, — numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali 	<p>Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> — numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo, — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente, — nome del proprietario dell'aeromobile. <p>B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numero di voli per coppia di aerodromi, — numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi, — numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi, — metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato, — numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore 	<p>l'operatore è considerato l'operatore aereo,</p> <ul style="list-style-type: none"> — numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo, — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente, — nome del proprietario dell'aeromobile. <p>B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numero di voli per coppia di aerodromi, — numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi, — numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi, — metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato, — numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si 	
--	--	---	--	--



		in questione è considerato l'operatore aereo.	riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.	
	<p>Allegato , punto 4), lettera c) [Allegato IV, Parte C, della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>è aggiunta la parte seguente:</p> <p>«PARTE C</p> <p>Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III</p> <p>Controllo delle emissioni</p> <p>Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.</p> <p>Calcolo</p> <p>Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:</p> <p>Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione</p> <p>Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.</p>		<p>PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis</p> <p>Controllo delle emissioni</p> <p>Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.</p> <p>Calcolo</p> <p>Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:</p> <p>Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione</p> <p>Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.</p> <p>Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che</p>	



	<p>Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.</p> <p>Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato.</p> <p>Comunicazione delle emissioni</p> <p>Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:</p> <p>A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome del soggetto regolamentato; — suo indirizzo, comprendente codice postale e paese; — tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata; 		<p>ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.</p> <p>Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato.</p> <p>Comunicazione delle emissioni</p> <p>Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:</p> <p>A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome del soggetto regolamentato; — suo indirizzo, comprendente codice postale e paese; — tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata; — indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; e — nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila. <p>B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di</p>	
--	--	--	--	--



	<p>— indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; e</p> <p>— nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila.</p> <p>B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato III, per il quale sono calcolate le emissioni:</p> <p>— quantità di combustibile immesso in consumo;</p> <p>— fattori di emissione;</p> <p>— emissioni totali;</p> <p>— uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo; e</p> <p>— incertezza.</p> <p>Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.»;</p>		<p>cui all'allegato I bis, per il quale sono calcolate le emissioni:</p> <p>— quantità di combustibile immesso in consumo;</p> <p>— fattori di emissione;</p> <p>— emissioni totali;</p> <p>— uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo;</p> <p>e</p> <p>— incertezza.</p> <p>Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni esistenti in materia.</p>	
		ALLEGATO IV	ALLEGATO IV	



		CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA	CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA	
		PARTE A — Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi	PARTE A — Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi	
		<p>Principi generali</p> <p>1 Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica</p> <p>2 La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:</p> <p>a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;</p> <p>b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;</p> <p>c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e</p> <p>d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione</p> <p>3 Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le</p>	<p>Principi generali</p> <p>1 Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica</p> <p>2 La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e del controllo svolto nell'anno precedente L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:</p> <p>a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;</p> <p>b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;</p> <p>c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e</p> <p>d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione</p>	<p>Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.</p>



		<p>informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:</p> <p>a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;</p> <p>b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e</p> <p>c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti</p> <p>4 Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica</p> <p>5 Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)</p>	<p>3 Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:</p> <p>a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;</p> <p>b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e</p> <p>c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti</p> <p>4 Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica</p> <p>5 Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)</p>	
		<p>Metodologia</p> <p>Analisi strategica</p>	<p>Metodologia</p> <p>Analisi strategica</p>	<p>Necessaria novella per coordinare le</p>



		<p>6 La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte</p> <p>Analisi dei processi</p> <p>7 La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi</p> <p>Analisi dei rischi</p> <p>8 Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto</p> <p>9 Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero</p>	<p>6 La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte</p> <p>Analisi dei processi</p> <p>7 La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi</p> <p>Analisi dei rischi</p> <p>8 Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto</p> <p>9 Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero</p>	<p>correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.</p> <p>Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.</p>
--	--	--	--	---



		<p>generare errori nella determinazione delle emissioni complessive Ciò riguarda</p> <p>in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo</p> <p>10 Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza</p> <p>Rapporto</p> <p>11 Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto</p> <p>Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive</p>	<p>generare errori nella determinazione delle emissioni complessive Ciò riguarda</p> <p>in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo</p> <p>10 Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza</p> <p>Rapporto</p> <p>11 Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE è conforme Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto</p> <p>Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori</p>	
--	--	---	--	--



		<p>Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica</p> <p>12 La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:</p> <p>a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;</p> <p>b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;</p> <p>c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati</p>	<p>materiali nell'indicazione delle emissioni complessive</p> <p>Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica</p> <p>12 La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:</p> <p>a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;</p> <p>a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;</p> <p>b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;</p> <p>c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla</p>	
--	--	--	---	--



			misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati	
		PARTE B — Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo	PARTE B — Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo	
		<p>13 I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato I</p> <p>A tal fine:</p> <p>a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;</p> <p>b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo;</p> <p>c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte</p>	<p>13 I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato I</p> <p>A tal fine:</p> <p>a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;</p> <p>b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo;</p> <p>c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte</p>	<p>Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.</p>



		<p>dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;</p> <p>d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;</p> <p>e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo è responsabile;</p> <p>f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo</p> <p>Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo</p> <p>14 Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:</p> <p>a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo,</p>	<p>dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;</p> <p>d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;</p> <p>e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo è responsabile;</p> <p>f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo</p> <p>Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo</p> <p>14 Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:</p> <p>a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che</p>	
--	--	--	--	--



		<p>compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;</p> <p>b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo</p> <p>Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies</p> <p>15 I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro per il trasporto aereo</p> <p>16 Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I Nello svolgimento delle</p>	<p>l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;</p> <p>b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo</p> <p>Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies, della direttiva 2003/87/CE</p> <p>15 I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro per il trasporto aereo</p> <p>16 Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente</p>	
--	--	---	---	--



		<p>sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.</p>	<p>realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.</p>	
	<p>Allegato, punto 5) [Allegato V, Parte C della direttiva 2003/87/CE]</p> <p>all'allegato V della direttiva 2003/87/CE, è aggiunta la parte seguente:</p> <p>«PARTE C</p> <p>Verifica delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III</p> <p>Principi generali</p> <p>1. Le emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III sono soggette a verifica.</p>		<p>PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di cui all'allegato I bis</p> <p>Principi generali</p> <p>1. Le emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis sono soggette a verifica.</p> <p>2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati e le</p>	



	<p>2. La procedura di verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:</p> <p>a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;</p> <p>b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;</p> <p>c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.</p> <p>3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un "grado elevato di certezza" il soggetto regolamentato deve provare che:</p> <p>a) i dati trasmessi non sono incoerenti tra loro;</p>		<p>informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:</p> <p>a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;</p> <p>b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;</p> <p>c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.</p> <p>3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che:</p> <p>a) i dati trasmessi non sono incoerenti tra loro;</p> <p>b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili;</p> <p>c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.</p>	
--	--	--	---	--



	<p>b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili; e</p> <p>c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.</p> <p>4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.</p> <p>5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).</p> <p>Metodologia</p> <p>Analisi strategica</p> <p>6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo dei combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.</p> <p>Analisi dei processi</p> <p>7.</p>		<p>4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.</p> <p>5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).</p> <p>Metodologia</p> <p>Analisi strategica</p> <p>6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.</p> <p>Analisi dei processi</p> <p>7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a</p>	
--	---	--	--	--



	<p>La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.</p> <p>Analisi dei rischi</p> <p>8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.</p> <p>9. Sulla base di questa analisi il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di</p>		<p>campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.</p> <p>Analisi dei rischi</p> <p>8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.</p> <p>9. Sulla base di questa analisi il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.</p> <p>10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.</p> <p>Relazione</p> <p>11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, è conforme. Questa relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, può elaborare una dichiarazione attestante la correttezza della comunicazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.</p> <p>Requisiti minimi di competenza del verificatore</p> <p>12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:</p> <p>a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le norme e gli</p>		<p>10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.</p> <p>Relazione</p> <p>11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2, è conforme. La relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, rilascia una dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2.</p> <p>Requisiti minimi di competenza del verificatore</p> <p>12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:</p>	
--	--	--	---	--



	<p>orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;</p> <p>b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica; e</p> <p>c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.».</p>		<p>a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;</p> <p>b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica; e</p> <p>c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.</p>	
<p>Art. 1, punto 2), lettera a) [Art. 3 quater, paragrafo 2 [abrogato] della direttiva 2003/87/CE]</p>				<p>Non richiede recepimento.</p> <p>Le norme in cui era inserito il riferimento all'art. 3 quater, par. 2 (art. 7.1; 7.2; 8.1) sono state abrogate per effetto di altre disposizioni</p>



				della direttiva 2023/959.
Art. 1, punto 2), lettera b) [Art. 3 quater, nuovo paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 2), lettera b) [Art. 3 quater, nuovo paragrafo 7 della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 3), lettera c) [Art. 3 quinquies, par. 2 [abrogato] della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento. La soppressione del paragrafo 2 dell'art. 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, non richiede modifiche in quanto la disposizione non era stata a suo tempo recepita (prevedeva obblighi a carico della sola Commissione)



<p>Art. 1, punto 3), lettera d) [Art. 3 quinquies, par. 3, della direttiva 2003/87/CE]</p>				<p>Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.</p>
<p>Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3 quinquies, par. 4 della direttiva 2003/87/CE] i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 3. [...] 4. Gli Stati membri determinano l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE e iscritti nel bilancio generale dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i proventi della vendita all'asta di quote o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva.»</p>			<p>Art. 13 [decreto emendante] (Abrogazioni e disposizioni transitorie) 5. Il meccanismo di ripartizione dei proventi delle aste di cui al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 4, 5 e 8 bis dell'articolo 23, si applica ai proventi delle aste svolte fino al 2023.</p>	
<p>Art. 1, punto 5), lettera b) [paragrafo 4 dell'art. 11 bis [abrogato] della direttiva 2003/87/CE]</p>				<p>Non richiede recepimento in quanto la disposizione non</p>



				era stata a suo tempo recepita.
Art. 1, punto 5), lettera c) [Art. 11 bis, par. 8, della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 6), lettera b) [Art. 12, par. 9 della direttiva 2003/87CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 8), lettera b) [Art. 18 bis, par. 3, lettera b) della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 9), lettera a) [Art. 25 bis, par. 2 della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e gli Stati membri.
Art. 1, punto 9), lettera a) [Art. 25 bis, par. 3, 7 e 8 della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.



Art. 1, punto 10), lettera a) [Art. 28 ter della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 11), lettera a) [Art. 30, par. 8, della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 2				Non richiede recepimento in quanto impone obbligo di recepimento agli Stati membri
Art. 3	-	-	-	Non richiede recepimento in quanto dispone l'entrata in vigore della direttiva.
Art. 4	-	-	-	Non richiede recepimento in quanto disposizione generale.
	Art. 1, punto 1) [Art. 1 secondo comma, della direttiva 2003/87/CE]			Disposizione generale che



				non richiede recepimento
	Art. 1 punto 2) [Art. 2 par. 2 della direttiva 2003/87/CE]			Disposizione generale che non richiede recepimento.
	Art. 1 punto 3) lett. d) [Art. 3, lettera y) della direttiva 2003/87/CE]			Recepimento non necessario in senso stretto, in quanto il rispetto della disposizione è comunque assicurato attraverso l'individuazione del Comitato quale autorità nazionale competente attraverso l'articolo 3, lettera g), l'art. 4, comma 1 e l'art. 12 sexies.
	Art. 1 punto 3) lett. d) [Art. 3 lettera ab), ac) e ad), della direttiva 2003/87/CE]			Recepimento non necessario in quanto la definizione non viene richiamata nel testo del decreto.



				<p>Definisce piuttosto strumenti utilizzati dalla Commissione nell'ambito dei nuovi meccanismi di gara competitivi introdotti nell'ambito del Fondo per l'Innovazione</p>
	<p>Art. 1 punto 3) [Art. 3, lett. ah) e ai) della direttiva 2003/87/CE]</p>			<p>Recepimento non necessario in quanto la definizione non viene richiamata nel testo del decreto. Definisce piuttosto elementi utilizzati dalla Commissione per verificare se sussistono le condizioni per un rinvio fino al 2028 dello scambio di emissioni nei settori ETS 2</p>



	Art. 1 punto 6) [Art. 3 octies della direttiva 2003/87/CE]			Recepimento non necessario, testo esistente già sostanzialmente conforme alla direttiva modificata.
	Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies bis par. 2 della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies bis par. 3, comma 2, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e gli stati membri.
	Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies octies della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1 punto 10) [Art. 8 della direttiva 2003/87/CE]			Il testo dell'art. 22 è già conforme. La riformulazione dell'articolo



				della direttiva prevede piccoli aggiustamenti lessicali e un nuovo paragrafo di prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1 punto 11) [Art. 9, 2 commi aggiuntivi della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 12), lettera a) [Art. 10, par. 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 12), lettera b) [Art. 10, par. 3, primo comma, primo periodo, della direttiva 2003/87/CE]			Disposizione programmatica per gli Stati membri che non necessita di recepimento
	Art. 1, punto 12), lettera b) [Art. 10, par. 3, primo comma, secondo periodo della direttiva 2003/87/CE] al paragrafo 3, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:		Art. 13 [decreto emendante] (Abrogazioni e disposizioni transitorie) 5. Il meccanismo di ripartizione dei proventi delle aste di cui al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 4, 5 e 8 bis dell'articolo 23, si applica ai	



	<p>«3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE, e iscritti nel bilancio dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano tali proventi, a eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, della presente direttiva, o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi, per uno o più dei seguenti scopi:</p>		<p>proventi delle aste svolte fino al 2023, nel rispetto delle norme unionali.</p>	
	<p>Art. 1, punto 12), lettera d) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera h) della direttiva 2003/87/CE]</p>			<p>Testo del decreto già in linea con le disposizioni della direttiva.</p>
	<p>Art. 1, punto 12), lettera d) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera h bis) della direttiva 2003/87/CE]</p>			<p>Testo del decreto già in linea con le disposizioni della direttiva.</p>
	<p>Art. 1, punto 12), lettera d) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera h ter) della direttiva 2003/87/CE]</p>			<p>Non necessario il recepimento.</p>



	Art. 1, punto 12), lettera g) [Art. 10, par. 3, dopo il primo comma, della direttiva 2003/87/CE]			Disposizione programmatica per gli Stati membri che non necessita di recepimento
	Art. 1, punto 12), lettera h) [Art. 10, par. 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE]			Disposizione di interpretazione, rivolta a Stati membri e Commissione, non necessita di recepimento
	Art. 1, punto 12), lettera i) [Art. 10, par. 3, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE]			Disposizione che prescrive obblighi a carico degli Stati membri; non necessita di recepimento
	Art. 1, punto 12), lettera j) e k) [Art. 10, par. 4 e 5,, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 12), lettera l) [Art. 10, par. 6, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per ESMA altre autorità



				competenti interessate.
	Art. 1, punto 13), lettera a), punto i) [Art. 10 bis, par. 1, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 13), lettera a), punto i) [Art. 10 bis, par. 1, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e gli Stati membri.
	Art. 1, punto 13), lettera a), punto ii) [Art. 10 bis, par. 1, ottavo comma, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 13), lettera b) [Art. 10 bis, par. 1 bis, terzo, quarto e quinto comma, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 13), lettera c), punto i) e ii) [Art. 10 bis, par. 2, terzo comma, lettera c), d) e e), della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.



	Art. 1, punto 13), lettera f) [Art. 10 bis, par. 6, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per gli Stati membri (compensazione dei costi indiretti coperti dall'assegnazione e gratuita)
	Art. 1, punto 13), lettera g), h) e i) [Art. 10 bis, par. 7, secondo comma,, par. 8, par. 8 bis e 8 ter, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 13), lettera k) [Art. 10 bis, par. 22, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 14), 15), 16), 17) lettera a), b) e c)[Art. 10 ter par. 4, art. 10 quater, par. 7, art. 10 quarter bis e art. 10 quinquies, parr. 1, 2 e 11, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni applicabili solo in Stati membri che si trovano in specifiche condizioni



	Art. 1, punto 22) [Art. 14, par. 1, primo comma, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 24) [Art. 18 ter, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto prevede facoltà per gli Stati membri e reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 25), lettera a e b) [Art. 23, parr. 2, 3, e 6, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto disciplina poteri della Commissione.
	Art. 1, punto 26) e 27) [Art. 29 e 29 bis, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 28, lettere da a) a d) [Art. 30, par. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.



	Art. 1, punto 29) [Art. 30 quater, 30 quinquies, parr. 2, 3 4 e 5, della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 29) [Art. 30 sexies, par. 3 ,della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto la prescrizione non è applicabile all'Italia
	Art. 1, punto 29) [Art. 30 nonies, 30 decies, ,della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 30) [art. 30 terdecies e 30 quaterdecies, par. 1 ,della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	Art. 1, punto 30) [art. 30 quaterdecies, par. 2 ,della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento in quanto tale prescrizione non si applica all'Italia.
	Art. 1, punto 31)			Recepito nel decreto di recepimento



				che emenda il decreto 47/2020, per aggiornare gli allegati di quest'ultimo
	Art. 2			Non necessita di recepimento perché emenda la decisione (UE) 2015/1814 non soggetta a trasposizione da parte degli Stati membri.
	Art.3			Non necessita di recepimento perché dispone obblighi di recepimento agli Stati membri
	Art. 4 Disposizioni transitorie Nell'adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale che recepisce l'articolo 3, lettera u), l'articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10 quater, paragrafo		Art. 13 [Decreto emendante] (Abrogazioni e disposizioni transitorie) L'articolo 3, comma 1, lettera bb) e l'articolo 24, comma 2, lettere b) e c) sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2026.	



	7, e l'allegato I, punti 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE, nella sua versione applicabile il 4 giugno 2023, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, essi applicano le misure nazionali di recepimento delle modifiche di tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026.			
	Art. 5			Non necessita di recepimento perché dispone l'entrata in vigore della direttiva
	Art. 6			Non richiede recepimento in quanto disposizione generale.
	Allegato, punto 2) [Allegato II ter della direttiva 2003/87/CE]			Non necessita di recepimento perché la disposizione non riguarda l'Italia.
	Allegato, punto 3) [Allegato III bis della direttiva 2003/87/CE]			Non necessita di recepimento perché impegna la Commissione.





